

# TARIFE PER LE ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE E NATANTI

Validità dal 1/04/2011

Condizioni di polizza applicate: Driver Plan - Edizione gennaio 2011,  
Plan Nautica - Edizione gennaio 2011



# NORME TARIFFARIE

per le Assicurazioni di Responsabilità Civile dei veicoli a motore e natanti  
con validità dal 1/04/2011



# SOMMARIO

<b>Norme Tariffarie per le Assicurazioni di Responsabilità Civile dei veicoli a motore e natanti</b>	Pag.	4	<b>Settore IV (Veicoli per trasporto cose)</b>		
Indice Norme Tariffarie	Pag.	25	<b>Autocarri</b>		
Condizioni Aggiuntive veicoli a motore	Pag.	28	Fino a 6 t:	Tariffa Bonus/Malus	Pag. 68
Condizioni Speciali veicoli a motore	Pag.	30		Tariffa Franchigia € 130	Pag. 69
Condizioni Aggiuntive natanti	Pag.	41		Tariffa Franchigia € 260	Pag. 69
				Tariffa Franchigia € 520	Pag. 69
<b>Tabelle dei coefficienti di personalizzazione tariffaria</b>	Pag.	42	Oltre 6 t:	Tariffa Bonus/Malus	Pag. 70
			(C/Proprio)	Tariffa Franchigia € 130	Pag. 71
<b>Tabelle Premi</b>	Pag.	63		Tariffa Franchigia € 260	Pag. 71
				Tariffa Franchigia € 520	Pag. 71
<b>Settori I e II (Autoveature - Autotassametri)</b>			Oltre 6 t:	Tariffa Bonus/Malus	Pag. 72
Tariffa Bonus Malus	Pag.	64	(C/Terzi)	Tariffa Franchigia € 130	Pag. 73
Tariffa Franchigia € 60 - 120 - 180	Pag.	66		Tariffa Franchigia € 260	Pag. 73
				Tariffa Franchigia € 520	Pag. 73
<b>Settore III (Autobus)</b>			<b>Motocarri</b>		
Tariffa Fissa (extra-urbani)	Pag.	67		Tariffa Bonus/Malus	Pag. 74
Tariffa Franchigia € 130	Pag.	67		Tariffa Franchigia € 80	Pag. 76
Tariffa Franchigia € 260	Pag.	67	<b>Settore V (Ciclomotori, Motocicli e Motocarrozette ad uso privato)</b>		
Tariffa Franchigia € 520	Pag.	67	<b>Motocicli e Motocarrozette</b>		
Tariffa Fissa (urbani)	Pag.	67	Tariffa Bonus/Malus		Pag. 77
			<b>Ciclomotori</b>		
			Tariffa Bonus/Malus		Pag. 81
			<b>Settore VI (Macchine operatrici)</b>		
			Tariffa Fissa		Pag. 82
			<b>Settore VII (Macchine agricole)</b>		
			Tariffa Fissa		Pag. 82
			<b>Natanti - Settore I</b>		
			Tariffa Fissa		Pag. 83

# NORME TARIFFARIE PER LE ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

## Massimali di Garanzia

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Compagnia presta l'assicurazione.

Nelle assicurazioni per le quali sia stato convenuto un massimale complessivo per sinistro (massimale unico superiore al minimo di legge), la somma relativa rappresenta il limite fino al quale la Compagnia è obbligata per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

Ai sensi di legge, nel caso in cui da un unico sinistro vengano danneggiate contemporaneamente persone e cose per i danni a

persone viene destinato un importo non inferiore a € 2.500.000 e per i danni a cose un importo non inferiore ad € 500.000. Nelle assicurazioni stipulate a massimale minimo di legge, pari ad € 2.500.000 per i danni a persone ed € 500.000 per i danni a cose, qualora il massimale per i danni a persone non sia in tutto o in parte impegnato per la copertura dei danni a cui è destinato, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Compagnia per fornire copertura del danno a cose fino a concorrenza del massimale complessivo per sinistro di € 3.000.000.

## A) AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI – AUTOCARRI – MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI

per sinistro	Massimali di garanzia in euro			Coefficienti di premio
	per danni a persone	per danni a cose		
3.000.000	2.500.000	500.000		1,000
3.650.000	3.650.000	3.650.000		1,027
5.200.000	5.200.000	5.200.000	*	1,054
10.000.000	10.000.000	10.000.000	*	1,082
20.000.000	20.000.000	20.000.000	*	1,100
30.000.000	30.000.000	30.000.000	*	1,110

(\*) Macch. Operatrici e Carrelli - Trattori stradali, Autobetoniere, Autolettighe, Mezzi sgombraneve: **Rischio R.D.**

## B) AUTOBUS

per sinistro	Massimali di garanzia in euro			Coefficienti di premio
	per danni a persone	per danni a cose		
3.000.000	2.500.000	500.000		1,000
3.650.000	3.650.000	3.650.000	*	1,010
5.200.000	5.200.000	5.200.000	*	1,059

(\*) **Rischio R.D.**

**C) MOTOCARRI – MOTOCICLI – CICLOMOTORI**

per sinistro	Massimali di garanzia in euro			Coefficienti di premio
	per danni a persone	per danni a cose		
3.000.000	2.500.000	500.000		1,000
3.650.000	3.650.000	3.650.000		1,030
5.200.000	5.200.000	5.200.000	*	1,049
10.000.000	10.000.000	10.000.000	*	1,077
20.000.000	20.000.000	20.000.000	*	1,095
30.000.000	30.000.000	30.000.000	*	1,104

(\*) Ciclomotori / Motoveicoli per trasporto cose: **Rischio R.D.**

**D) MACCHINE AGRICOLE**

per sinistro	Massimali di garanzia in euro			Coefficienti di premio
	per danni a persone	per danni a cose		
3.000.000	2.500.000	500.000		1,000
3.650.000	3.650.000	3.650.000		1,031
5.200.000	5.200.000	5.200.000		1,049
10.000.000	10.000.000	10.000.000		1,077
20.000.000	20.000.000	20.000.000	*	1,095
30.000.000	30.000.000	30.000.000	*	1,104

(\*) **Rischio R.D.**

**E) NATANTI**

per sinistro	Massimali di garanzia in euro			Coefficienti di premio
	per danni a persone	per danni a cose		
3.000.000	2.500.000	500.000		1,000
3.650.000	3.650.000	3.650.000		1,046
5.200.000	5.200.000	5.200.000		1,071

## Capo I - Norme comuni a tutti i settori

### 1) Durata dei contratti

Salvo quanto previsto dal successivo comma non sono ammesse durate maggiori di un anno più frazione. La frazione di anno deve costituire periodo assicurativo iniziale; detto periodo può essere frazionato secondo la rateazione prevista in contratto.

Nel caso di contratti relativi a veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore è ammessa la stipulazione di contratti per periodi, superiori all'anno, di durata pari a quella del contratto di leasing od a quella di ammortamento, fermo che il certificato ed il contrassegno non possono essere rilasciati per un periodo superiore a quello per cui è stato pagato il premio. Per contratti stipulati per durata inferiore ad un anno valgono le disposizioni della successiva norma 3.

### 2) Premio

I premi della tariffa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'Assicurato, ad eccezione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte.

a) È ammesso il frazionamento:

- semestrale, ad esclusione del Settore VIII Natanti, con l'aumento del 3% purché l'importo di rata, comprensivo dell'aumento per frazionamento, al netto dell'imposta e del contributo al S.S.N., non sia inferiore a € 100.

In caso di rinnovo automatico del contratto il frazionamento non sarà modificato anche qualora l'importo di rata risulti inferiore al minimo di cui sopra.

In caso di sostituzione del contratto sarà possibile modificare il pagamento del premio da frazionato ad annuale.

- b) È ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi superiori all'anno per veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore. Nel caso di:
- premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi, con sconto dell'8%;
  - premio anticipato di oltre 24 mesi, con sconto del 12%.

Il premio deve essere riscosso dall'assicuratore anticipatamente in un'unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing.

Non è ammesso il tacito rinnovo; nei contratti deve quindi essere inserita la seguente clausola:

*A deroga dell'art.A4 delle Condizioni Generali di Assicurazione il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza.*

Per le assicurazioni stipulate nella forma tariffaria "Bonus/Malus", agli effetti dell'applicazione delle regole evolutive di cui alla Condizione Speciale F), F1), F2), la durata del contratto viene suddivisa, con inizio dalla data di scadenza, in periodi di dodici mesi per ognuno dei quali vale il sistema previsto dalla specifica tariffa.

Qualora dalla suddivisione residui un periodo inferiore a 12 mesi, lo stesso costituisce, unitamente al periodo successivo di 12 mesi, il primo periodo di osservazione.

Alla scadenza del contratto si procederà al conguaglio del premio, computato secondo le regole di cui sopra ed al rilascio dell'attestazione dello stato di rischio di cui alla norma 18.

Ai fini del calcolo di tale conguaglio devono essere computate le variazioni di tariffa intervenute nel corso del contratto stesso, come previsto dall'art.A11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

### 3) Rischi di durata inferiore ad un anno

È ammessa la stipulazione di polizze temporanee per una durata massima di 180 giorni con le seguenti limitazioni:

- **per le macchine agricole la durata minima della copertura deve essere di 60 giorni, ai sensi dell'art.130, comma a) del Decreto Legge n. 360 del 10/9/1993;**
- **non sono ammesse polizze temporanee per i ciclomotori.**

Alle coperture temporanee si applica il rateo previsto per il corrispondente periodo di copertura maggiorato del 15% del premio annuo.

Le assicurazioni di rischi di durata inferiore all'anno, che siano già stati in precedenza assicurati, possono essere stipulate soltanto nella forma tariffaria indicata nell'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore.

Per le assicurazioni dei veicoli dei Settori I e II stipulate nella forma tariffaria "Bonus/Malus", i criteri per l'assegnazione del contratto alla relativa classe di merito sono quelli stabiliti dalla Condizione Speciale F) senza l'applicazione delle regole evolutive alla scadenza del contratto stesso.

Di conseguenza per le assicurazioni stipulate successivamente nella forma "Bonus/Malus" per lo stesso veicolo si applica il premio relativo alla medesima classe di merito cui era stato assegnato il precedente contratto temporaneo, che dovrà essere esibito all'assicuratore.

Qualora la variazione comporti l'aumento di premio si procede al conguaglio anche della maggiorazione del 15%; in caso di diminuzione di premio non si procede invece al conguaglio di detta maggiorazione.

È ammessa la cessione del contratto.

#### 4) Sospensione in corso di contratto e successiva riattivazione

##### Sospensione

La sospensione di garanzia è concessa - a richiesta del Contraente - previa restituzione alla Compagnia del certificato, del contrassegno e della carta verde.

L'appendice di sospensione ha decorrenza dalla data di riconsegna di detta documentazione.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve automaticamente.

La sospensione non può avere una durata superiore a 18 mesi; trascorso tale termine il contratto si estingue ed il premio non usufruito resta acquisito dalla Compagnia.

Nel caso di sospensione richiesta per vendita, demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo assicurato, qualora, trascorsi 18 mesi dalla sospensione il Contraente non riattivi la polizza, la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione relativa alla vendita, demolizione o cessazione dalla circolazione.

La sospensione non è consentita per:

- contratti di durata inferiore all'anno (polizza temporanee);
- veicoli appartenenti al settore V: ciclomotori e quadricicli leggeri;
- veicoli appartenenti al settore VIII;
- veicoli provenienti da cessione di contratti.

##### Riattivazione

La riattivazione del contratto si effettua mediante sostituzione del contratto sospeso e deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione.

La tariffa da applicarsi al momento della riattivazione sarà quella relativa all'emissione o all'ultimo rinnovo annuale del contratto; non è consentito il cambio di frazionamento.

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annua variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione stessa.

Il veicolo da assicurare al momento della riattivazione deve essere di proprietà del medesimo Intestatario al P.R.A./Locatario oppure del coniuge in regime di comunione dei beni.

Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto.

#### 5) Applicazione degli sconti tecnici e dei sovrappremi

Nel caso di più sconti tecnici e sovrappremi ciascuno si calcola

sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti.

#### 6) Dati relativi al veicolo ed all'Intestatario al P.R.A. e documenti necessari per la stipula del contratto

I dati relativi al veicolo ed all'intestatario al P.R.A. si rilevano dalla carta di circolazione e dal certificato di proprietà/foglio complementare.

I dati tecnici del veicolo non desumibili dalla carta di circolazione e dal certificato di proprietà si rilevano da altri documenti ufficiali e, quando questi non siano prescritti o non li contengano, dai dati forniti dalle case costruttrici.

Gli altri dati necessari alla stipula del Contratto si desumono dalle dichiarazioni del Contraente.

Per i veicoli locati in leasing, il premio dovrà essere conteggiato sulla base della provincia di residenza del Locatario.

Nel caso di comproprietà sul veicolo assicurato, dovranno essere indicati i dati dell'Intestatario al P.R.A./Locatario per il quale è previsto il premio più elevato.

Per la stipula del contratto è necessario acquisire la seguente documentazione:

- attestazione dello stato del rischio in originale (da allegare alla copia di polizza per la Direzione) nel caso di veicolo assicurato precedentemente presso altra Impresa o di veicolo di nuova immatricolazione o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. che beneficia dell'applicazione della legge n.40/2007 del 2/4/2007;
- stato di famiglia od autocertificazione che attesti i componenti del nucleo familiare ai fini della Legge n. 40 del 2/4/2007;
- copia della carta di circolazione del veicolo;
- copia dell'attestato della Motorizzazione Civile comprovante l'eventuale richiesta di voltura del veicolo;
- copia del codice fiscale per le persone fisiche e per i titolari delle Ditte individuali o Partita IVA per le persone giuridiche;
- copia della patente di guida oppure, in alternativa, la carta d'identità o il passaporto in corso di validità.

#### 7) Veicoli azionati elettricamente (esclusi i filobus ed i veicoli del Settore VI)

Si applicano i premi previsti per i rispettivi settori, ridotti del 50%.

#### 8) Targhe prova (autorizzazione per la circolazione di prova - art. 98 del Codice della Strada)

Per le assicurazioni relative a targhe "PROVA" si applicano le forme tariffarie ammesse dalle tariffe alle quali si fa rinvio per il calcolo del premio nonché le seguenti condizioni particolari:

a) *Autoveicoli in genere* (art. 54 Codice della Strada).

Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per autoveicoli in genere, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa,

inferiore a € 3.000.000 per ogni sinistro, € 2.500.000 per i danni a persone ed € 500.000 per i danni a cose.

Si applicano i premi previsti per gli autocarri, conto proprio, di peso complessivo a pieno carico da oltre 12 fino a 36 t incluse, ridotti del 40 %.

Si applica la classe di riferimento Bonus/Malus 10 (CU 14) in caso di targa prova di nuovo rilascio.

In caso di contratto proveniente da altra Compagnia, quindi con presentazione di attestato di rischio, si farà riferimento alla classe interna RSA come da tabella di corrispondenza relativa al settore IV.

Per le annualità successive si applicano le regole evolutive previste per il settore IV.

b) *Motoveicoli e ciclomotori* (art. 52 e 53 Codice della Strada).

Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per soli motocicli, motocarri, ciclomotori, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore a € 3.000.000 per ogni sinistro, € 2.500.000 per i danni a persone ed € 500.000 per i danni a cose.

Si applicano i premi previsti per motocarri di cilindrata da oltre 150 fino a 250 cc., aumentati del 16%.

Si applica la classe di riferimento Bonus/Malus 10 (CU 14) in caso di targa prova di nuovo rilascio.

In caso di contratto proveniente da altra Compagnia, quindi con presentazione di attestato di rischio, si farà riferimento alla classe interna RSA come da tabella di corrispondenza relativa al settore IV.

Per le annualità successive si applicano le regole evolutive previste per il settore IV.

c) *Rimorchi in genere* (art. 56 Codice della Strada) - Rischio statico.

Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per rimorchi in genere, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore a € 3.000.000 per ogni sinistro, € 2.500.000 per i danni a persone ed € 500.000 per i danni a cose.

Si applica il 2% dei premi previsti per gli autocarri da oltre 12 fino a 36 t inclusi, conto proprio, con il minimo di € 15 anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno.

Si applica la classe di riferimento Bonus/Malus 10 (CU 14) in caso di targa prova di nuovo rilascio.

In caso di contratto proveniente da altra Compagnia, quindi con presentazione di attestato di rischio, si farà riferimento alla classe interna RSA come da tabella di corrispondenza relativa al settore IV.

Per le annualità successive si applicano le regole evolutive previste per il settore IV.

In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

*La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.*

d) *Macchine operatrici* (art. 58 Codice della Strada)

Si applica quanto stabilito dalla precedente lettera a).

e) *Macchine agricole* (art. 57 Codice della Strada)

Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per macchine agricole, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore a € 3.000.000 per ogni sinistro, € 2.500.000 per i danni a persone ed € 500.000 per i danni a cose.

Si applicano i premi previsti per le assicurazioni di RC per il rischio della circolazione di macchine agricole (conto proprio).

### **9) Veicoli circolanti con targa provvisoria e muniti di foglio di via** (art. 17, primo comma, del Regolamento di Esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973)

Per i veicoli che circolano con targa provvisoria e muniti di foglio di via può essere stipulata assicurazione esclusivamente con durata corrispondente al periodo di validità del predetto foglio di via, comunque non superiore a 60 giorni (art. 99 Codice della Strada). Il premio da applicare è:

a) *Per i settori I e II:*

- pari al 15% del premio annuo di tariffa "Bonus/Malus" calcolato con riferimento alla classe di ingresso. Non si applicano le regole evolutive di cui alla Condizione Speciale F).

Qualora per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati l'ufficio provinciale della M.C.T.C. rilasci foglio di via di durata superiore a 60 giorni, il premio da applicare è quello previsto dalla norma 3 (rischi di durata inferiore all'anno).

b) *Per il settore III:*

- pari al 15% del premio base indipendentemente dal numero dei posti.

c) *Per tutti gli altri settori:*

- pari al 15% del relativo premio annuo di tariffa fissa o, dove previsto, al 15% del premio annuo di tariffa Bonus/Malus, calcolato con riferimento alla classe di ingresso del rispettivo settore tariffario. Non si applicano le regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali F1) e F2).

### **10) Veicoli targati C.R.I.**

Si applicano i premi della zona territoriale di Roma Comune Capoluogo.

### 11) Veicoli immatricolati all'estero

Per i veicoli immatricolati in stati esteri diversi da quelli dell'UE, possono essere stipulate unicamente polizze di durata non superiore a giorni 45.

Deve essere applicata la maggiorazione di premio prevista alla norma 3.

### 12) Veicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose

(art. 53, lett. c e art. 54 lett. c Codice della Strada)

- a) Per autoveicoli destinati a trasporto promiscuo (persone e cose) di peso complessivo a pieno carico sino a 6 t e capaci di contenere al massimo 9 posti (compreso quello del conducente), si applicano le forme tariffarie del Settore I (autovetture) e i premi previsti dallo stesso settore per i corrispondenti scaglioni di potenza e provincia di residenza o sede legale dell'Intestatario al P.R.A..
- b) Per motoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose si applicano i premi previsti per i motocicli di pari cilindrata.

### 13) Veicoli di interesse storico o collezionistico/veicoli d'epoca (Rischio riservato alla Direzione)

È possibile stipulare contratti a copertura di veicoli appartenenti ad una delle seguenti categorie:

1. veicolo di interesse storico o collezionistico, come definito dall'articolo 60 comma 4 del Codice della strada, iscritto ai registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, storico FMI;
2. veicolo d'epoca, come definito dall'art. 60, comma 2 del Codice della Strada, iscritto al Centro Storico del Dipartimento per i Trasporti Terrestri;

in una delle seguenti forme:

#### a) Contratti con durata di 10 giorni

Possono essere stipulate assicurazioni con massimale di € 3.650.000 unico con applicazione del premio fisso di € 15 per i motocicli e di € 20 per gli altri veicoli.

#### b) Contratti con durata annuale

Per i veicoli per i quali siano trascorsi almeno 30 anni dalla data di prima immatricolazione, possono essere stipulate assicurazioni di durata annuale con massimale di € 3.650.000 unico con applicazione del premio fisso di € 100 imponibile indipendentemente dalla provincia di residenza dell'intestatario al P.R.A.

Per i veicoli per i quali siano trascorsi tra 20 e 29 anni dalla data di prima immatricolazione verrà applicato un sovrappremio del 100%.

All'atto della stipulazione il Contraente deve esibire l'attestazione di iscrizione del mezzo in uno dei registri

citati nella presente norma.

Possono essere assicurati con contratti di durata annuale, applicando i sovrappremi sotto indicati, anche i veicoli non iscritti nei registri menzionati al precedente punto I purché siano trascorsi almeno 20 anni dalla data di prima immatricolazione ed il proprietario sia iscritto ad un Club di amatori e collezionisti di veicoli di interesse storico o collezionistico, anche se non riconosciuto dall'ASI, purché regolarmente costituito ai sensi delle disposizioni di legge vigenti per le associazioni di diritto privato:

- veicoli non iscritti nei registri menzionati al precedente punto I per i quali siano trascorsi almeno 30 anni dalla data di prima immatricolazione: sovrappremio del 50%
- veicoli non iscritti nei registri menzionati al precedente punto I per i quali siano trascorsi tra 20 e 29 anni dalla data di prima immatricolazione: sovrappremio del 150%

In tutti i casi:

- se l'assicurazione è riferita ad un veicolo appartenente al settore di tariffa I l'assicurazione è obbligatoriamente prestata nella forma a "Guida Esperta" di cui al successivo punto 24;
- l'assicurazione è prestata con franchigia fissa ed assoluta di € 60 per ogni sinistro;
- l'utilizzo del veicolo oggetto di garanzia dovrà essere saltuario e comunque non legato alla quotidiana e/o sistematica attività lavorativa.
- in polizza deve essere richiamata la Condizione Speciale S.

### 14) Assicurazioni di secondo rischio

Non è consentita la stipulazione di contratti per la copertura di secondi rischi, nemmeno da parte della Compagnia detentrica del primo rischio.

### 15) Veicoli a motore soggetti all'obbligo di assicurazione non contemplati in alcun settore di tariffa - Rischi con carattere di particolarità od eccezionalità (art. 26 del Regolamento di Esecuzione della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 e successive modificazioni).

#### (Rischio riservato alla Direzione)

Per tali rischi, la tariffazione dovrà essere richiesta di volta in volta alla Direzione della Compagnia.

Non essendo ammesso il tacito rinnovo, in polizza deve essere inserita la seguente clausola:

*A deroga dell'art. A4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il contratto cesserà alla sua naturale scadenza.*

### 16) Alienazione del veicolo (art. 171 CdA)

#### a) Sostituzione con altro veicolo. Conguaglio del premio.

Nel caso di sostituzione del veicolo assicurato per alienazione

(documentata da attestazione del P.R.A.), consegna in conto vendita (comprovata da idonea documentazione), demolizione o esportazione (documentata da attestazione del P.R.A. che certifichi la riconsegna della carta di circolazione e della targa di immatricolazione), il Contraente potrà chiedere che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo:

- di proprietà dello stesso intestatario al P.R.A.;
  - di proprietà del Coniuge in regime di comunione dei beni.
- In tal caso previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale carta verde relativi al veicolo sostituito, si procede al conguaglio del premio dell'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione.

Nel caso di consegna in conto vendita del veicolo assicurato, qualora l'incarico in conto vendita non dovesse andare a buon fine e l'Assicurato dovesse perciò rientrare in possesso del veicolo, dovrà essere stipulato un nuovo contratto e lo stesso veicolo potrà essere assicurato nella classe di ingresso RSA 13, CU 14.

b) *Cessione del contratto.*

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione, la Compagnia, previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto, che sarà assegnato alla classe RSA risultante dall'applicazione delle regole di ingresso.

La Compagnia pertanto non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

Se l'acquirente del veicolo documenti di essere già Contraente di polizza riguardante altro veicolo da lui alienato senza cessione della polizza relativa, l'Impresa assicuratrice del veicolo ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta. Quest'ultima sarà annullata senza restituzione di premio dal giorno in cui l'acquirente abbia restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno, documentando altresì l'avvenuto trasferimento sul veicolo acquistato dell'assicurazione già in corso a proprio nome per il veicolo sostituito. Non si applica la maggiorazione prevista dalla norma 3.

**17) Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato** (art. 103 Codice della Strada)

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo come previsto dall'art. 103 del Codice della Strada - documentata da attestazione del P.R.A., di un centro di raccolta autorizzato ovvero di un concessionario o succursale di casa costruttrice certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione - viene restituita la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

Per i contratti di durata inferiore all'anno non si procede alla restituzione della maggiorazione di cui alla norma 3.

Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla sospensione del contratto, il premio corrisposto e non usufruito verrà restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta alla Compagnia della cessazione di rischio.

**18) Attestazione dello stato di rischio** (art. 134 CdA e art. 6 DPR 16.01.1981, n. 45)

Almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto di assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile verso terzi, qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato, la Compagnia deve trasmettere al Contraente o, se persona diversa, al proprietario del veicolo (ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio, al locatario in caso di Leasing) una "attestazione" che contenga

- la denominazione della Compagnia;
- il nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza per la quale l'attestazione viene rilasciata;
- il numero dei sinistri pagati, anche a titolo parziale, nel corso degli ultimi cinque anni, con distinta indicazione:
  - del numero dei sinistri con responsabilità principale;
  - del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'Assicurato, con indicazione della relativa percentuale;
- gli importi delle franchigie richiesti all'Assicurato e da questi non corrisposti;
- nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso

del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza della Compagnia e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;

- nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un'autovettura e sia stato stipulato sulla base della clausola "Bonus/Malus", la classe di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, alla classe di merito di "conversione universale" (CU) determinata secondo la scala "Bonus/Malus" di cui al provvedimento CIP n. 10 del 5 maggio 1993;
- nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un autocarro, un motociclo od un ciclomotore e sia stato stipulato sulla base della clausola "Bonus/Malus", la classe di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, alla classe di merito di "conversione universale" (CU) di cui al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006;
- i dati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore;
- la segnalazione che l'attestazione di rischio sia relativa ad un contratto di assicurazione che ha beneficiato della classe di merito di un precedente contratto a favore di un ulteriore veicolo - della medesima tipologia del veicolo già assicurato - acquistato dallo stesso proprietario o da un suo familiare convivente (ai sensi ed alle condizioni dell'art. 134, comma 4 bis del codice delle assicurazioni).

**L'attestazione deve essere rilasciata anche:**

- nel caso di tacito rinnovo del contratto;
- quando in corso di contratto si sia verificato il furto o l'esportazione definitiva o la consegna in conto vendita o la demolizione o la cessazione definitiva della circolazione;
- in qualsiasi momento entro 15 giorni dalla richiesta dell'avente diritto.

**In ogni caso l'attestazione è quella relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso.**

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla "delegataria".

La Compagnia non rilascia l'attestazione nel caso di:

- a) sospensione di garanzia nel corso del contratto;
- b) contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno o **se di durata superiore all'anno (anno più rateo) alla scadenza del rateo;**
- c) contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- d) contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, **tranne che nei casi sopra citati per i quali è espressamente previsto il rilascio dell'attestazione;**
- e) cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Compagnia che l'ha rilasciata.

È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

### **19) Rischi derivanti dalla proprietà dei veicoli locati in leasing (Rischio riservato alla Direzione)**

È ammessa la stipulazione di contratti per rischi derivanti, alle società di leasing, dalla proprietà dei veicoli locati.

La stipulazione di detta garanzia complementare a quella di legge è subordinata all'esistenza di polizze contratte dai locatari per la circolazione dei veicoli, ai sensi di legge, per tutta la durata del leasing, che prevedano appendice di vincolo di privilegio a favore della società di leasing.

È ammessa l'assicurazione dei rischi conseguenti a:

- 1) inoperatività del contratto stipulato dal locatario a causa di:
  - a) mancato pagamento del premio alle scadenze convenute;
  - b) mancato rinnovo del contratto nel caso in cui, cessata la locazione, il locatario non riconsegna il veicolo;
  - c) eccezioni derivanti dal contratto stesso (esclusa quella per franchigia) che diano luogo a rivalsa nei confronti della società di leasing;
- 2) insufficienza dei massimali previsti dal contratto stipulato dal locatario; l'assicurazione è prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali;
- 3) insufficienza dei massimali minimi fino a concorrenza dei quali è prevista la copertura, in caso di liquidazione coatta dell'Impresa con la quale il locatario ha stipulato il contratto; l'assicurazione è prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali minimi.

L'assicurazione dei rischi derivante dalla proprietà dei veicoli locati in leasing non assolve l'obbligo di legge per cui non si fa luogo ad emissione né di certificato né di contrassegno.

Dato il carattere di particolarità dei rischi si procede alla tariffazione di volta in volta. I contratti possono essere stipulati soltanto per una durata di 12 mesi. Non è ammesso il tacito rinnovo. In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

*A deroga dell'art. A4 delle Condizioni Generali di Assicurazione il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza.*

### **20) Carta Verde**

È il certificato internazionale di assicurazione, rilasciato sotto l'autorità dell'UCI (Ufficio Centrale Italiano), che consente al veicolo assicurato di circolare in un Paese estero in ottemperanza

alle disposizioni sull'assicurazione RC Auto obbligatoria vigenti nel Paese visitato.

L'emissione del documento, che non è consentita per le coperture temporanee inferiori a 15 giorni, è gratuita e la sua durata coincide con quella della polizza a cui è associato.

La carta verde è operante per tutti i paesi indicati sul documento, con esclusione di quelli le cui sigle sono cancellate con una croce.

L'assicurazione non opera nei Paesi che non aderiscono al sistema Carta Verde, per recarsi nei quali sarà necessario assicurarsi localmente, e non è necessaria nei Paesi dell'Unione Europea ed in alcuni altri Stati con i quali esistono accordi di garanzia reciproca (per consultare l'elenco [www.ucimi.it/cartaverde.asp](http://www.ucimi.it/cartaverde.asp)).

## Capo II - Norme relative ai settori I e II

### 21) Definizioni

I presenti settori disciplinano le assicurazioni di veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed al trasporto promiscuo di persone e cose elencate all'art. 54, lett. a) e c) del Codice della Strada.

A tali veicoli, ai fini tariffari, vengono applicati, oltre al coefficiente legato alla classe di merito, i seguenti fattori di personalizzazione per:

- Provincia di Residenza dell'intestatario al P.R.A.
- Alimentazione e potenza in kW
- Marca autoveettura
- Tipo carrozzeria
- Età del veicolo
- Età e sesso intestatario al P.R.A.
- Tipo Guida
- Anzianità della patente di guida italiana o equiparata\*
- Massimale assicurato

I relativi coefficienti sono riportati nelle tabelle pubblicate a pag. 43 e S.S..

### 22) Applicazione sconto per Anni di Permanenza con RSA

Ad ogni rinnovo consecutivo successivo al primo, a condizione che il Contraente ed il proprietario (Intestatario al P.R.A.) del veicolo assicurato rimangano gli stessi, il premio di rinnovo viene calcolato applicando i coefficienti contenuti nella seguente tabella:

Rinnovo	Coefficiente
1° rinnovo annuale	1,00
2° rinnovo annuale	1,00
3° rinnovo annuale	0,99
4° rinnovo annuale	0,98
5° rinnovo annuale	0,97
6° rinnovo annuale	0,96
7° rinnovo annuale	0,95
8° rinnovo annuale	0,94
9° rinnovo annuale	0,93
10° rinnovo annuale	0,92
11° rinnovo annuale	0,91

### 23) Maggiorazione di premio per Veicoli alimentati a GPL e Metano

Il premio per i veicoli alimentati a GPL e Metano è pari a quello previsto per veicoli di analoghe caratteristiche alimentati a benzina, aumentato del 5%.

### 24) Tipo Guida (norma valida esclusivamente per veicoli appartenenti al Settore I)

La garanzia RCA è prestata nella forma espressamente

\* è equiparata alla patente italiana quella Europea rilasciata ai sensi della Direttiva 91/439/CEE e successive modifiche.

richiamata nella scheda di polizza, scelta fra quelle che seguono:

#### **Tipo Guida A) Guida Libera**

Se il contratto è stipulato nella forma a "guida libera", la garanzia è pienamente operante indipendentemente dall'età del Conducente.

#### **Tipo Guida B) Guida Esperta**

Se il contratto è stipulato nella forma a "guida esperta", la garanzia è pienamente operante **esclusivamente quando alla guida del veicolo si trovi il proprietario o un qualsiasi conducente di età non inferiore a 26 anni compiuti ed in possesso della patente di guida da almeno due anni**. Qualora, al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi un conducente diverso da quelli abilitati, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, **la Compagnia si rivarrà nei confronti dell'Assicurato fino ad un massimo di € 3.000,00**. Tale rivalsa non si applicherà qualora l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità, o quando alla guida vi sia un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso.

#### **Tipo Guida C) Guida 50+**

Se il contratto è stipulato nella forma "guida 50+", la garanzia è pienamente operante **esclusivamente quando alla guida del veicolo si trovi il proprietario o un qualsiasi conducente di età non inferiore a 50 anni compiuti**.

Qualora, al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi un conducente diverso da quelli abilitati, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, **la Compagnia si rivarrà nei confronti dell'Assicurato fino ad un massimo di € 1.000,00 nel caso in cui alla guida del veicolo si trovi un conducente di età non inferiore a 26 anni compiuti ed in possesso della patente di guida da almeno due anni, e fino ad un massimo di € 3.000,00 in tutti gli altri casi**. Tale rivalsa non si applicherà qualora l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità, nel caso in cui il veicolo sia guidato dal coniuge dell'Assicurato (purché di età non inferiore a 40 anni compiuti), o da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso.

#### **25) Autovetture da noleggio con conducente ed autotassametri (Rischio riservato alla Direzione)**

L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale portati con sé dai terzi trasportati.

Si applicano i premi previsti per le autovetture di pari potenza effettiva in kW e provincia di residenza dell'Intestatario al P.R.A., aumentati del 80%.

In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva B).

#### **26) Locazione di autovetture senza conducente**

L'assicurazione può essere prestata solo a locatori che siano muniti di prescritta licenza per la locazione di autovetture senza conducente.

Si applica il premio previsto per autovetture in servizio privato, aumentato del 70%.

#### **27) Autovetture con traino - Rischio della circolazione**

- a) I premi di tariffa sono comprensivi dell'estensione gancio traino per le autovetture che trainano rimorchi identificati con targa propria (caravan, carrello tenda, carrello porta imbarcazioni e simili).  
Per i rimorchi deve essere comunque stipulata assicurazione ai sensi della della successiva norma 28.
- b) Per il traino di "carrelli appendice" a non più di 2 ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 56 del Codice della Strada), non si applica alcun sovrappremio. I carrelli appendice, facendo parte integrante del veicolo trainante, non sono identificati con targa propria.

#### **28) Rimorchi di autovetture - Rischio statico**

Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato il premio fisso di € 50 per la combinazione di massimali € 3.000.000 per sinistro € 2.500.000 per danni a persone e € 500.000 per danni a cose, prescindendo dalla provincia di residenza dell'Intestatario al P.R.A., anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno. Per i massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalla tariffa.

Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio. In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

*La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.*

Per i "carrelli appendice" di cui al punto b) della norma 27, non trattandosi di rimorchi ma di parte integrante dell'autoveicolo trainante, non si emette per il rischio statico né polizza né certificato e contrassegno.

### 29) Autovetture adibite a scuola guida (art. 335 del Regolamento del Codice della Strada)

Si applica il corrispondente premio delle autovetture in servizio privato di uguale potenza e provincia di residenza o della sede legale dell'Intestatario al P.R.A..

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente, anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva A).

### 30) Autovetture aziendali adibite a servizio privato in uso a dipendenti o collaboratori

È ammessa la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di società regolarmente costituite proprietarie o locatarie (leasing) di autovetture date in uso a dipendenti o collaboratori, in conseguenza di inoperatività della garanzia nei casi di:

- conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore ad eccezione dei casi in cui il sinistro si verifichi durante l'operatività del provvedimento di sospensione o del ritiro della patente, o in cui il conducente non abbia regolarmente conseguito il rilascio della patente stessa;

L'assicurazione non è operante nel caso in cui la società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione tranne nel caso in cui i terzi siano trasportati contro la loro volontà;
- nel caso di autovettura guidata da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.L. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni.

Si applica un aumento del 5% sul premio dell'autovettura.

In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva D).

### 31) Scuolabus - Miniscuolabus

Per i veicoli di capienza fino a 9 posti adibiti al trasporto di studenti che, per effetto del trasporto specifico ottengano l'autorizzazione per un numero di posti superiore a 9, si applicano i premi previsti dalla norma 40 del Settore III (Autobus).

### 32) Tariffe applicabili

#### a) "Bonus/Malus"

La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione Speciale F) che

deve essere richiamata in polizza.

#### b) Franchigia fissa ed assoluta

#### (Rischio riservato alla Direzione)

Possono essere pattuite le seguenti franchigie fisse ed assolute così come indicate nelle tabelle di cui a pag. 66:

- franchigia di € 60;
- franchigia di € 120;
- franchigia di € 180.

Qualora il contratto si riferisca a veicolo immatricolato per la prima volta oppure a veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. ovvero a veicolo assicurato dal cessionario alla naturale scadenza del contratto ceduto a seguito di voltura al P.R.A., i premi dovranno essere maggiorati, per la sola prima annualità (compresa l'eventuale frazione iniziale), delle percentuali previste dalla tabella sotto riportata o in corrispondenza della classe di merito I4 "Bonus/Malus".

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "Bonus/Malus" i premi possono essere pattuiti nelle misure sopra indicate solamente se dall'attestazione sullo stato del rischio relativa al precedente contratto risulta l'assegnazione di quest'ultimo, per l'annualità successiva, alla classe I3 o ad una delle classi di Bonus di cui alla tabella di merito della clausola "Bonus/Malus". I predetti premi dovranno invece essere maggiorati, per la sola prima annualità, delle percentuali indicate nella tabella sotto riportata qualora dall'attestazione risulti l'assegnazione del precedente contratto ad una delle classi di "Malus" della stessa tabella di merito.

In caso di mancata presentazione dell'attestazione del rischio o dell'appendice di cessione del contratto di cui alla norma I6, il premio deve essere maggiorato nella misura massima sottoindicata.

In polizza deve essere richiamata la Condizione Speciale E).

### MAGGIORI PERCENTUALI DEI PREMI

Classe di assegnazione	Aumento percentuale del premio
I4	10%
I5	20%
I6	30%
I7	40%
I8	50%

### 33) Passaggio di tariffa

Il passaggio da una formula tariffaria ad altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto.

## Capo III - Norme relative al settore III

### 34) Definizioni

Il presente settore disciplina le assicurazioni di autobus e filobus. Sono "autobus" e "autosnodati" i veicoli destinati al trasporto di persone con più di 9 posti, compreso quello del conducente (art. 54, lett. b) e l) del Codice della Strada).

Sono "filobus" i veicoli a motore elettrico, non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione, destinati al trasporto di persone ed equipaggiati con più di 9 posti compreso quello del conducente (art. 55 del Codice della Strada). I posti aggiuntivi (strapuntini) ed i posti di servizio devono essere compresi nel computo complessivo dei posti quando sono indicati nella carta di circolazione o in un documento di autorizzazione all'uso rilasciato dalle Autorità competenti.

NOTA:

Qualora il numero complessivo dei posti a sedere ed in piedi, indicato dalla carta di circolazione, risulti superiore a 40 od inferiore a 30, si applica, per ogni posto eccedente ai 40 o in difetto rispetto ai 30 posti, l'aumento o la detrazione dell'importo del singolo posto, corrispondente all' 1,50% del premio base del massimale prescelto.

### 35) Autobus con rimorchio

Quando sia dichiarato in polizza che i veicoli trainano rimorchi si applica, per il rischio della circolazione, oltre al premio della motrice, un sovrappremio per ulteriori 30 posti.

Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata garanzia ai sensi della successiva norma 36.

### 36) Rimorchi - Rischio statico

Per ogni rimorchio identificato deve essere stipulata polizza separata ed applicato un premio pari al 2% di quello previsto per un autobus avente un numero di posti uguale a quello del rimorchio considerato, col minimo di € 28 anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno.

Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso.

La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio.

In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

*La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da*

*manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.*

### 37) Autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone (art. 82, 6° comma, Codice della Strada)

Per gli autocarri e gli eventuali rimorchi eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone in servizio continuativo, si applica il premio relativo agli autobus, o rimorchi di corrispondente capienza, con un aumento del 10%.

### 38) Autobus e filobus in servizio pubblico urbano (Rischio riservato alla Direzione)

Quando il servizio comprenda inscindibilmente linee urbane vere e proprie con percorsi anche extraurbani od infraurbani in proporzione non rilevante e comunque di lunghezza non superiore a 30 km dal capolinea urbano, i rischi relativi a questi ultimi saranno assimilati a quelli urbani.

- Per autobus e filobus circolanti in comuni fino a 300.000 abitanti, si applicano i premi previsti dal Settore III.
- Per autobus e filobus circolanti in comuni di oltre 300.000 abitanti, rilevata la disomogeneità del rischio, si procede alla tariffazione richiedendo l'importo del premio alla Direzione.

Ne consegue che i relativi contratti non potranno avere durata superiore ad un anno più frazione di anno (quando si tratti di sola frazione iniziale).

Non è ammesso il tacito rinnovo; nelle polizze deve quindi essere inserita la seguente clausola:

*A deroga dell'art. A4 delle Condizioni Generali di Assicurazione il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza.*

### 39) Autobus e filobus in servizio di linea extra-urbano (Rischio riservato alla Direzione)

Per i veicoli specificamente autorizzati al trasporto di persone in piedi il premio deve essere calcolato in base al numero di posti a sedere ed in piedi indicato dalla carta di circolazione.

### 40) Autobus adibiti a servizio di alberghi, di istituti religiosi, di cura, miniscuolabus, scuolabus (art. 2 D.M. 18 aprile 1977), autobus ed autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone ed esclusivamente destinati a rilevare o restituire a domicilio il personale dipendente da aziende od enti ed autoveicoli speciali per portatori di handicap con più di 9 posti

Si applicano i premi riferiti agli autobus di uguale capienza in posti, ridotti del 25%.

#### 41) Autobus adibiti esclusivamente a scuola guida

Si applica il premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus extraurbani, ridotto del 65%.

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva A).

Quando sia dichiarato in polizza che l'autobus traina rimorchio si applica, per il rischio della circolazione, oltre il premio di cui sopra, un sovrappremio pari al 2% del premio stesso.

Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della precedente norma 36 senza applicazione di riduzioni.

#### 42) Treni lillipuziani (su ruote gommate) veicolo ad uso speciale ai sensi dell'art. 203 del D.P.R. 495/92

Si applica il premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus extra-urbani della 1<sup>a</sup> zona territoriale, ridotto del 65%.

#### 43) Tariffe applicabili

a) *Tariffa fissa.*

b) *Franchigia fissa ed assoluta.*

Le tariffe per franchigia fissa ed assoluta di € 130, € 260 e € 520 si ottengono applicando sui premi della tariffa fissa relativi ad ogni combinazione di massimali prescelta, i seguenti sconti:

- franchigia di € 130 sconto del 10%;
- franchigia di € 260 sconto del 17%;
- franchigia di € 520 sconto del 29%.

In polizza deve essere richiamata la Condizione Speciale E).

#### 44) Terzi trasportati

L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale, portati con sé dai terzi trasportati.

In polizza deve essere sempre richiamata la Condizione Aggiuntiva B).

#### 45) Passaggio di tariffa

Il passaggio da una formula tariffaria ad altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto.

#### 46) Personalizzazione per provincia di residenza dell'intestatario al P.R.A. (valida per autobus in servizio di linea extra-urbano, da turismo e da noleggio o ad uso privato)

Il premio di tariffa è soggetto all'applicazione dei coefficienti riportati nella tabella pubblicata a pagina 43 e S.S..

## Capo IV - Norme relative al settore IV

### 47) Definizioni

Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore e di rimorchi destinati al trasporto di cose, elencati agli artt. 52, 53, lett. d), e), f), g), h); 54 lett. d), e), f), g), h), i), m), n) e 56, lett. b), c), d), f), del Codice della Strada.

Nelle norme che seguono con i termini "autobotti" ed "autocisterne" sono designati i veicoli specificamente attrezzati per il trasporto di liquidi o di gas, con botti o cisterne incorporate.

Nel caso in cui la carta di circolazione indichi un "peso" al limite potenziale, il peso complessivo a pieno carico da considerare ai fini della determinazione dello scaglione tariffario cui assegnare il veicolo è quello che risulta in base a tale limite potenziale; qualora invece la carta di circolazione indichi la "portata" al limite potenziale (non il "peso"), per ottenere il peso complessivo a pieno carico deve essere aggiunta a tale portata la tara.

Ai sensi delle disposizioni ministeriali si intendono per (tra parentesi è indicata - se diversa - la definizione equivalente presente nelle precedenti edizioni della tariffa)

- **veicolo adibito a trasporto specifico:**

furgone isoteramico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani (ex trasporti immondizie, nettezza urbana in genere); cisterne per il trasporto di liquidi o liquami (ex veicoli per trasporto acqua potabile, auto spurghi); cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti; telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; telai con selle per il trasporto di coils; betoniere (ex autobetoniere); carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR (european agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road) o di normative comunitarie in proposito; carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; furgoni blindati per il trasporto valori; altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

- **veicolo adibito ad uso speciale**

trattrici stradali (ex trattori stradali destinati esclusivamente al

traino di rimorchi e semirimorchi); autospazzatrici; auto spazzaneve; autopompe (ex autopompe, idrovore); autoinnaffiatrici; autoveicoli attrezzi (ex carri attrezzi, officine mobili); autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche (ex autoscale); autoveicoli gru (ex grues autocarrate (su mezzi non idonei a portare carico utile proprio)); autoveicoli per il soccorso stradale (ex carri attrezzi, officine mobili); autoveicoli con pedana o cestello elevabile (ex autotorri); auto sgranatrici; auto trebbiatrici; autoambulanze (ex autolettighe ed autoambulanze); auto funebri (ex trasporti funebri); autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti (ex trasporto carcerati); autoveicoli per disinfezioni (ex veicoli attrezzati per il servizio di disinfezione e disinfestazione); autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; autoveicoli per radio, televisione, cinema (ex veicoli per riprese cinematografiche e televisive); autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti (ex rappresentazioni teatrali, esposizioni e mostre (esclusa la vendita), bibliobus (esclusa la vendita), parchi di divertimento, circhi equestri e simili, veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri o di spettacoli viaggianti per il trasporto delle attrezzature); autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili (ex autoambulatori, autoemoteche autostazioni schermografiche); auto cappella (ex autocappelle per funzioni religiose); auto attrezzate per irrorare i campi; auto saldatrici; auto con installazioni telegrafiche; auto scavatrici; auto perforatrici (ex stazioni mobili di trivellazione); autosega (ex autoseghe); autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni (ex gruppi elettrogeni); autopompe per calcestruzzo (ex stazioni mobili per calcestruzzo); autoveicoli per uso abitazione (ex autocaravans (autoveicoli ad uso abitazione, autocase, campers)), autoveicoli per uso ufficio (ex autobanche, aulemobili); autoveicoli per uso officina; autoveicoli per uso negozio; autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento (ex laboratori per analisi chimiche, fisiche e batteriologiche, stazioni per rilievi sismici); altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

Sono assimilabili ad adibiti ad uso speciale i seguenti veicoli: auto molini, auto pigiatrici, auto compressori, auto catramatrici, presse auto.

Per taluni dei veicoli sopra riportati sono previste condizioni particolari di tariffazione, dettagliate negli articoli che seguono. Per i veicoli per cui non è previsto alcun regime speciale, il premio si calcola applicando la tariffa del settore di appartenenza per tipologia di veicolo, indipendentemente dalla classificazione dello stesso come adibito a trasporto specifico od uso speciale: ad esempio autosgranatrici; auto trebbiatrici ed auto attrezzate

per irrorare i campi saranno tariffate secondo le norme relative al settore VII (Macchine Agricole).

#### 48) Veicoli con rimorchio - Rischio della circolazione

a) Quando sia dichiarato in polizza che i veicoli trainano rimorchi:

- ad autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli per uso speciale o per trasporti specifici, si applica il premio previsto per autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli per usi speciali di peso complessivo a pieno carico corrispondente a quello della motrice aumentato del peso massimo rimorchiabile quale risulta dalla carta di circolazione; lo stesso criterio si adotta per i veicoli autorizzati al traino di caravans e simili.

Il premio conteggiato in base alla presente norma non può essere inferiore a quello applicabile alla sola motrice;

- a trattori muniti di "ralla" per il traino di semirimorchio (autoarticolati), si applica il premio previsto per autocarri, autobotti ed autocisterne di peso complessivo a pieno carico corrispondente alla tara del trattore con ralla aumentato del peso massimo rimorchiabile quali risultano dalla carta di circolazione;
- a mototrattori si applica un aumento del 5% sul premio del motoveicolo stesso.

Per i rimorchi dei veicoli di cui sopra deve essere inoltre stipulata garanzia ai sensi della successiva norma 49.

Per i caravans e simili si applica la norma 28 dei settori I e II.

b) Carrelli appendice

Per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 56 del Codice della Strada), non si applica alcun sovrappremio. I "carrelli appendice", facendo parte integrante del veicolo trainante, non sono identificati con targa propria.

Per la determinazione del premio si fa riferimento al solo peso complessivo a pieno carico del veicolo trainante.

#### 49) Rimorchi - Rischio statico

Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato un premio pari al 2% di quello previsto per un autocarro (autobotte o autocisterna) di peso complessivo a pieno carico uguale a quello del rimorchio considerato, con il minimo di € 38 anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno.

Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso. La corresponsione del

separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio.

In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

*La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.*

**50) Trasporto anche occasionale di merci pericolose lubrificanti e sostanze radioattive (Carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito - veicolo classificato adibito a Trasporto specifico ex art.203 DPR 495/1992)**

**(Rischio riservato alla Direzione)**

Per l'assicurazione di veicoli adibiti al trasporto di:

- liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili): si applica un sovrappremio del 25%;
- gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.) o di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.): si applica un sovrappremio del 100%.

Per i veicoli adibiti al trasporto di sostanze radioattive, la tariffazione dovrà di volta in volta essere richiesta alla Direzione della Compagnia.

**51) Estensione dell'assicurazione alle operazioni di carico e scarico (esclusi i veicoli di cui alle successive norme 57, 58, e 59)**

Nella garanzia sono comprese le operazioni di carico e scarico quali previste dalla Condizione Aggiuntiva C) che deve sempre essere richiamata in polizza.

**52) Autocarri adibiti al trasporto di persone**

- Per autocarri ed eventuali rimorchi eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone:
  - se in servizio continuativo si applicano le norme 37 e 44 del Settore III Autobus;
  - se in servizio occasionale si applica, per ogni giornata di rischio, il 2% del premio relativo agli autobus o rimorchi di corrispondente capienza aumentato del 10% salvo, ove il Contraente la richieda, l'applicazione della norma 3.
- Per gli autocarri destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose di peso complessivo a pieno carico sino a 6 t, si applica la norma 12.
- Per gli autocarri destinati al trasporto non contemporaneo di persone e cose di peso complessivo a pieno carico superiore a 6 t si applica la norma 37 del Settore III.

**53) Noleggio o locazione**

Per i veicoli dati a noleggio o locazione si applica:

- un sovrappremio dell'85% sui premi di tariffa per veicoli (autocarri, motocarri e ciclomotori per trasporto di cose) di peso complessivo a pieno carico fino a 6 t;
- il premio riferito al trasporto per conto terzi per i veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore.

**54) Autocarri adibiti esclusivamente a scuola guida (art. 335 del Regolamento del Codice della Strada)**

Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza o sede legale dell'Intestatario al P.R.A., ridotti del 50%.

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva A).

Quando sia dichiarato in polizza che l'autocarro traina rimorchio, il premio, nella misura di cui sopra, deve essere calcolato in base al peso a pieno carico della motrice più il peso massimo trainabile. Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della precedente norma 49.

**55) Autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco**

Per autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco ed a tal fine appositamente attrezzati ed autorizzati, si applicano i premi previsti per gli autocarri ed eventuali rimorchi (conto proprio o conto terzi) di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza o sede legale dell'Intestatario al P.R.A., ridotti del 50%.

In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

*Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale.*

**56) Trattori stradali destinati esclusivamente al traino di rimorchi e semirimorchi (art. 54 lett. e) Codice della Strada)**

- Quando i veicoli quali definiti all'art. 54, lett. e) del Codice della Strada siano muniti del solo gancio per il traino di rimorchi (art. 56, punto 2) del Codice della Strada) si applicano i premi previsti per gli autocarri (conto proprio o conto terzi) della corrispondente provincia di residenza o sede legale dell'Intestatario al P.R.A., di peso complessivo a pieno carico pari al peso complessivo del trattore e del peso massimo rimorchiabile, ridotti del 55%.  
Qualora il rimorchio trainato sia adibito al trasporto di merci pericolose e lubrificanti nella determinazione del premio

relativo al trattore stradale si applica la precedente norma 50.

- b) Se i veicoli sono muniti anche di "ralla" (traino di semirimorchio) si applica la norma 48, lett. a).

### 57) Veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici, compresi quelli targati C.R.I. per i quali sono previste particolari condizioni tariffarie

**Trasporto specifico** (tra parentesi la definizione equivalente presente nelle precedenti edizioni della tariffa)

- a) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani ( ex trasporti immondizie, nettezza urbana in genere), cisterne per il trasporto di liquidi o liquami (ex veicoli per trasporto acqua potabile, auto spurghi), betoniere (ex autobetoniere):

si applicano, quando si tratta di:

- veicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 6 t: i premi, previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza o sede legale dell'Intestatario al P.R.A., ridotti del 33%.  
Per i veicoli dati a noleggio o locazione, in luogo della predetta riduzione si applica un aumento del 25%;
- veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 6 t: i premi, previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza o sede legale dell'Intestatario al P.R.A., ridotti del 33%.  
Per i veicoli dati a noleggio o locazione, ovvero adibiti al trasporto per conto di terzi, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terzi.

**Uso Speciale** (tra parentesi la definizione equivalente presente nelle precedenti edizioni della tariffa)

- b) autoambulanze (ex autolettighe ed autoambulanze)  
Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza o sede legale dell'Intestatario al P.R.A., ridotti del 13%.
- c) autospazzatrici, autopompe (ex autopompe, idrovore), autoinnaffiatrici, autoveicoli attrezzi (ex carri attrezzi, officine mobili), autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche (ex autoscale), autoveicoli gru (ex grues autocarrate (su mezzi non idonei a portare carico utile proprio)), autoveicoli per il soccorso stradale (ex carri attrezzi, officine mobili), autoveicoli con pedana o cestello elevabile (ex autotorri), auto funebri (ex trasporti funebri), autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti (ex trasporto carcerati), autoveicoli per disinfezioni (ex veicoli attrezzati per il servizio di disinfezione e disinfestazione), autoveicoli per radio, televisione, cinema (ex Veicoli per riprese cinematografiche e televisive), autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti - escluso

quanto previsto al successivo punto d (ex Veicoli per riprese cinematografiche e televisive, rappresentazioni teatrali, esposizioni e mostre (esclusa la vendita), bibliobus (esclusa la vendita), parchi di divertimento, circhi equestri e simili), autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili (ex autoambulatori, autoemoteche, autostazioni schermografiche), auto cappella (ex autocappelle per funzioni religiose), auto perforatrici (ex stazioni mobili di trivellazione), autosega (ex autoseghe), autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni (ex gruppi elettrogeni), autopompe per calcestruzzo (ex stazioni mobili per calcestruzzo), autoveicoli per uso ufficio (ex autobanche, aulemobili), autoveicoli per uso officina (ex carri attrezzi, officine mobili), autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento (ex laboratori per analisi chimiche, fisiche e batteriologiche, stazioni per rilievi sismici), auto molini, auto pigiatrici, auto compressori, auto catramatrici, presse auto;

si applicano, quando si tratta di:

- veicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 6 t: i premi, previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza o sede legale dell'Intestatario al P.R.A., ridotti del 33%.  
Per i veicoli dati a noleggio o locazione, in luogo della predetta riduzione si applica un aumento del 25%;
- veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 6 t: i premi, previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza o sede legale dell'Intestatario al P.R.A., ridotti del 33%.  
Per i veicoli dati a noleggio o locazione, ovvero adibiti al trasporto per conto di terzi, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terzi.

- d) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti - utilizzati per il trasporto delle attrezzature o per uso abitazione (ex Veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri o di spettacoli viaggianti per il trasporto delle attrezzature o per uso abitazione)  
Per veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri o di spettacoli viaggianti, per il trasporto delle attrezzature o per uso abitazione, in quanto la particolare attività risulti dal "nullaosta di agibilità" rilasciato dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, compreso, ove del caso, il traino di "carri ordinari" nel rispetto delle norme vigenti in materia di traino, si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza o sede legale dell'Intestatario al P.R.A., ridotti del 40%.
- e) autoveicoli per uso abitazione (ex Autocaravans (autoveicoli ad uso abitazione, autocase, campers))

Si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso

complessivo a pieno carico e provincia di residenza o sede legale dell'intestatario al P.R.A., ridotti del 50%.

### 58) Tariffe applicabili

#### a) "Bonus/Malus"

La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione Speciale F2) che deve essere richiamata in polizza.

#### b) Franchigia fissa ed assoluta

Possono essere pattuite le seguenti franchigie fisse ed assolute:

per autoveicoli e relativi rimorchi:

- franchigia di € 130 sconto 2%;
- franchigia di € 260 sconto 9%;
- franchigia di € 520 sconto 15%;

per ciclomotori, motoveicoli e relativi rimorchi:

- franchigia di € 80 sconto 11%.

In polizza deve essere richiamata la Condizione Speciale E).

Per i veicoli già assicurati nella forma a "tariffa fissa", la franchigia può essere pattuita nelle misure sopraindicate solamente se dall'attestazione sullo stato del rischio relativa al precedente contratto non risulti l'applicazione del "Pejus".

In caso invece di applicazione del "Pejus", le predette misure delle franchigie dovranno essere maggiorate - fermo l'ammontare del premio - per la sola prima annualità degli importi indicati nella tabella sottoriportata.

### 60) Personalizzazione per provincia di residenza dell'intestatario al P.R.A. ed anzianità della patente

Il premio di tariffa è soggetto all'applicazione dei coefficienti riportati nelle tabelle pubblicate a pagina 43 e S.S. in ragione della provincia di residenza dell'intestatario al P.R.A. e dell'anzianità della patente di guida italiana o equiparata\*.

### MAGGIORAZIONE DELLE FRANCHIGIE

Franchigia base euro	Autocarri euro	Motocarri euro
80	-	50
130	120	-
260	180	-
520	200	-

Dette maggiorazioni non si applicano per i veicoli di prima immatricolazione o assicurati per la prima volta dopo voltura al P.R.A. per i quali deve essere presentata la carta di circolazione ed il foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.

In caso di mancata presentazione dei predetti documenti o della attestazione dello stato di rischio la franchigia deve essere maggiorata - per la sola prima annualità - nella misura suindicata.

### 59) Passaggio di tariffa

Il passaggio da una formula tariffaria ad altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto.

\* è equiparata alla patente italiana quella Europea rilasciata ai sensi della Direttiva 91/439/CEE e successive modifiche.

## Capo V - Norme relative al settore V

### 61) Definizioni

Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed al trasporto promiscuo di persone e di cose (quadricicli, elencati agli artt. 52 e 53, lett. a) b) e c) del Codice della Strada).

### 62) Motocicli e motocarrozette ad uso privato per i quali la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre al conducente

Si applicano i corrispondenti premi del Settore V ridotti del 33%, in quanto l'assicurazione non può comprendere la garanzia verso i terzi trasportati.

### 62 bis) Ciclomotori ad uso privato per i quali la carta di circolazione consente il trasporto di altre persone oltre al conducente

Si applicano i corrispondenti premi del Settore V aumentati del 30%.

### 63) Motocarrozette da noleggio con conducente o ad uso pubblico

L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale portati con sé dai terzi trasportati.

Si applicano i premi previsti per i motocicli ad uso privato di pari cilindrata e provincia di residenza o sede legale dell'Intestatario al P.R.A., aumentati del 35%.

In polizza deve essere sempre richiamata la Condizione Aggiuntiva B).

### 64) Locazione di ciclomotori, motocicli e motocarrozette senza conducente

L'assicurazione può essere prestata solo ai locatori che siano muniti della prescritta licenza per locazione di ciclomotori, motocicli e motocarrozette senza conducente.

Si applicano i premi dei ciclomotori e motocicli ad uso privato di pari cilindrata e provincia di residenza o sede legale dell'Intestatario al P.R.A., aumentati del 100%.

### 65) Motoslitte

Si applicano i premi previsti per i motocicli di pari cilindrata e facendo riferimento alla provincia di residenza o sede legale dell'Intestatario al P.R.A.

### 66) Motocicli adibiti esclusivamente a scuola guida (Art. 335 del Regolamento del Codice della Strada)

Si applicano i premi previsti per i motocicli ad uso privato, di pari cilindrata e provincia di residenza o sede legale dell'Intestatario al

P.R.A., compresa la riduzione del 33% se la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre il conducente.

### 67) Tariffe applicabili

*"Bonus/Malus"*

La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione Speciale FI) che deve essere richiamata in polizza.

Ai fini della determinazione del premio verranno applicati i coefficienti riportati nelle Tabelle pubblicate a pagina 43 e S.S. in ragione della marca del motociclo o ciclomotore assicurato e della provincia di residenza dell'intestatario al P.R.A., nonché per i motoveicoli, dell'anzianità della patente di guida italiana o equiparata\*.

\* è equiparata alla patente italiana quella Europea rilasciata ai sensi della Direttiva 91/439/CEE e successive modifiche.

## Capo VI - Norme relative al settore VI

### 68) Definizioni

Il presente settore disciplina le assicurazioni dei veicoli a motore indicati all'art. 58 del Codice della Strada. L'appartenenza del veicolo assicurato alla classe dei veicoli adibiti a trasporto specifico od uso speciale è determinata dall'art. 203 del D.P.R. 495/92.

### 69) Macchine operatrici, carrelli e mezzi sgombraneve (art. 58 - n. 2, lett. a), b) e c) Codice della Strada)

L'assicurazione può essere prestata solamente per i veicoli corredati dal certificato per circolare su strada previsto dall'art. 114 del Codice della Strada.

La garanzia comprende il rischio del traino di eventuali rimorchi.

### 70) Gatto delle nevi (veicolo a cingoli o a cingoli e pattini non classificabile come mezzo sgombraneve)

- Se adibito esclusivamente alla battitura di terreni innevati, si applicano i premi previsti per i rulli compressori;
- se adibito solo al trasporto di cose, si applicano i premi previsti per le assicurazioni relative ai veicoli a motore del Settore VI, aumentati del 100%;
- se adibito anche a trasporto di persone od a trasporto promiscuo di persone e cose, si applicano i premi previsti per le assicurazioni relative ai veicoli a motore del Settore VI, aumentati del 300%.

### 71) Macchine su cingoli

Si applica una riduzione del 25% sui premi di tariffa.

In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

*Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale.*

### 72) Macchine operatrici e carrelli trainati - Rischio statico

Per ogni rimorchio identificato con targa propria o telaio si applica la precedente norma 49.

In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

*La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.*

## Capo VII - Norme relative al settore VII

### 73) Definizioni

Il presente settore disciplina le assicurazioni dei veicoli a motore elencati all'art. 57 del Codice della Strada.

### 74) Macchine agricole

La garanzia comprende:

- i danni alle persone trasportate nel rispetto della normativa vigente;
- il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli.

Per i rimorchi deve inoltre essere stipulata garanzia ai sensi della successiva norma 75.

Per le macchine su cingoli o su ruote non gommate il premio di tariffa non comprende la garanzia per danni provocati alla pavimentazione stradale.

### 75) Rimorchi - Rischio statico

Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato un premio fisso di € 24 anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno.

Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso.

La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativo al rimorchio stesso.

In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

*La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.*

## Capo VIII - Norme relative ai natanti

### 76) Massimali di garanzia

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Compagnia presta l'assicurazione.

Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale la Compagnia è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

La prima combinazione di massimali prevista corrisponde ai minimi obbligatori.

### 77) Limiti di navigazione

La presente tariffa vale per l'assicurazione di responsabilità civile relativa a natanti naviganti nel Mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché nelle acque interne dei Paesi Europei.

### 78) Durata dei contratti

Tenuto conto della natura del rischio, il contratto non può avere durata diversa dall'anno.

Nel caso di contratti relativi a natanti locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore, è ammessa la stipulazione di contratti per periodi superiori all'anno di durata pari a quella del contratto di leasing od a quella di ammortamento, a condizione che il premio venga corrisposto in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing. Resta salvo quanto previsto dalla successiva norma 86.

### 79) Premio

I premi della tariffa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'Assicurato, ad eccezione del contributo al S.S.N. e delle imposte.

È ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi superiori all'anno per natanti locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore. Nel caso di:

- premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi: sconto dell'8%;
- premio anticipato di oltre 24 mesi: sconto del 12%.

Il premio deve essere riscosso dall'assicuratore anticipatamente in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing.

Non è ammesso il tacito rinnovo; nei contratti deve quindi essere inserita la seguente clausola:

*A deroga dell'art. A14 delle Condizioni Generali di Assicurazione natanti il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza.*

### 80) Sospensione in corso di contratto

Non è consentita la sospensione della garanzia in corso di contratto.

### 81) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi

Nel caso di più sconti tecnici e soprapremi, ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti.

### 82) Dati tecnici dei natanti

I dati tecnici dei natanti (potenza fiscale, dati di iscrizione o registrazione del natante, marchio e numero del motore, numero dei posti, ecc.) si desumono dai documenti rilasciati dall'autorità competente.

### 83) Alienazione del natante - sua sostituzione con altro natante - conguaglio del premio

Nel caso di alienazione del natante assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al natante alienato, chieda che la polizza stipulata per detto natante sia resa valida per altro natante di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio dell'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione.

Se l'acquirente di un natante ceduto dall'alienante con la relativa polizza, documenti di essere già Contraente di polizza riguardante altro natante da lui alienato senza cessione della polizza relativa, la Compagnia assicuratrice del natante ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta.

Quest'ultima sarà annullata senza restituzione di premio dal giorno in cui l'acquirente abbia restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno, documentando altresì l'avvenuto trasferimento sul natante acquistato dell'assicurazione già in corso a proprio nome per il natante sostituito.

### 84) Natanti soggetti all'obbligo di assicurazione non contemplati in alcun settore di tariffa - Rischi con carattere di particolarità od eccezionalità (Rischio riservato alla Direzione)

Per i rischi di cui sopra si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi del predetto articolo. Per i relativi contratti non è ammesso il tacito rinnovo. In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

*A deroga dell'art. A14 delle Condizioni Generali di Assicurazione natanti il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza.*

## Settore I

### 85) Definizioni

Il presente settore disciplina le assicurazioni delle imbarcazioni fino a 24 metri di lunghezza f.t. ad uso privato od adibiti alla navigazione da diporto.

### 86) Rischi di durata inferiore ad un anno per i soli natanti di potenza fiscale di oltre 90 C.V.

- Per garanzia limitata ad un periodo di 15 giorni consecutivi, si applica il premio annuo di tariffa, ridotto del 60%;
- per garanzia limitata ad un periodo di 4 mesi consecutivi, si applica il premio annuo di tariffa, ridotto del 20%.

### 87) Targhe in prova

Si applicano i premi previsti per i natanti da diporto o ad uso privato di potenza da oltre 90 fino a 150 C.V..

### 88) Natanti da noleggio con equipaggio

Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale aumentato del 50% (comprensivo del premio aggiuntivo per attività idrosciatoria).

### 89) Locazione di natanti senza equipaggio

Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale aumentato del 100% (comprensivo del premio aggiuntivo per attività idrosciatoria).

### 90) Natanti adibiti esclusivamente a scuola guida

Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale.  
L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.  
In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva A).

### 91) Moto d'acqua

Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale aumentato del 100%.

### 92) Hovercraft (aeronatante su cuscino d'aria mosso a propulsione aerodinamica)

Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza fiscale.

*La garanzia opera anche durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: La garanzia opera anche durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua.*

### 93) Danni a cose e ad animali di terzi non trasportati

Nel caso in cui l'assicurazione comprenda i danni a cose e ad animali di terzi non trasportati la garanzia è prestata con una Franchigia fissa ed assoluta di:

- € 155 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale fino a 90 C.V.;
- € 310 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale di oltre 90 C.V..

In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva B) ed indicata la misura della Franchigia.

### 94) Attività idrosciatoria - traino di paracadute ascensionale o di deltaplano

Quando sia dichiarato in polizza che il natante effettua attività idrosciatoria, traino di paracadute ascensionale o di deltaplano, si applicano, per ciascuna combinazione di massimali, i premi aggiuntivi riportati nella tabella Settore VIII - Natanti a pag. 84. In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva C).

### 95) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione

I limiti di navigazione possono essere estesi, con applicazione di un soprapremio del 10%, al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

### 96) Estensione giacenza a terra

Si applicano i corrispondenti premi dei natanti aumentati del 20%.

# INDICE NORME TARIFFARIE

<b>Massimali di garanzia</b>	Pag.	4	18) Attestazione dello stato di rischio	Pag.	10
<b>Capo I - Norme comuni a tutti i settori</b>			19) Rischi derivanti dalla proprietà dei veicoli locati in leasing - rischio R.D.	Pag.	11
1) Durata dei contratti	Pag.	6	20) Carta Verde	Pag.	11
2) Premio:			<b>Capo II - Norme relative ai settori I e II</b>		
a) frazionamento	Pag.	6	21) Definizioni	Pag.	12
b) veicoli locati in leasing o venduti ratealmente	Pag.	6	22) Applicazione sconto per Anni di Permanenza con RSA	Pag.	12
3) Rischi di durata inferiore ad un anno	Pag.	6	23) Maggiorazione di premio per Veicoli alimentati a GPL e Metano	Pag.	12
4) Sospensione in corso di contratto e successiva riattivazione	Pag.	7	24) Tipo Guida	Pag.	12
5) Applicazione degli sconti tecnici e dei sovrappremi	Pag.	7	25) Autovetture da noleggio con conducente ed autotassametri	Pag.	13
6) Dati relativi al veicolo e all'Intestatario al P.R.A. e documenti necessari per stipula del contratto	Pag.	7	26) Locazione di autovetture senza conducente	Pag.	13
7) Veicoli azionati elettricamente	Pag.	7	27) Autovetture con traino - Rischio della circolazione	Pag.	13
8) Targhe prova per:			28) Rimorchi di autovetture - Rischio statico	Pag.	13
a) Autoveicoli in genere	Pag.	7	29) Autovetture adibite a scuola guida	Pag.	14
b) Motoveicoli e ciclomotori	Pag.	8	30) Autovetture aziendali adibite a servizio privato in uso a dipendenti o collaboratori	Pag.	14
c) Rimorchi in genere	Pag.	8	31) Scuolabus - Miniscuolabus	Pag.	14
d) Macchine operatrici	Pag.	8	32) Tariffe applicabili	Pag.	14
e) Macchine agricole	Pag.	8	33) Passaggio di tariffa	Pag.	14
9) Veicoli circolanti con targa provvisoria e muniti di foglio di via	Pag.	8	<b>Capo III - Norme relative al settore III</b>		
10) Veicoli targati C.R.I.	Pag.	8	34) Definizioni	Pag.	15
11) Veicoli immatricolati all'estero	Pag.	9	35) Autobus con rimorchio	Pag.	15
12) Veicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose	Pag.	9	36) Rimorchi - Rischio statico	Pag.	15
13) Veicoli di interesse storico o collezionistico/veicoli d'epoca - rischio R.D.	Pag.	9	37) Autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone	Pag.	15
14) Assicurazioni di secondo rischio	Pag.	9	38) Autobus e filobus in servizio pubblico urbano	Pag.	15
15) Veicoli a motore soggetti all'obbligo di assicurazione non contemplati in alcun settore di tariffa - Rischi con carattere di particolarità od eccezionalità	Pag.	9	39) Autobus e filobus in servizio di linea extra-urbano	Pag.	15
16) Alienazione del veicolo	Pag.	9	40) Autobus adibiti a servizio di alberghi, di istituti religiosi, di cura, miniscuolabus, scuolabus, autobus ed autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone ed esclusivamente destinati a rilevare		
17) Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato	Pag.	10			

o restituire a domicilio il personale dipendente da aziende od enti ed autoveicoli speciali per portatori di handicap con piu di 9 posti	Pag.	15		
41) Autobus adibiti esclusivamente a scuola guida	Pag.	16	62) Motocicli e motocarrozette ad uso privato per i quali la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre al conducente	Pag. 21
42) Treni lillipuziani	Pag.	16	62 bis) Ciclomori ad uso privato per i quali la carta di circolazione consente il trasporto di altre persone oltre al conducente	Pag. 21
43) Tariffe applicabili	Pag.	16	63) Motocarrozette da noleggio con conducente o ad uso pubblico	Pag. 21
44) Terzi trasportati	Pag.	16	64) Locazione di ciclomotori, motocicli e motocarrozette senza conducente	Pag. 21
45) Passaggio di tariffa	Pag.	16	65) Motoslitte	Pag. 21
46) Personalizzazione per provincia di residenza dell'intestatario al P.R.A.	Pag.	16	66) Motocicli adibiti esclusivamente a scuola guida	Pag. 21
			67) Tariffe applicabili	Pag. 21
<b>Capo IV - Norme relative al settore IV</b>			<b>Capo VI - Norme relative al settore VI</b>	
47) Definizioni	Pag.	16	68) Definizioni	Pag. 22
48) Veicoli con rimorchio - Rischio della circolazione	Pag.	17	69) Macchine operatrici, carrelli e mezzi sgombraneve	Pag. 22
49) Rimorchi - Rischio statico	Pag.	17	70) Gatto delle nevi	Pag. 22
50) Trasporto anche occasionale di merci pericolose, lubrificanti e sostanze radioattive	Pag.	18	71) Macchine su cingoli	Pag. 22
51) Estensione dell'assicurazione alle operazioni di carico e scarico	Pag.	18	72) Macchine operatrici e carrelli trainati - Rischio statico	Pag. 22
52) Autocarri adibiti al trasporto di persone	Pag.	18	<b>Capo VII - Norme relative al settore VII</b>	
53) Noleggio o locazione	Pag.	18	73) Definizioni	Pag. 22
54) Autocarri adibiti esclusivamente a scuola guida	Pag.	18	74) Macchine agricole	Pag. 22
55) Autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco	Pag.	18	75) Rimorchi - Rischio statico	Pag. 22
56) Trattori stradali destinati esclusivamente al traino di rimorchi e semirimorchi	Pag.	18	<b>Capo VIII - Norme relative ai natanti</b>	
57) Veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici, compresi quelli targati C.R.I	Pag.	19	76) Massimali di garanzia	Pag. 23
58) Tariffe applicabili	Pag.	20	77) Limiti di navigazione	Pag. 23
59) Passaggio di tariffa	Pag.	20	78) Durata dei contratti	Pag. 23
60) Personalizzazione per provincia di residenza dell'intestatario al P.R.A. ed anzianità della patente	Pag.	20	79) Premio	Pag. 23
			80) Sospensione in corso di contratto	Pag. 23
<b>Capo V - Norme relative al settore V</b>			81) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi	Pag. 23
61) Definizioni	Pag.	21	82) Dati tecnici dei natanti	Pag. 23
			83) Alienazione del natante - sua sostituzione con altro natante - conguaglio del premio	Pag. 23

84) Natanti soggetti all'obbligo di assicurazione non contemplati in tariffa - rischi con carattere di particolarità od eccezionalità	Pag. 23
---	---------

#### Settore I

85) Definizioni	Pag. 24
86) Rischi di durata inferiore ad un anno per i soli natanti di potenza fiscale di oltre 90 C.V.	Pag. 24
87) Targhe in prova	Pag. 24
88) Natanti da noleggio con equipaggio	Pag. 24
89) Locazione di natanti senza equipaggio	Pag. 24
90) Natanti adibiti esclusivamente a scuola guida	Pag. 24
91) Moto d'acqua	Pag. 24
92) Hovercraft (aeronatante su cuscino d'aria mosso a propulsione aerodinamica)	Pag. 24
93) Danni a cose e ad animali di terzi non trasportati	Pag. 24
94) Attività idrosportiva - traino di paracadute ascensionale o di deltaplano	Pag. 24
95) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione	Pag. 24
96) Estensione giacenza a terra	Pag. 24

# CONDIZIONI AGGIUNTIVE VEICOLI A MOTORE

## A) Autoveicoli adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi, l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, **tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.**

## B) Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri, autovetture e motocarrozze date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus

La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.**

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

## C) Carico e scarico

La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, anche eseguite con mezzi o dispositivi meccanici di cui è munito il veicolo descritto in polizza, **esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.**

**Non sono considerati terzi**

- a) le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi dell'Assicurato, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado quando convivano con l'Assicurato o siano a suo carico in quanto l'Assicurato stesso provveda abitualmente al loro mantenimento;

- c) se l'Assicurato non è persona fisica, coloro che abbiano la legale rappresentanza dell'Ente assicurato o che debbano, anche in solido con altri, illimitatamente rispondere delle obbligazioni dell'Ente stesso nonché coloro che con essi si trovano nei rapporti di parentela sopra indicati;

Sono esclusi dall'assicurazione:

- i danni derivanti dal trasporto, dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i danni verificatisi in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, frane, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, smottamenti, caduta di neve, alluvioni, inondazioni ed altre calamità naturali;
- i danni derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed allenamenti ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- i danni avvenuti in occasione di guerra, insurrezione, occupazioni militari, requisizioni, scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi;
- i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio nonché quelli agli impianti elettrici e/o apparecchiature elettroniche dovuti a fenomeno elettrico e/o malfunzionamento delle apparecchiature elettroniche stesse comunque manifestatosi;
- i danni causati da rottura, guasto o difetto di ogni tipo di apparecchiatura elettronica.
- i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

## D) Rinuncia al diritto di rivalsa

La Compagnia, a parziale deroga dell'art. A8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa sia nei confronti del proprietario (o locatario) - assicurato che del

conducente del veicolo indicato in polizza per i seguenti casi:

- a) veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore ad eccezione dei casi in cui il sinistro si verifichi durante l'operatività del provvedimento di sospensione o del ritiro della patente o in cui il conducente non abbia regolarmente conseguito il rilascio della patente stessa.

**La rinuncia di cui al punto a) non è operante nel caso in cui la società (proprietaria o locataria) sia a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.**

- b) assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione, tranne nel caso in cui i terzi siano trasportati contro la loro volontà;
- c) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/04/92, n. 285 e successive modificazioni.

Sovrappremio: 3%

# CONDIZIONI SPECIALI VEICOLI A MOTORE

## E) Franchigia fissa ed assoluta

### (Per i Settori I e II: rischio riservato alla Direzione)

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

**Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.**

**La Compagnia conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.**

**È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.**

Resta fermo il disposto dell'art. A11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

## F) "Bonus/Malus" Autovetture

1) La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione quali definiti al comma seguente, e che si articola in ventiquattro classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe IF alla classe I8.

2) Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

3) Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 21, all'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito RSA 13 della tabella se relativo a:

- a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta (Classe CU 14), oppure,

## AUTOVETTURE

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
IF	0,375
IE	0,385
ID	0,405
IC	0,425
IB	0,450
IA	0,475
I	0,500
2	0,530
3	0,565
4	0,590
5	0,630
6	0,670
7	0,685
8	0,745
9	0,795
10	0,830
11	0,870
12	0,950
13	1,000
14	1,210
15	1,405
16	1,650
17	1,925
18	2,300

**Gli assicurati RSA che rinnovano il contratto in classe IF (classe di provenienza IF e classe di assegnazione IF) usufruiranno di uno sconto extra del 3% (coefficiente 0,97).**

**Coloro che hanno già usufruito dello sconto extra del 3% e che rinnovano per la terza volta in classe IF usufruiranno di un ulteriore sconto extra del 3% (coefficiente 0,94).**

**Coloro che hanno già usufruito dello sconto extra del 3% e che rinnovano per la quarta volta in classe IF usufruiranno di un ulteriore sconto extra del 3% (coefficiente 0,91).**

- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico (Classe CU 14).

Nel caso di veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella "Bonus/Malus" in assenza di indicazione della classe CU,

**TABELLA DI CORRISPONDENZA CLASSE CU / CLASSE RSA - AUTOVETTURE**

CLASSE di ASSEGNAZIONE C.U. (Circolare ISVAP 555/D)	CLASSE di ASSEGNAZIONE RSA					
	presenza di 2 o più sinistri	attestato completo nei 5 anni + rateo e privo di sinistri	attestato privo di sinistri nei più recenti 3 anni + rateo (*)	attestato privo di sinistri nell'anno più recente + rateo (*)	attestato incompleto	altri casi
1	8	ID	IA	2	1	3
2	9	IB	I	3	2	4
3	10	I	2	4	3	5
4	11	2	3	5	4	6
5	12	3	4	6	5	7
6	13	4	5	7	6	8
7	14	5	6	8	7	9
8	15	6	7	9	8	10
9	16	7	8	10	9	11
10	17	8	9	11	10	12
11	18	9	11	12	11	13
12	18	12	12	13	12	14
13	18	13	13	14	13	15
14	18	14	14	15	14	16
15	18	15	15	16	15	17
16	18	16	16	17	16	18
17	18	17	17	18	17	18
18	18	18	18	18	18	18

(\*) con al massimo 1 sinistro nei rimanenti anni

dopo aver determinato la classe CU di assegnazione sulla base delle vigenti disposizioni emanate dall'ISVAP, troverà applicazione la tabella di corrispondenza classe CU/Classe RSA di cui sopra.

4) Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il **Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare, ovvero l'appendice di cessione del contratto.**

5) In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella a pag.30.

6) Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive riportata a pagina 32 a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione:

- pagamenti a controparte per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti con attribuzione all'Assicurato della responsabilità principale;
- pagamenti a controparte per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità paritaria avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti, che abbiano determinato, in concorso con altri sinistri dello stesso tipo verificatisi nel corso dell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, il

raggiungimento di una quota di responsabilità complessiva di almeno il 51%.

In caso di sinistri che rientrino nell'ambito di applicazione della procedura di Risarcimento Diretto, il pagamento s'intenderà effettuato al termine del processo di compensazione fra Imprese. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella delle regole evolutive.

7) Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa nella forma "Bonus/Malus", il contratto è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. A16 delle Condizioni Generali di Assicurazione (**ed in particolare alla classe di assegnazione CU determinata secondo la scala "Bonus/Malus" di cui al provvedimento CIP n. 10 del 05 maggio 1993 nonché ai dati relativi alla sinistrosità pregressa**), rilasciata dal precedente assicuratore, come dalla "Tabella di corrispondenza classe CU/classe RSA" sopra riportata.

8) **In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella riportata a pagina 30.**

9) Qualora l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "Bonus/Malus" che sia scaduto da meno di cinque

## TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE - AUTOVETTURE

Classe di merito	Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
IF	IF	ID	2	6	8
IE	IF	IC	3	7	9
ID	IE	IB	4	8	10
IC	ID	IA	5	9	11
IB	IC	I	6	10	12
IA	IB	2	7	11	13
I	IA	3	8	12	14
2	I	4	9	13	15
3	2	5	10	14	16
4	3	6	11	15	17
5	4	7	12	16	18
6	5	8	13	17	18
7	6	9	14	18	18
8	7	10	15	18	18
9	8	11	16	18	18
10	9	12	17	18	18
11	10	13	18	18	18
12	11	14	18	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

anni ed il Contraente dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione. In assenza di tale dichiarazione, ed in ogni caso se il contratto è scaduto da più di cinque anni, troverà applicazione il criterio di cui al comma precedente.

10) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, nella forma tariffaria "Bonus/Malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da meno di cinque anni, si applica la disposizione del nono comma.

Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della tabella di merito riportata al primo comma ed il contratto è assegnato a questa classe.

11) La disposizione di cui all'ottavo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non

inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

12) L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'ottavo e nono comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Compagnia entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

13) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, salvo quanto previsto al successivo comma 21,

il contratto stesso è assegnato alla classe di merito I3, a meno che il Contraente non consegna dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

13bis) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo assicurato presso altra impresa e rubato, il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe CU risultante dall'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore a condizione che:

- venga consegnata copia della denuncia di furto rilasciata dall'Autorità competente;
- venga esibito il contratto di assicurazione R.C.A. stipulato con il precedente assicuratore;
- non siano trascorsi più di cinque anni dalla data del furto.

14) Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e ventunesimo la disposizione del sesto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "Bonus/Malus" in corso con la Compagnia che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

15) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive - riportata a pag. 32 - con i conseguenti conguagli del premio.

16) È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive offrendo all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, in una delle seguenti modalità:

- alla Stanza di Compensazione c/o CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa - Via Yser 14 - 00198 ROMA (www.consap.it), qualora il sinistro rientri nell'ambito di applicazione della procedura di Risarcimento Diretto;
- alla Compagnia, in tutti i restanti casi.

Tale facoltà è concessa al Contraente anche nel caso in cui il contratto venga regolarmente disdettato.

17) In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.

18) La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto

solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata dalla certificazione del P.R.A.

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato l'intestatario al P.R.A. od il coniuge in regime di comunione di beni può conservare, per un nuovo veicolo di sua proprietà, la classe di merito maturata a condizione che il nuovo contratto sia stipulato entro il termine di cinque anni dal furto del veicolo precedentemente assicurato, l'intestatario al P.R.A. ha altresì diritto al mantenimento di classe anche presso altro assicuratore a condizione che la stipula del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla data del furto.

19) Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito maturata nell'ultimo attestato di rischio conseguito.

20) Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

21) In caso di nuovo contratto, stipulato da persona fisica già proprietaria di altra autovettura assicurata con formula Bonus/Malus o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, relativo ad un'ulteriore autovettura acquistata a seguito di prima immatricolazione o di voltura al P.R.A., per il nuovo veicolo verrà mantenuta la classe CU indicata sull'attestato di rischio di riferimento e la classe Bonus/Malus interna a cui sarà assegnata la polizza sarà quella risultante dall'applicazione delle norme di corrispondenza riportate alla colonna "attestato incompleto" della tabella riportata a pagina 31. L'applicazione della presente norma è subordinata all'obbligo di esibire, oltre all'attestato di riferimento, la carta di circolazione del veicolo, il certificato di proprietà, l'appendice di cessione del contratto se presente, nonché lo stato di famiglia attestante l'effettiva composizione del nucleo familiare.

## 22) Assicurazione di più autovetture di proprietà del Contraente-Aziende

Valida solo per intestatario al P.R.A. Azienda.

A parziale deroga di quanto stabilito dalla clausola F (paragrafo 3), il Contraente proprietario di un'autovettura già assicurato con la Compagnia con la formula Bonus/Malus, senza aver riportato alcun sinistro, qualora intenda assicurare presso la Compagnia altre autovetture di sua proprietà, vedrà assegnati i nuovi contratti alla classe di merito 4 (classe CU I4). Tale deroga potrà essere concessa fino ad un massimo di cinque veicoli, tutti intestati al P.R.A. al medesimo Contraente di polizza.

**CICLOMOTORI**

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,38
2	0,44
3	0,52
4	0,61
5	0,72
6	0,85
7	1,00
8	1,15
9	1,50
10	2,20

Gli assicurati RSA che rinnovano il contratto in classe I (classe di provenienza I e classe di assegnazione I) usufruiranno di uno sconto extra del 10% (coefficiente 0,90).

Coloro che hanno già usufruito dello sconto extra del 10% e che rinnovano per la terza volta in classe I usufruiranno di un ulteriore sconto extra del 10% (coefficiente 0,81).

### 23) Assicurazione di più autovetture di proprietà del Contraente-Persone fisiche

Valida solo per intestatario al P.R.A. persona fisica

A parziale deroga di quanto stabilito dalla clausola F (paragrafo 7)

**MOTOCICLI**

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,55
2	0,60
3	0,66
4	0,73
5	0,81
6	0,90
7	1,00
8	1,15
9	1,50
10	2,00

Gli assicurati RSA che rinnovano il contratto in classe I (classe di provenienza I e classe di assegnazione I) usufruiranno di uno sconto extra del 7% (coefficiente 0,93).

Coloro che hanno già usufruito dello sconto extra del 7% e che rinnovano per la terza volta in classe I usufruiranno di un ulteriore sconto extra del 7% (coefficiente 0,86).

qualora un'autovettura adibita ad uso privato, precedentemente assicurata presso altra impresa con forma tariffaria Bonus/Malus, sia di proprietà di persona fisica già intestataria al P.R.A. di altra autovettura assicurata con RSA in classe Bonus/Malus inferiore alla dodicesima o sia di proprietà di un suo familiare convivente (risultante dallo stato di famiglia), il nuovo contratto sarà assegnato alla classe RSA risultante dall'applicazione della tabella di corrispondenza Classe Cu/Classe RSA migliorata di due classi.

**FI) "Bonus/Malus" Ciclomotori e Motocicli**

1) La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione quali definiti al comma seguente, e che si articola in dieci classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla prima alla decima.

2) Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera del premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

**TABELLA DI CORRISPONDENZA CLASSE CU / CLASSE RSA - CICLOMOTORI E MOTOCICLI**

CLASSE di ASSEGNAZIONE C.U. (Circolare ISVAP 555/D)	CLASSE di ASSEGNAZIONE RSA					altri casi
	presenza di 2 o più sinistri	attestato completo nei 5 anni + rateo e privo di sinistri	attestato privo di sinistri nei più recenti 3 anni + rateo (*)	attestato privo di sinistri nell'anno più recente + rateo (*)	attestato incompleto	
1	3	1	1	2	2	2
2	4	1	1	2	2	2
3	5	1	1	2	2	2
4	6	1	1	3	3	3
5	7	1	1	3	3	3
6	8	1	2	4	4	4
7	9	1	2	4	4	4
8	10	2	3	5	5	5
9	10	2	3	5	5	5
10	10	3	4	6	6	6
11	10	4	5	7	7	7
12	10	5	6	7	7	7
13	10	6	7	8	8	8
14	10	7	8	9	9	9
15	10	8	9	10	10	10
16	10	9	10	10	10	10
17	10	10	10	10	10	10
18	10	10	10	10	10	10

(\*) con al massimo 1 sinistro nei rimanenti anni

**3) Ciclomotori e motocicli assicurati per la prima volta**

Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 18:

- I) Il contratto sarà assegnato alla classe **RSA 6 (Classe CU 14)** se relativo a:
  - a) ciclomotore nuovo di fabbrica o motociclo immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
  - b) motociclo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.
- II) Il contratto sarà invece assegnato alla classe di merito **RSA 8 (Classe CU 14)** se relativo a:
  - c) ciclomotore assicurato per la prima volta dopo un passaggio di proprietà.

Per la stipulazione di contratti relativi a motoveicoli di cui alle precedenti lett. a), b) e c) il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del motoveicolo ed il relativo certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto.

**4) Ciclomotori e motocicli precedentemente assicurati presso altra impresa**

All'atto della stipulazione il contratto è assegnato, in base alle risultanze dell'attestazione dello stato di rischio, alla classe di merito iniziale sulla base della "Tabella di corrispondenza Classe CU/ Classe RSA" riportata a pag. 34.

In mancanza della consegna dell'attestazione dello stato di rischio il contratto è assegnato alla classe di merito 10 (Classe CU 18) della tabella riportata in alto a sinistra a pagina 34.

5) Qualora l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "Bonus/Malus" che sia scaduto da meno di cinque anni ed il Contraente dichiarerà ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione. In assenza di tale dichiarazione, ed in ogni caso se il contratto è scaduto da più di cinque anni, troverà applicazione il criterio di cui al comma precedente.

6) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, con qualunque forma tariffaria per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da meno di cinque anni, si applica la disposizione del quinto comma.

7) La disposizione di cui al quarto comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti

degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, il numero di sinistri causati nel corso delle ultime annualità. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

8) L'assegnazione alla classe di merito 10 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al quarto comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Compagnia entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

9) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 18, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 8, a meno che il Contraente non consegna dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione

**TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE - CICLOMOTORI E MOTOCICLI**

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati		
	0 sinistri	1 sinistri	2 o più sinistri
1	1	2	4
2	1	3	5
3	2	4	6
4	3	5	7
5	4	6	8
6	5	7	9
7	6	8	10
8	7	9	10
9	8	10	10
10	9	10	10

si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

10) Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive sopra riportata a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione:

- a) pagamenti a controparte per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti con attribuzione all'Assicurato della responsabilità principale;
- b) pagamenti a controparte per il risarcimento, anche parziale, di

danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità paritaria avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti, che abbiano determinato, in concorso con altri sinistri dello stesso tipo verificatisi nel corso dell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, il raggiungimento di una quota di responsabilità complessiva di almeno il 51%.

In caso di sinistri che rientrino nell'ambito di applicazione della procedura di Risarcimento Diretto, il pagamento s'intenderà effettuato al termine del processo di compensazione fra Imprese. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella delle regole evolutive.

11) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

12) È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive offrendo, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, in una delle seguenti modalità:

- alla Stanza di Compensazione c/o CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa - Via Yser 14 - 00198 ROMA ([www.consap.it](http://www.consap.it)), qualora il sinistro rientri nell'ambito di applicazione della procedura di Risarcimento Diretto;
- alla Compagnia, in tutti i restanti casi.

Tale facoltà è concessa al Contraente anche nel caso in cui il contratto venga regolarmente disdetto.

13) In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.

14) La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato. In ogni caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario del veicolo od il coniuge in regime di comunione di beni può conservare, per un nuovo veicolo di sua proprietà, la classe di merito maturata a condizione che il nuovo contratto sia stipulato entro il termine di cinque anni dal furto del veicolo precedentemente assicurato, il proprietario del veicolo ha altresì diritto al mantenimento di

classe anche presso altro assicuratore a condizione che la stipula del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla data del furto.

15) Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito maturata nell'ultimo attestato di rischio.

16) Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

17) In caso di sostituzione di contratto fra un motociclo ed un ciclomotore (e viceversa) viene conservata la classe di Bonus/Malus maturata. Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito maturata nell'ultimo attestato di rischio.

18) In caso di nuovo contratto, stipulato da persona fisica già proprietaria di altro ciclomotore o motociclo assicurato con formula Bonus/Malus o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, relativo ad un ulteriore ciclomotore o motociclo acquistato a seguito di prima immatricolazione o di voltura al P.R.A., per il nuovo veicolo verrà mantenuta la classe CU indicata sull'attestato di rischio di riferimento e la classe Bonus/Malus interna a cui sarà assegnata la polizza sarà quella risultante dall'applicazione delle norme di corrispondenza riportate alla colonna "attestato incompleto" della tabella riportata a pag. 34.

L'applicazione della presente norma è subordinata all'obbligo di esibire, oltre all'attestato di riferimento, la carta di circolazione del veicolo, il certificato di proprietà, l'appendice di cessione del contratto se presente, nonché lo stato di famiglia attestante l'effettiva composizione del nucleo familiare.

## **F2) "Bonus/Malus" Veicoli adibiti al trasporto cose**

1) La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione quali definiti al comma seguente, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla prima alla diciottesima.

2) Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera del premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

3) **Veicoli adibiti al trasporto cose assicurati per la prima volta**

Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 18, il contratto sarà assegnato alla classe **RSA 9 (Classe CU 14)** se relativo a:

- a) veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta, oppure;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.;

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto.

In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella riportata a lato.

#### 4) **Veicoli adibiti al trasporto cose precedentemente assicurati con RSA**

Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 18, all'atto della sostituzione il contratto è assegnato, in base alle risultanze dell'attestazione dello stato di rischio, alla classe di merito 9 qualora nell'attestato non risulti complessivamente più di un sinistro; in caso contrario il contratto è assegnato alla classe di merito 11.

#### 5) **Veicoli adibiti al trasporto cose precedentemente assicurati presso altra impresa**

Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 18, all'atto della stipulazione il contratto è assegnato, in base alle risultanze dell'attestazione dello stato di rischio, alla classe di merito iniziale sulla base della "Tabella di corrispondenza Classe CU/Classe RSA" riportata a pagina 38.

In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella riportata sotto.

6) Qualora l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "Bonus/Malus" che sia scaduto da meno di cinque anni ed il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione. In assenza di tale dichiarazione, ed in ogni caso se il contratto è scaduto da più di cinque anni, troverà applicazione il criterio di cui al comma precedente.

7) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, con qualunque forma tariffaria per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da meno di cinque anni, si applica la disposizione del sesto comma.

8) La disposizione di cui al quinto comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata

l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, il numero di sinistri causati nel corso delle ultime annualità. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

9) L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al quinto comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.

L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Compagnia entro la data di

### VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO COSE

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,64
2	0,67
3	0,70
4	0,74
5	0,78
6	0,82
7	0,86
8	0,90
9	0,95
10	1,00
11	1,05
12	1,12
13	1,20
14	1,30
15	1,50
16	1,65
17	1,80
18	2,00

scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

10) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 18, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 9, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

**TABELLA DI CORRISPONDENZA CLASSE CU / CLASSE RSA - VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO COSE**

CLASSE di ASSEGNAZIONE C.U. (Circolare ISVAP 555/D)	CLASSE di ASSEGNAZIONE RSA					
	presenza di 2 o più sinistri	attestato completo nei 5 anni + rateo e privo di sinistri	attestato privo di sinistri nei più recenti 3 anni + rateo (*)	attestato privo di sinistri nell'anno più recente + rateo (*)	attestato incompleto	altri casi
1	5	1	1	1	1	1
2	6	1	1	2	2	2
3	7	1	2	3	3	3
4	8	2	3	4	4	4
5	9	3	4	5	5	5
6	10	4	5	6	6	6
7	11	5	6	7	7	7
8	12	5	6	8	8	8
9	13	6	7	9	9	9
10	14	6	7	10	10	10
11	15	7	8	11	11	11
12	16	8	9	12	12	12
13	17	9	10	13	13	13
14	18	10	11	14	14	14
15	18	12	13	15	15	15
16	18	14	15	16	16	16
17	18	17	18	17	17	17
18	18	17	18	18	18	18

(\*) con al massimo 1 sinistro nei rimanenti anni

1) Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive riportata a fianco a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione:

- pagamenti a controparte per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti con attribuzione all'Assicurato della responsabilità principale;
- pagamenti a controparte per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità paritaria avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti, che abbiano determinato, in concorso con altri sinistri dello stesso tipo verificatisi nel corso dell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, il raggiungimento di una quota di responsabilità complessiva di almeno il 51%.

In caso di sinistri che rientrino nell'ambito di applicazione della procedura di Risarcimento Diretto, il pagamento s'intenderà effettuato al termine del processo di compensazione fra Imprese. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella delle regole evolutive.

12) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito

venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti

**TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE - VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO COSE**

Classi di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
1	1	2	4	6
2	1	3	5	7
3	2	4	6	8
4	3	5	7	9
5	4	6	8	10
6	5	7	9	11
7	6	8	10	12
8	7	9	11	13
9	8	10	12	14
10	9	11	13	15
11	10	12	14	16
12	11	13	15	17
13	12	14	16	18
14	13	15	17	18
15	14	16	18	18
16	14	17	18	18
17	14	18	18	18
18	14	18	18	18

conguagli del premio.

13) È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive offrendo all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, in una delle seguenti modalità:

- alla Stanza di Compensazione c/o CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa - Via Yser 14 - 00198 ROMA (www.consap.it), qualora il sinistro rientri nell'ambito di applicazione della procedura di Risarcimento Diretto;
- alla Compagnia, in tutti i restanti casi.

Tale facoltà è concessa al Contraente anche nel caso in cui il contratto venga regolarmente disdettato.

14) In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.

15) La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato. In ogni caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato l'intestatario al P.R.A. od il coniuge in regime di comunione di beni può conservare, per un nuovo veicolo di sua proprietà, la classe di merito maturata a condizione che il nuovo contratto sia stipulato entro il termine di cinque anni dal furto del veicolo precedentemente assicurato, l'intestatario al P.R.A. ha altresì diritto al mantenimento di classe anche presso altro assicuratore a condizione che la stipula del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla data del furto.

16) Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito maturata nell'ultimo attestato di rischio.

17) Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

18) In caso di nuovo contratto, stipulato da persona fisica già proprietaria di altro veicolo per trasporto cose assicurato con formula Bonus/Malus o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, relativo ad un ulteriore veicolo per trasporto cose acquistato a seguito di prima immatricolazione o di voltura al P.R.A. per il nuovo veicolo verrà mantenuta la classe CU indicata sull'attestato di rischio di riferimento e la classe Bonus/Malus interna a cui sarà assegnata la polizza sarà quella risultante dall'applicazione delle norme di

corrispondenza riportate alla colonna "attestato incompleto" della tabella riportata a pagina 38.

L'applicazione della presente norma è subordinata all'obbligo di esibire, oltre all'attestato di riferimento, la carta di circolazione del veicolo, il certificato di proprietà, l'appendice di cessione del contratto se presente, nonché lo stato di famiglia attestante l'effettiva composizione del nucleo familiare.

#### **19) Assicurazione di più veicoli trasporto cose conto proprio di peso a pieno carico inferiore a 6 t di proprietà del Contraente**

*Valida solo per Intestatario al P.R.A. Azienda*

A parziale deroga di quanto stabilito dalla Condizione Speciale F2) (paragrafo 3), il Contraente proprietario di un veicolo trasporto cose già assicurato con la Compagnia con la formula Bonus/Malus senza avere riportato alcun sinistro qualora intenda assicurare presso la Compagnia altri veicoli trasporto cose conto proprio di peso a pieno carico inferiore a 6 t di sua proprietà, vedrà assegnati i nuovi contratti alla classe di merito 5 (CU 14). Tale deroga potrà essere concessa fino ad un massimo di cinque veicoli, tutti intestati al P.R.A. al medesimo Contraente di polizza.

#### **G) Cambio di settore tariffario**

In caso di sostituzione del veicolo appartenente ai Settori I, IV e V indenne da sinistri da almeno quattro annualità complete, con altro di diverso settore tariffario, se immatricolato al P.R.A. per la prima volta o dopo una voltura al P.R.A., è previsto l'inserimento nelle seguenti classi di merito Bonus/Malus:

- a) nuovo veicolo assicurato al settore I (autoveicoli) classe di ingresso 11 anziché 13;
- b) nuovo veicolo assicurato al settore IV (veicoli trasporto cose) classe di ingresso 7 anziché 9;
- c) nuovo veicolo assicurato al settore V (ciclomotori e motocicli) riduzione di una classe rispetto a quanto previsto dalla Condizione Speciale F1) punto 3.

#### **H) Veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici. Sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici**

Si prende atto che il veicolo indicato nel frontespizio di polizza è adibito al trasporto delle merci sopraindicate.

#### **I) Veicoli adibiti al trasporto di gas tossici o di materie esplosive**

Si prende atto che il veicolo indicato nel frontespizio di polizza è adibito al trasporto delle merci sopraindicate.

#### **L) Macchine operatrici semoventi su cingoli del settore VI di tariffa. Sono esclusi i danni provocati alla pavimentazione stradale.**

**M) Motocicli non autorizzati al trasporto di persone**

La garanzia non è operante per i terzi trasportati in quanto detto trasporto non è consentito dalla carta di circolazione.

**N) Rischio statico**

La garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Limitatamente ai rimorchi di autovetture sono comunque esclusi danni a persone occupanti il rimorchio.

**O) Traino di rimorchio**

L'assicurazione è estesa al rischio di circolazione del veicolo descritto in polizza quando traina un rimorchio nei limiti previsti dal libretto di circolazione.

**R) Protezione del primo sinistro che determina l'applicazione del malus**

*(Per il Settore I autovetture ad uso privato esclusivamente se stipulati nella forma Bonus/Malus e con classe di assegnazione inferiore od uguale alla classe di merito 6)*

1. A deroga di quanto previsto dalle regole evolutive di cui alla precedente Condizione Speciale F) Bonus/Malus, il contratto all'atto del primo rinnovo annuale rimarrà assegnato alla stessa classe di merito dell'anno precedente se nel periodo di osservazione sia pervenuta una sola denuncia, richiesta di risarcimento o comunicazione da parte dell'impresa gestoria di un sinistro che avrebbe determinato l'applicazione del malus.

**2. Nel caso pervengano una seconda od ulteriori denunce, richieste di risarcimento o comunicazioni da parte di imprese gestorie, di sinistri avvenuti nel medesimo periodo di osservazione e suscettibili dell'applicazione della maggiorazione di premio, la protezione garantita non ha più effetto neppure per il primo sinistro e si applicano nuovamente le regole evolutive di cui alla precedente Condizione Speciale F).**

3. Fermi restando gli effetti prodotti da ulteriori denunce di sinistro nel medesimo periodo di osservazione, qualora la Compagnia abbia effettuato, in periodi di osservazione successivi pagamenti a controparte:

- per il risarcimento anche parziale di sinistri;
- conseguenti alla riapertura di un sinistro già eliminato come senza seguito;

ovvero qualora il processo di compensazione tra imprese termini in un periodo successivo a quello di osservazione; ed a condizione che per l'anno di accadimento del sinistro fosse operante la Condizione Speciale R) in oggetto, procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla ricostituzione della

posizione assicurativa conseguente all'assegnazione del contratto alla medesima classe di merito dell'anno precedente.

**4. Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere, con effetto dalla prima scadenza annua successiva, dalla garanzia prestata con la presente condizione speciale mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.**

Sovrappremio 5%

**S) Veicoli di interesse storico o collezionistico\veicoli d'epoca**

La presente assicurazione è stipulata per un veicolo appartenente ad una delle seguenti categorie:

1. veicolo di interesse storico o collezionistico, come definito dall'articolo 60 comma 4 del Codice della strada, iscritto ai registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, storico FMI;
2. veicolo d'epoca, come definito dall'art. 60, comma 2 del Codice della Strada, iscritto al Centro Storico del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

**In caso di mancata rispondenza del veicolo assicurato ai requisiti di cui sopra, si applica quanto previsto dall'art. A1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Condizioni generali di assicurazione.**

L'assicurazione è prestata con franchigia fissa ed assoluta di € 60 per ogni sinistro.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Compagnia conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

L'utilizzo del veicolo oggetto di garanzia dovrà essere saltuario e comunque non legato alla quotidiana e/o sistematica attività lavorativa.

Se l'assicurazione è riferita ad un'autovettura, la copertura è obbligatoriamente prestata nella forma Tipo Guida B) Guida Esperta.

La franchigia prevista in caso di sinistro cagionato da conducente non in possesso dei requisiti richiesti all'art. A7 si cumula con quella contemplata dalla presente Condizione Speciale.

# CONDIZIONI AGGIUNTIVE NATANTI

(valide soltanto se espressamente richiamate)

## A) Natanti adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore.

Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

## B) Danni a cose ed animali di terzi

La Compagnia assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con una Franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura indicata in polizza.

La Compagnia conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della Franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.

## C) Attività idrosportiva - traino di paracadute ascensionale o di deltaplano

La Compagnia assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

## E) Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art.A2 delle Condizioni Generali di Assicurazione

La Compagnia, a parziale deroga dell'art. A2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa sia nei confronti del proprietario (o locatario) - assicurato che del conducente del veicolo indicato in polizza nel caso in cui:

- il natante sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore ad eccezione dei casi in cui il sinistro si verifichi durante l'operatività del provvedimento di sospensione

o del ritiro della patente o in cui il conducente non abbia regolarmente conseguito il rilascio della patente stessa;

- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di natante guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.L. 30/04/92, n. 285 e successive modificazioni.

Qualora il Contraente sia una società (proprietaria o locataria), l'assicurazione non è operante nel caso in cui la società stessa fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Sovrappremio: 3%

# TABELLE DEI COEFFICIENTI DI PERSONALIZZAZIONE TARIFFARIA

## Personalizzazione per Provincia di Residenza dell'intestatario al P.R.A.

I premi previsti dalla tariffa sono soggetti all'applicazione dei coefficienti sotto indicati:

provincia	SIGLA	Settori I e II	Settore III Autobus servizio extraurbano	Settore IV Autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 6 t	Settore IV Autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 6 t	Settore IV Motocarri	Settore V Motocicli	Settore V Ciclomotori
Agrigento	AG	0,496	0,80	0,615	0,86	0,58	0,446	0,310
Alessandria	AL	0,462	1,00	0,540	0,82	0,42	0,364	0,201
Ancona	AN	0,720	0,80	0,700	1,00	0,50	0,417	0,230
Aosta	AO	0,401	1,00	0,510	0,95	0,42	0,312	0,190
Ascoli Piceno	AP	0,522	0,80	0,572	0,95	0,42	0,386	0,201
L'Aquila	AQ	0,409	0,80	0,710	0,86	0,50	0,386	0,230
Arezzo	AR	0,522	1,00	0,890	0,95	0,50	0,318	0,230
Asti	AT	0,389	1,00	0,540	0,89	0,42	0,300	0,190
Avellino	AV	0,595	1,00	0,710	1,00	0,58	0,571	0,329
Bari	BA	0,691	0,80	0,910	0,86	0,91	0,714	0,570
Bergamo	BG	0,487	1,00	0,660	0,86	0,50	0,300	0,230
Biella	BI	0,393	1,00	0,510	0,86	0,42	0,318	0,201
Belluno	BL	0,410	1,00	0,510	0,95	0,42	0,312	0,190
Benevento	BN	0,532	1,00	0,510	0,95	0,68	0,714	0,430
Bologna Comune Capoluogo (*)	BO	0,739	1,00	0,760	0,86	0,68	0,379	0,430
Bologna Provincia (**)	BOP	0,724	1,00	0,753	0,86	0,58	0,300	0,329
Brindisi	BR	0,754	0,80	0,760	0,86	0,91	0,464	0,570
Brescia Comune Capoluogo (*)	BS	0,537	1,00	0,540	0,95	0,42	0,318	0,190
Brescia Provincia Zona 1 (21)	BSPz1	0,515	1,00	0,510	0,92	0,42	0,300	0,198
Brescia Provincia Zona 2 (22)	BSPz2	0,483	1,00	0,510	0,92	0,42	0,300	0,198
Barletta-Andria-Trani (20)	BT	0,652	0,80	0,910	0,86	0,91	0,714	0,570
Bolzano	BZ	0,382	1,00	0,580	0,82	0,42	0,300	0,201
Cagliari	CA	0,624	0,80	0,710	0,67	0,54	0,393	0,281
Campobasso	CB	0,420	0,80	0,530	0,78	0,42	0,386	0,201
Caserta	CE	0,841	1,00	1,060	1,00	0,91	0,714	0,604
Chieti	CH	0,490	0,80	0,541	0,67	0,42	0,364	0,198
Carbonia-Iglesias	CI	0,638	0,80	0,710	0,67	0,54	0,393	0,270
Caltanissetta	CL	0,532	0,80	0,910	0,86	0,68	0,446	0,430
Cuneo	CN	0,378	0,80	0,510	0,86	0,42	0,318	0,190
Como	CO	0,504	1,00	0,630	0,89	0,54	0,312	0,270
Cremona	CR	0,484	1,00	0,510	0,82	0,42	0,300	0,198
Cosenza	CS	0,514	0,80	0,806	0,86	0,68	0,605	0,430
Catania	CT	0,638	0,80	0,760	0,95	0,91	0,594	0,570
Catanzaro	CZ	0,638	0,80	0,965	0,86	0,91	0,571	0,570
Enna	EN	0,490	1,00	0,760	0,86	0,58	0,429	0,329
Forlì-Cesena	FC	0,512	1,00	0,660	0,95	0,42	0,300	0,190
Ferrara Comune Capoluogo (*)	FE	0,525	1,00	0,541	0,92	0,42	0,300	0,190
Ferrara Provincia (**)	FEP	0,514	1,00	0,541	0,92	0,42	0,300	0,190
Foggia	FG	0,780	0,80	0,806	0,86	0,91	0,757	0,570
Firenze (1)	FI	0,719	1,00	0,946	0,95	0,58	0,424	0,322
Firenze Provincia Zona 1 (2)	FIPz1	0,638	1,00	0,910	0,95	0,58	0,393	0,322
Fermo	FM	0,506	0,80	0,540	0,95	0,42	0,364	0,198
Frosinone	FR	0,506	1,00	0,710	0,95	0,50	0,409	0,244
Genova Comune Capoluogo (*)	GE	0,677	1,00	1,040	0,95	0,68	0,492	0,456
Genova Provincia Zona 1 (3)	GEPz1	0,572	1,00	0,738	0,92	0,58	0,464	0,310
Genova Provincia Zona 2 (4)	GEPz2	0,578	1,00	0,710	0,92	0,58	0,483	0,310
Genova Provincia Zona 3 (5)	GEPz3	0,575	1,00	0,710	0,92	0,58	0,492	0,310
Gorizia	GO	0,409	1,00	0,510	0,89	0,42	0,300	0,201
Grosseto	GR	0,527	1,00	0,655	0,95	0,42	0,300	0,190
Imperia	IM	0,466	1,00	0,910	0,95	0,42	0,379	0,201
Isernia	IS	0,372	0,80	0,510	0,78	0,42	0,386	0,190
Crotone	KR	0,718	0,80	0,965	0,86	0,68	0,605	0,456
Lecco	LC	0,475	1,00	0,510	0,95	0,42	0,300	0,190

provincia	SIGLA	Settori I e II	Settore III Autobus servizio extraurbano	Settore IV Autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 6 t	Settore IV Autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 6 t	Settore IV Motocarri	Settore V Motocicli	Settore V Ciclomotori
Lecce	LE	0,566	0,80	0,965	0,86	0,58	0,464	0,310
Livorno Comune Capoluogo (*)	LI	0,732	1,00	1,060	0,82	0,68	0,492	0,456
Livorno Isole (6)	LII	0,360	1,00	0,510	0,92	0,42	0,312	0,190
Livorno Provincia (7)	LIP	0,560	1,00	0,760	0,92	0,68	0,379	0,430
Lodi	LO	0,454	1,00	0,562	0,89	0,42	0,364	0,190
Latina	LT	0,710	1,00	0,753	0,95	0,50	0,393	0,248
Lucca Comune Capoluogo (*)	LU	0,755	1,00	0,700	0,86	0,58	0,312	0,310
Lucca Provincia (**)	LUP	0,630	1,00	0,713	0,86	0,58	0,318	0,322
Monza-Brianza	MB	0,480	1,00	0,700	0,82	0,54	0,364	0,286
Macerata	MC	0,600	0,80	0,580	0,95	0,42	0,379	0,201
Messina	ME	0,605	0,80	0,710	0,86	0,68	0,446	0,456
Milano Comune Capoluogo (*)	MI	0,545	1,00	0,790	0,95	0,58	0,386	0,310
Milano Provincia Zona 1 (8)	MIPz1	0,535	1,00	0,738	0,82	0,54	0,379	0,270
Milano Provincia Zona 2 (9)	MIPz2	0,462	1,00	0,710	0,82	0,54	0,364	0,286
Milano Provincia Zona 3 (10)	MIPz3	0,518	1,00	0,710	0,82	0,54	0,364	0,270
Milano Provincia Zona 4 (11)	MIPz4	0,480	1,00	0,738	0,82	0,54	0,379	0,270
Mantova	MN	0,425	1,00	0,541	0,70	0,42	0,312	0,190
Modena Comune Capoluogo (*)	MO	0,555	1,00	0,615	0,86	0,42	0,318	0,201
Modena Provincia (**)	MOP	0,515	1,00	0,580	0,86	0,42	0,312	0,198
Massa	MS	0,809	1,00	0,910	0,95	0,58	0,393	0,322
Matera	MT	0,509	0,80	0,806	0,86	0,58	0,429	0,310
Napoli	NA	1,100	1,00	1,000	1,00	1,00	1,060	1,000
Novara	NO	0,401	1,00	0,530	0,86	0,42	0,300	0,190
Nuoro	NU	0,576	0,80	0,760	0,67	0,54	0,364	0,270
Ogliastra	OG	0,691	0,80	0,760	0,67	0,54	0,386	0,270
Oristano	OR	0,434	0,80	0,710	0,67	0,42	0,379	0,201
Olbia-Tempio	OT	0,522	0,80	0,710	0,67	0,58	0,300	0,310
Palermo	PA	0,576	0,80	0,710	0,86	0,91	0,594	0,570
Piacenza	PC	0,493	1,00	0,541	0,89	0,50	0,300	0,230
Padova Comune Capoluogo (*)	PD	0,516	1,00	0,580	0,89	0,42	0,364	0,190
Padova Provincia Zona 1 (12)	PDPz1	0,492	1,00	0,562	0,86	0,50	0,318	0,244
Padova Provincia Zona 2 (13)	PDPz2	0,497	1,00	0,540	0,86	0,50	0,300	0,230
Pescara	PE	0,615	0,80	0,710	0,78	0,50	0,386	0,244
Perugia (14)	PG	0,504	0,80	0,668	0,86	0,42	0,300	0,201
Perugia Provincia Zona 1 (15)	PGPz1	0,465	0,80	0,630	0,86	0,42	0,312	0,198
Pisa	PI	0,710	1,00	0,700	0,86	0,54	0,312	0,270
Pordenone	PN	0,385	1,00	0,540	0,78	0,42	0,300	0,201
Prato	PO	0,783	1,00	0,965	0,95	0,58	0,446	0,329
Parma Comune Capoluogo (*)	PR	0,575	1,00	0,710	0,82	0,50	0,312	0,244
Parma Provincia (**)	PRP	0,538	1,00	0,738	0,82	0,42	0,318	0,201
Pistoia	PT	0,740	1,00	0,965	0,95	0,50	0,417	0,239
Pesaro Urbino Comune Capoluogo (*)	PU	0,543	0,80	0,668	0,86	0,42	0,318	0,198
Pesaro Urbino Provincia (**)	PUP	0,554	0,80	0,668	0,86	0,42	0,318	0,190
Pavia	PV	0,494	1,00	0,572	0,92	0,42	0,312	0,190
Potenza	PZ	0,484	0,80	0,806	0,86	0,58	0,429	0,329
Ravenna	RA	0,640	1,00	0,668	0,82	0,50	0,300	0,230
Reggio Calabria	RC	0,754	0,80	0,965	0,86	1,00	0,714	1,000
Reggio Emilia Comune Capoluogo (*)	RE	0,589	1,00	0,572	0,92	0,50	0,318	0,244
Reggio Emilia Provincia (**)	REP	0,554	1,00	0,562	0,89	0,50	0,312	0,244
Ragusa	RG	0,487	0,80	0,580	0,86	0,54	0,455	0,270
Rieti	RI	0,465	1,00	0,710	0,86	0,42	0,318	0,190
Roma Comune Capoluogo (*)	RM	0,784	1,00	1,001	0,95	0,91	0,605	0,593
Roma Provincia Zona 1 (16)	RMPz1	0,719	1,00	0,965	1,00	0,68	0,617	0,456

provincia	SIGLA	Settori I e II	Settore III Autobus servizio extraurbano	Settore IV Autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 6 t	Settore IV Autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 6 t	Settore IV Motocarri	Settore V Motocicli	Settore V Ciclomotori
Roma Provincia Zona 2 (17)	RMPz2	0,451	1,00	0,910	1,00	0,68	0,594	0,430
Rimini Comune Capoluogo (*)	RN	0,594	1,00	0,753	0,86	0,54	0,364	0,270
Rimini Provincia (**)	RNP	0,570	1,00	0,753	0,86	0,54	0,386	0,270
Rovigo	RO	0,438	1,00	0,510	0,82	0,42	0,300	0,190
San Marino	RSM	0,638	1,00	0,541	0,95	0,50	0,364	0,230
Salerno	SA	0,710	1,00	0,910	0,95	0,91	0,617	0,570
Siena	SI	0,418	1,00	0,700	0,95	0,42	0,300	0,190
Sondrio	SO	0,480	1,00	0,630	0,89	0,42	0,300	0,190
La Spezia	SP	0,705	1,00	1,000	0,95	0,54	0,386	0,286
Siracusa	SR	0,514	0,80	0,580	0,86	0,58	0,446	0,329
Sassari	SS	0,625	0,80	0,710	0,67	0,58	0,300	0,322
Savona	SV	0,506	1,00	0,660	0,89	0,42	0,379	0,190
Teramo	TE	0,453	0,80	0,510	0,67	0,42	0,364	0,190
Trento	TN	0,427	1,00	0,580	0,92	0,42	0,300	0,190
Torino Comune Capoluogo (*)	TO	0,599	1,00	0,753	0,95	0,50	0,318	0,230
Torino Provincia Zona 1 (23)	TOPz1	0,512	1,00	0,603	0,86	0,42	0,306	0,198
Torino Provincia Zona 2 (24)	TOPz2	0,409	1,00	0,603	0,86	0,42	0,306	0,198
Trapani	TP	0,514	0,80	0,580	0,86	0,58	0,455	0,310
Terni	TR	0,500	0,80	0,753	0,89	0,50	0,300	0,230
Trieste	TS	0,466	1,00	0,686	0,95	0,58	0,429	0,310
Treviso Comune Capoluogo (*)	TV	0,494	1,00	0,530	0,95	0,42	0,300	0,190
Treviso Provincia (**)	TVP	0,480	1,00	0,530	0,95	0,42	0,300	0,190
Udine Comune Capoluogo (*)	UD	0,443	1,00	0,660	0,82	0,42	0,300	0,190
Udine Provincia (**)	UDP	0,385	1,00	0,660	0,82	0,42	0,300	0,190
Varese (25)	VA	0,504	1,00	0,530	0,82	0,42	0,312	0,190
Varese Provincia Zona 1 (26)	VAPz1	0,451	1,00	0,510	0,82	0,42	0,300	0,190
Verbania	VB	0,401	1,00	0,540	0,82	0,42	0,300	0,190
Vercelli	VC	0,367	1,00	0,510	0,82	0,42	0,300	0,190
Venezia Comune Capoluogo (*)	VE	0,527	1,00	0,668	0,89	0,50	0,386	0,230
Venezia Provincia (**)	VEP	0,565	1,00	0,580	0,92	0,50	0,318	0,230
Vicenza Comune Capoluogo (*)	VI	0,487	1,00	0,540	0,89	0,42	0,300	0,190
Vicenza Provincia Zona 1 (18)	VIPz1	0,497	1,00	0,572	0,89	0,42	0,300	0,190
Vicenza Provincia Zona 2 (19)	VIPz2	0,403	1,00	0,540	0,89	0,42	0,300	0,190
Verona Comune Capoluogo (*)	VR	0,468	1,00	0,630	0,78	0,42	0,300	0,201
Verona Provincia (**)	VRP	0,449	1,00	0,630	0,78	0,42	0,300	0,190
Medio Campidano	VS	0,638	0,80	0,753	0,67	0,54	0,393	0,270
Viterbo	VT	0,500	1,00	0,660	0,95	0,42	0,379	0,201
Vibo Valentia	VV	0,691	0,80	0,840	0,86	0,91	0,571	0,570
Città Del Vaticano	SCV	0,711	0,80	0,510	0,95	0,58	0,429	0,310
S.O. Malta	SMOM	0,711	1,00	0,510	0,95	0,58	0,429	0,310
Corpo Diplomatico	CD	0,711	1,00	0,510	0,95	0,58	0,429	0,310
Escursionisti Esteri	EE	0,711	1,00	0,510	0,95	0,58	0,429	0,310
Afi	AFI	0,711	1,00	0,510	0,95	0,58	0,429	0,310
Ftase	FTASE	0,711	1,00	0,510	0,95	0,58	0,429	0,310
Targhe Estere	E	0,711	1,00	0,910	0,95	0,58	0,429	0,310

(\*) Terza posizione del CAP dispari (generalmente 1)

(\*\*) Terza posizione del CAP pari (generalmente 0)

(1) Vedi Tabella 1

(2) Vedi Tabella 2

(3) Vedi Tabella 3

(4) Vedi Tabella 4

(5) Vedi Tabella 5

(6) Vedi Tabella 6

(7) Vedi Tabella 7

(8) Vedi Tabella 8

(9) Vedi Tabella 9

(10) Vedi Tabella 10

(11) Vedi Tabella 11

(12) Vedi Tabella 12

(13) Vedi Tabella 13

(14) Vedi Tabella 14

(15) Vedi Tabella 15

(16) Vedi Tabella 16

(17) Vedi Tabella 17

(18) Vedi Tabella 18

(19) Vedi Tabella 19

(20) Vedi Tabella 20 (nuova provincia)

(21) Vedi Tabella 21

(22) Vedi Tabella 22

(23) Vedi Tabella 23

(24) Vedi Tabella 24

(25) Vedi Tabella 25

(26) Vedi Tabella 26

## Tabella 1

Tutti i CAP di Firenze (prime 2 posizioni 50) esclusi quelli della Tabella 2

## Tabella 2

cap	comuni - località
50030	VAGLIA
50031	BARBERINO DI MUGELLO
50032	BORGO SAN LORENZO
50033	FIRENZUOLA
50034	MARRADI
50035	PALAZZUOLO SUL SENIO
50037	SAN PIERO A SIEVE
50038	SCARPERIA
50039	VICCHIO

## Tabella 3

cap	comuni - località
16030	AVEGNO - CASARZA LIGURE - CASTIGLIONE CHIAVARESE - COGORNO - MONEGLIA - PIEVE LIGURE - SORI - TRIBOGNA - USCIO - ZOAGLI
16031	BOGLIASCO
16032	CAMOGLI
16033	LAVAGNA
16034	PORTOFINO
16035	RAPALLO
16036	RECCO
16038	SANTA MARGHERITA LIGURE
16039	SESTRI LEVANTE
16040	COREGLIA LIGURE - FAVALE DI MALVARO - LEVI - NE - NEIRONE - SAN COLOMBANO CERTENOLI
16041	BORZONASCA
16042	CARASCO
16043	CHIAVARI
16044	CICAGNA
16045	LORSICA
16046	MEZZANEGO
16047	MOCONESI
16048	REZZOAGLIO
16049	SANTO STEFANO D'AVETO

Tutti gli altri CAP di Genova Provincia (prime 3 posizioni 160) esclusi quelli delle Tabelle 4 e 5

## Tabella 4

cap	comuni - località
16010	CROCEFIESCHI - MASONE - MELE - ROSSIGLIONE - SANT'OLCESE - SAVIGNONE - SERRA RICCÒ - TIGLIETO - VALBREVENNA - VOBZIA
16012	BUSALLA
16013	CAMPO LIGURE
16014	CAMPOMORONE
16015	CASELLA - ORERO
16017	ISOLA DEL CANTONE
16018	MIGNANEGO
16019	RONCO SCRIVIA
16020	FASCIA - GORRETO
16021	BARGAGLI
16022	DAVAGNA
16023	FONTANIGORDA
16024	LUMARZO
16025	MONTEBRUNO - RONDANINA
16026	MONTOGGIO
16027	PROPATA
16028	ROVEGNO
16029	TORRIGLIA

## Tabella 5

cap	comuni - località
16011	ARENZANO
16016	COGOLETO

## Tabella 6

cap	comuni - località
57030	CAVO - CAVOLI - GORGONA ISOLA - LA PILA - MARCIANA - POGGIO - POMONTE - PROCCHIO - SAN PIERO IN CAMPO - SANT'ILARIO - SECCHETO
57031	CAPOLIVERI
57032	CAPRAIA ISOLA
57033	MARCIANA MARINA
57034	CAMPO NELL'ELBA - MARINA DI CAMPO
57035	PIANOSA ISOLA
57036	PORTO AZZURRO
57037	CARPANI - MAGAZZINI - PORTOFERRAIO - SAN GIOVANNI
57038	RIO MARINA
57039	RIO NELL'ELBA

## Tabella 7

cap	comuni - località
57010	CASTELL'ANSELMO - COLOGNOLE - CROCINO SAN GIUSTO - GABBRO - GUASTICCE - NIBBIAIA - NUGOLA - PARRANA SAN GIUSTO - PARRANA SAN MARTINO - SAN PIETRO IN PALAZZI
57011	CASTELNUOVO DELLA MISERICORDIA
57012	CALETTA DI CASTIGLIONCELLO - CASTIGLIONCELLO
57013	ROSIGNANO SOLVAY
57014	COLLESALVETTI
57015	QUERCIANELLA SONNINO
57016	ROSIGNANO MARITTIMO
57017	STAGNO
57018	VADA
57019	VICARELLO
57020	BIBBONA - BOLGHERI - CAMPIGLIA MARITTIMA STAZIONE - COLMATA FIORENTINA DI PIOMBINO - LA CALIFORNIA - POPULONIA - SAN CARLO - SAN GUIDO - SASSETTA - TORRE MOZZA - VIGNALE RIOTORTO
57021	CAMPIGLIA MARITTIMA
57022	CASTAGNETO CARDUCCI
57023	CECINA - CECINA MARINA
57024	DONORATICO - MARINA DI CASTAGNETO
57025	COTONE - PIOMBINO - PORTOVECCHIO
57027	SAN VINCENZO
57028	MONTIONI - SUVERETO
57029	VENTURINA

## Tabella 8

Tutti i CAP di Milano Provincia (prime 3 posizioni 200) esclusi quelli delle Tabelle 9, 10 e 11

## Tabella 9

cap	comuni - località
20021	BARANZATE - BOLLATE - CASSINA NUOVA

## Tabella 10

cap	comuni - località
20011	CORBETTA
20012	CUGGIONO
20018	SEDRIANO
20056	CONCESA - GREZZAGO - TREZZO SULL'ADDA
20067	PAULLO - TRIBIANO
20084	LACCHIARELLA
20088	GUDO VISCONTI - ROSATE
20089	QUINTO DE STAMPI - ROZZANO

## Tabella I I

cap	comuni - località
20013	MAGENTA - PONTE NUOVO
20014	NERVIANO
20015	PARABIAGO
20016	CERCHIATE - PERO
20017	LUCERNATE - MAZZO MILANESE - RHO - TERRAZZANO
20020	ARCONATE - ARESE - BARBAIANA - BIENATE - BUSTO GAROLFO - CANTALUPO - CESATE - DAIRAGO - LAINATE - MAGNAGO - NOSATE - RESCALDA - ROBECCETTO CON INDUNO - SOLARO - VANZAGHELLO - VILLA CORTESE - VILLAGGIO GARBAGNATE
20023	CERRO MAGGIORE
20024	GARBAGNATE MILANESE
20025	LEGNANO
20026	NOVATE MILANESE
20028	SAN VITTORE OLONA
20029	TURBIGO
20037	PADERNO DUGNANO
20040	BUSNAGO - CAMBIAGO - CAPONAGO - CORNATE D'ADDA - RONCELLO
20060	ALBIGNANO D'ADDA - BASIANO - BELLINZAGO LOMBARDO - BORNAGO - BUSSERO - CASSINA DE' PECCHI - COLTURANO - GESSATE - LISCATE - MASATE - MEDIGLIA - MOMBRETTO - PESSANO CON BORNAGO - POZZO D'ADDA - POZZUOLO MARTESANA - TRECELLA - TREZZANO ROSA - TRUCAZZANO - VIGNATE - VILLA FORNACI
20064	GORGONZOLA
20065	INZAGO
20066	MELZO
20070	CERRO AL LAMBRO - DRESANO - SAN ZENONE AL LAMBRO - VIZZOLO PREDABISSI
20077	MELEGNANO
20082	BADILE - BINASCO - NOVIGLIO
20083	GAGGIANO
20085	LOCATE DI TRIULZI
20093	COLOGNO MONZESE
20095	CUSANO MILANINO

## Tabella I 2

Tutti i CAP di Padova Provincia (prime 3 posizioni 350) esclusi quelli della Tabella I 3

## Tabella 13

cap	comuni - località
35020	ALBIGNASEGO - ARRE - ARZERGRANDE - BRUGINE - CAMPAGNOLA - CANDIANA - CARRARA SAN GIORGIO - CARRARA SANTO STEFANO - CASALSERUGO - CIVÈ - CODEVIGO - CONCHE DI CODEVIGO - CORREZZOLA - LEGNARO - MASERÀ DI PADOVA - PERNUMIA - POLVERARA - PONTE SAN NICOLÒ - POZZONOVO - RONCAGLIA - SAN GREGORIO DI CAMIN - SAN PIETRO VIMINARIO - SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO - SAONARA - TERRASSA PADOVANA - TRIBANO - VILLATORA
35024	BOVOLENTA
35026	CONSELVE
35027	NOVENTA PADOVANA
35028	CORTE - PIOVE DI SACCO
35029	PONTELONGO
35030	BAONE - BASTIA DI ROVOLON - CASELLE DI SELVAZZANO DENTRO - CERVARESE SANTA CROCE - CINTO EUGANEO - GALZIGNANO TERME - MONTEMERLO - MONTEORTONE - ROVOLON - RUBANO - SACCOLONGO - SARMEOLA - SELVAZZANO DENTRO - TENCAROLA - VEGGIANO - VÒ - VO VECCHIO
35040	BARBONA - BOARA PISANI - CARCERI - CASALE DI SCODOSIA - CASTEL BALDO - GRANZE - MASI - MEGLIADINO SAN FIDENZIO - MEGLIADINO SAN VITALE - MERLARA - PIACENZA D'ADIGE - PONSO - SANT'ELENA - SANT'URBANO - SANTA MARGHERITA D'ADIGE - URBANA - VALLI MOCENICHE - VESCOVANA - VIGHIZZOLO D'ESTE - VILLA ESTENSE
35042	ESTE - PILASTRO
35044	MONTAGNANA
35045	OSPEDALETTO EUGANEO
35046	SALETTO

## Tabella 14

Tutti i CAP di Perugia (prime 2 posizioni 06) esclusi quelli della Tabella 15

## Tabella 15

cap	comuni - località
06030	ANNIFO - BASTARDO - BELFIORE - CANTALUPO - CAPODACQUA - CASENOVE - COLFIORITO - FIAMENGA - GIANO DELL'UMBRIA - MADONNA DELLA STELLA - MARCELLANO - ORSANO E CAMMORO - PALE - PIEVE FANONICA - POZZO DI GUALDO CATTANEO - RASIGLIA - SAN GIOVANNI PROFIAMMA - SAN MARCO DI MONTEFALCO - SCANZANO - SCOPOLI - SELLANO - VALTOPINA - VERCHIANO
06031	BEVAGNA
06033	CANNARA
06034	FOLIGNO - PERTICANI - SCAFALI - STERPETE - UPPELLO
06036	MONTEFALCO
06038	SPELLO
06039	TREVI
06040	ABETO - AGRIANO - ANCARANO - BAIANO DI SPOLETO - BEROIDE - BUGGIANO - CERRETO DI SPOLETO - CESELLI - CHIAVANO - MALTIGNANO DI CASCIA - MORGNAO - PIEDIPATERNI SUL NERA - PIEDIVALLE - POGGIODOMO - SAN BRIZIO - SAN PELLEGRINO DI NORCIA - SANT'ANATOLIA DI NARCO - SANT'ANGELO IN MERCOLE - SAVELLI DI NORCIA - SCHEGGINO - SERRAVALLE DI NORCIA - STRETTURA - TERZO LA PIEVE - TODIANO - TRIPONZO - VALLO DI NERA
06042	CAMPELLO SUL CLITUNNO
06043	CASCIA
06045	MONTELEONE DI SPOLETO
06046	CASTELLUCCIO - NORCIA
06047	BELFORTE - PRECI - ROCCANOLFI
06049	BAZZANO INFERIORE - EGGI - MAIANO - MONTEMARTANO - SPOLETO
06059	CAMERATA - CANONICA - PONTECUTI - TODI
06081	ASSISI
06083	BASTIA UMBRA
06084	BETTONA
06089	BRUFA - TORGHIANO

## Tabella 16

Tutti i CAP di Roma Provincia (prime 3 posizioni 000) esclusi quelli della Tabella 17

## Tabella 17

cap	comuni - località
00010	CASAPE - CASTELCHIODATO - CASTELVERDE DI LUNGHEZZA - COLLE PRENESTINO - CORCOLLE SAN VITTORINO - CRETONE - GALLICANO NEL LAZIO - LUNGHEZZA - MARCELLINA - MONTEFLAVIO - MONTELIBRETTI - MONTORIO ROMANO - MORICONE - POLI - PONTELUCANO - SALONE - SAN GREGORIO DA SASSOLA - SAN POLO DEI CAVALIERI - SAN VITTORINO - SANT'ANGELO ROMANO - SETTEVILLE DI GUIDONIA - TORLUPARA DI MENTANA - VILLA ADRIANA - VILLANOVA DI GUIDONIA
00017	NEROLA
00020	AGOSTA - ALTIPIANI DI ARCINAZZO - ARCINAZZO ROMANO - CAMERATA NUOVA - CANTERANO - CERRETO LAZIALE - CERVARA DI ROMA - CICILIANO - CINETO ROMANO - JENNE - MADONNA DELLA PACE - MANDELA - MARANO EQUO - PERCILE - PISONIANO - RIOFREDDO - ROCCA CANTERANO - ROCCAGIOVINE - SAMBUCCI - SARACINESCO - VALLEPIETRA - VALLINFREDA - VIVARO ROMANO
00021	AFFILE
00022	ANTICOLI CORRADO
00023	ARSOLI
00024	CASTEL MADAMA
00025	GERANO
00027	ROVIANO
00028	SUBIACO
00029	VICOVARO
00030	BELLEGRA - CAPRANICA PRENESTINA - CARCHITTI - CASTEL SAN PIETRO ROMANO - COLLE DI FUORI - COLLEFERRO STAZIONE - COLONNA - COLONNA STAZIONE - GAVIGNANO - GENAZZANO - GORGA - GUADAGNOLO - LABICO - MONTELANICO - ROCCA DI CAVE - ROCCA SANTO STEFANO - ROIATE - SAN CESAREO - SAN VITO ROMANO - VALLE MARTELLA - VIGNE DI COLLE MATTIA
00035	OLEVANO ROMANO
00060	CANALE MONTERANO - CAPENA - CASTELNUOVO DI PORTO - CESANO DI ROMA - CIVITELLA SAN PAOLO - FILACCIANO - FORMELLO - MAGLIANO ROMANO - MAZZANO ROMANO - MONTEVIRGINIO - NAZZANO - PONTE STORTO - PONZANO ROMANO - RIANO - SACROFANO - SANT'ORESTE - SANTA MARIA DI GALERIA - TERME DI STIGLIANO - TORRITA TIBERINA
00069	TREVIGNANO ROMANO - VICARELLO

## Tabella 18

Tutti i CAP di Vicenza Provincia (prime 3 posizioni 360) esclusi quelli della Tabella 19

## Tabella 19

cap	comuni - località
36010	CANOVE DI ROANA - CARRE' - CASTANA - CAVAZZALE - CESUNA - CHIUPPANO - COGOLLO DEL CENGIO - FOZA - LAGHI - MEZZASELVA DI ROANA - MONTICELLO CONTE OTTO - POSINA - ROANA - ROTZO - SEGHE DIVELO - TRESCHIE' CONCA - VELO D'ASTICO - ZANE'
36011	ARSIERO
36013	PIOVENE ROCCHETTE
36014	SANTORSO
36016	JESOLO
36020	AGUGLIARO - ALBETTONI - ASIGLIANO VENETO - CAMPIGLIA DEI BERICI - CAMPOLONGO SUL BRENTA - CARPANÈ - CASTEGNERO - CISON DEL GRAPPA - POVE DEL GRAPPA - PRIMOLANO - SAN MARINO - SAN NAZARIO - SOLAGNA - VALSTAGNA - VILLA GANZERLA - ZOVCENEDO
36025	NOVENTA VICENTINA
36026	POIANA MAGGIORE
36030	CALDOGNO - CALTRANO - CALVENE - CAMPOROVERE - COSTABISSARA - FARA VICENTINO - GRUMOLO PEDEMONTE - LEVA' DI MONTECCHIO PRECALCINO - LUGO DI VICENZA - MONTE DI MALO - MONTECCHIO PRECALCINO - PRIABONA - RETTORGOLE - SAN GIORGIO DI PERLENA - SAN VITO DI LEGUZZANO - SANT'ANTONIOVALLI - SANT'ULDERICO DITRETTO - SARCEDO - STARO - TRETTO - VALLI DEL PASUBIO - VILLAVERLA - ZUGLIANO
36040	BARCAROLA - BRENDOLA - CASOTTO - GRANCONA - GRISIGNANO DI ZOCCO - GRUMOLO DELLE ABBADESSE - LASTEBASSE - LAVERDA - LERINO - MELEDO - ORGIANO - PEDEMONTE - PEDESCALA - SALCEDO - SAN GERMANO DEI BERICI - SAREGO - SOSSANO - TONEZZA DEL CIMONE - TORRI DI QUARTESOLO - VALDASTICO
36042	BREGANZE
36046	LUSIANA - SANTA CATERINA
36060	CASONI - FELLETTE DI ROMANO D'EZZELLINO - LONGA - MOLVENA - PIANEZZE SAN LORENZO - ROMANO D'EZZELLINO - SCHIAVON - SPIN
36063	CROSARA - MAROSTICA - VALLE SAN FLORIANO - VALLONARA
36064	MASON VICENTINO - VILLARASPA
36066	SANDRIGO

## Tabella 20

cap	comuni - località
70051	BARLETTA
70031	ANDRIA
70059	TRANI
70052	BISCEGLIE
70053	CANOSA DI PUGLIA
71046	SAN FERDINANDO DI PUGLIA
71049	TRINITAPOLI
71044	MARGHERITA DI SAVOIA
70055	MINERVINO MURGE
70058	SPINAZZOLA

## Tabella 21

Tutti i CAP di Brescia Provincia (prime 3 posizioni 250) esclusi quelli della Tabella 22

## Tabella 22

cap	comuni - località
25013	CARPENEDOLO
25017	LONATO
25018	MONTICHIARI
25080	CALVAGESE DELLA RIVIERA - MAGASA - MANERBA DEL GARDA - MAZZANO - MONIGA DEL GARDA - MUSCOLINE - NUVOLENTA - NUVOLERA - PADENGHE SUL GARDA - PAITONE - POLPENAZZE DEL GARDA - PREVALLE - PUEGNAGO SUL GARDA - SERLE - SOIANO DEL LAGO - TIGNALE - VALLIO TERME - VALVESTINO

## Tabella 23

Tutti i CAP di Torino Provincia (prime 3 posizioni I00) esclusi quelli della Tabella 24

## Tabella 24

cap	comuni - località
I0011	AGLIÈ
I0012	BOLLENGO
I0013	BORGOFRANCO D'IVREA
I0015	IVREA
I0016	MONTALTO DORA
I0017	MONTANARO
I0018	PAVONE CANAVESE
I0019	STRAMBINO
I0026	SANTENA
I0028	TROFARELLO
I0029	VILLASTELLONE
I0030	MAGLIONE - RONDISSONE - VESTIGNÈ - VILLAREGGIA - VISCHE
I0031	BORGOMASINO
I0032	BRANDIZZO
I0035	MAZZÈ
I0037	TORRAZZA PIEMONTE
I0038	VEROLENGO
I0041	CARIGNANO
I0051	AVIGLIANA
I0052	BARDONECCHIA
I0053	BUSSOLENO
I0054	CESANA TORINESE - SAUZE DI CESANA
I0055	CONDOVE
I0056	OULX
I0057	SANT'AMBROGIO DI TORINO
I0058	SESTRIERE
I0059	MOMPANTERO - SUSÀ
I0061	CAVOUR
I0062	LUSERNA SAN GIOVANNI
I0063	PEROSA ARGENTINA - POMARETTO

(segue)

## Tabella 24 (segue)

cap	comuni - località
10065	PRAMOLLO - SAN GERMANO CHISONE
10066	TORRE PELLICE
10067	VIGONE
10068	VILLAFRANCA PIEMONTE
10069	VILLAR PEROSA
10073	CIRIÈ
10074	LANZO TORINESE
10075	MATHI
10076	NOLE
10077	SAN MAURIZIO CANAVESE
10081	CASTELLAMONTE
10082	CUORGNÈ
10083	FAVRIA
10084	FORNO CANAVESE
10085	PONT-CANAVESE
10086	RIVAROLO CANAVESE
10087	VALPERGA

## Tabella 25

Tutti i CAP di Varese (prime 2 posizioni 21) esclusi quelli della Tabella 26

## Tabella 26

cap	comuni - località
21013	GALLARATE
21014	LAVENO-MOMBELLO
21015	LONATE POZZOLO
21016	LUINO
21017	SAMARATE
21018	OSMATE - SESTO CALENDE
21019	SOMMA LOMBARDO
21020	BARASSO - BARDELLO - BODIO LOMNAGO - BREBBIA - BREGANO - BRUNELLO - BUGUGGIATE - CADREZZATE - CASALE LITTA - CASCIAGO - CAZZAGO BRABBIA - COMABBIO - CROSIO DELLA VALLE - DAVERIO - GALLIATE LOMBARDO - INARZO - LUVINATE - MALGESSO - MERCALLO - MONVALLE - MORNAGO - RANCO - TAINO - TERNATE - VARANO BORGHI

## Settori I e II

### Personalizzazione per Provincia di Residenza dell'intestatario al P.R.A.

I premi previsti dalla tariffa sono soggetti all'applicazione dei coefficienti riportati nella tabella a pag. 43 e S.S.

### Personalizzazione per tipo di Alimentazione e potenza in kW

Già valorizzata nelle TABELLE PREMI

Alimentaz./ kW	Coefficiente
Benzina fino a 24 kW	1,000
Benzina 25-29 kW	1,180
Benzina 30-34 kW	1,350
Benzina 35-39 kW	1,390
Benzina 40-44 kW	1,480
Benzina 45-49 kW	1,480
Benzina 50-54 kW	1,535
Benzina 55-64 kW	1,630
Benzina 65-69 kW	1,840
Benzina 70-79 kW	1,870
Benzina 80-94 kW	1,970
Benzina 95-109 kW	2,090
Benzina 110-119 kW	2,140
Benzina 120-149 kW	2,300
Benzina oltre 149 kW	2,340
Diesel fino a 39 kW	1,410
Diesel 40-54 kW	1,690
Diesel 55-59 kW	1,860
Diesel 60-64 kW	1,940
Diesel 65-69 kW	2,090

Alimentaz./ kW	Coefficiente
Diesel 70-74 kW	2,190
Diesel 75-79 kW	2,190
Diesel 80-84 kW	2,290
Diesel 85-89 kW	2,360
Diesel oltre 89 kW	2,450
Altre fino a 24 kW	1,050
Altre 25-29 kW	1,239
Altre 30-34 kW	1,418
Altre 35-39 kW	1,460
Altre 40-44 kW	1,554
Altre 45-49 kW	1,554
Altre 50-54 kW	1,612
Altre 55-64 kW	1,712
Altre 65-69 kW	1,932
Altre 70-79 kW	1,964
Altre 80-94 kW	2,069
Altre 95-109 kW	2,195
Altre 110-119 kW	2,247
Altre 120-149 kW	2,415
Altre oltre 149 kW	2,457

### Personalizzazione per Marca autovettura

I premi previsti dalla tariffa sono soggetti all'applicazione dei coefficienti sotto indicati:

Marca	Coefficiente
ABARTH	1,000
AC	1,000
ACM	1,000
AIXAM	1,000
ALFA ROMEO	1,050
ALPINA-BMW	1,000
AMG	1,000
ANDORIA MOTOR	1,000
APAL	1,000
ARIEL	1,000
ARO	1,000
ASIA MOTORS	1,000
ASTON MARTIN	1,000
AUDI	1,000
AUSTIN ROVER	1,000
AUTOBIANCHI	1,020
AUVERLAND	1,000
BEDFORD	1,000
BELLIER	1,000
BENTLEY	1,000
BERTONE	1,000
BIAGINI	1,000

Marca	Coefficiente
BMW	1,050
BONETTI	1,000
BOXEL	1,000
BREMACH	1,000
BUCHER-SCHORLING	1,000
BUGATTI	1,000
BUICK	1,000
CADILLAC	1,000
CARLETTI	1,000
CASALINI	1,000
CATERHAM	1,000
CHATENET	1,000
CHEVROLET	1,000
CHRYSLER	1,000
CITROEN	1,000
CITYCAR	1,000
CMC (CARLETTI)	1,000
CO.VE.IN.	1,000
COMAI	1,000
CORVETTE	1,000
DACIA	1,000
DAEWOO	1,070

(segue)

Marca	Coefficiente
DAF	1,000
DAIHATSU	0,980
DAIMLER	1,000
DE LA CHAPELLE	1,000
DETOMASO	1,000
DODGE	1,000
DONKERVOORT	1,000
DR	1,000
EFFEDI	1,000
EPOCAR	1,000
EVANTE	1,000
FEAB	1,000
FERRARI	1,000
FIAT	1,020
FLEUR DE LYS	1,000
FORD	1,000
FRESIA	1,000
FSO	1,000
GAZ AUTOMOBILE	1,000
GEM	1,000
GINETTA	1,000
GIOTTI VICTORIA	1,000
GIOTTILINE	1,000
GREAT WALL MOTOR	1,000
GRECAV	1,000
GREEN COMPANY	1,000
HONDA	1,000
HUMMER	1,000
HYUNDAI	1,000
I.CO.VE.CO.	1,000
IATO	1,000
INFINITI	1,000
INNOCENTI	1,000
INTRALL POLSKA	1,000
ISO	1,000
ISUZU	1,000
ITALCAR	1,000
IVECO	1,000
JAGUAR	1,050
JDM	1,000
JEEP	1,050
KATAY	1,000
KIA	0,960
LADA	1,000
LAMBORGHINI	1,000
LANCIA	1,040
LAND ROVER	1,000
LEOMAR	1,000
LEXUS	1,000
LIGIER	1,000
LOTUS	1,000
LUAZ (VOLIN)	1,000

Marca	Coefficiente
MAHINDRA	1,000
MARCOS	1,000
MARUTI	1,000
MASERATI	1,000
MAYBACH	1,000
MAZDA	1,000
MAZZIERI	1,000
MEGA	1,000
MELEX	1,000
MERCEDES	1,020
META	1,000
MG	1,000
MICROVETT	1,000
MICROCAR	1,000
MIDDLEBRIDGE	1,000
MINI	1,000
MITSUBISHI	1,030
MITSUBISHI TRUCKS	1,000
MOKE	1,000
MORETTI	1,000
MORGAN	1,000
MORONI	1,000
MULTICAR	1,000
NISSAN	1,000
NISSAN SPAGNA	1,000
NOBLE	1,000
NYSA MOTOR	1,000
O.ZETA CLES	1,000
OLTICIT	1,000
OMAI	1,000
OPEL	1,000
OTO MELARA	1,000
PG.O.	1,000
PAGANI	1,000
PANTHER	1,000
PEUGEOT	1,040
PIAGGIO	1,000
PONTIAC	1,000
PORSCHE	1,020
PUMA ITALIA	1,000
QVALE	1,000
RAYTON FISSORE	1,000
RENAULT	1,020
RENAULT TRUCKS	1,000
RENAULT V.I.	1,000
ROLLS ROYCE	1,000
ROMANITAL	1,000
ROVER	1,030
SAAB	1,020
SALEEN	1,000
SANTANA	1,000
SAVEL-ERAD	1,000

(segue)

Marca	Coefficiente
SCAM	1,000
SEAT	1,000
SECA	1,000
SECMA	1,000
SHUANGHUAN	1,000
SKODA	0,980
SMART	1,140
SSANGYONG	1,000
START LAB	1,000
SUBARU	1,020
SUZUKI	0,980
TALBOT	1,000
TASSO	1,000
TATA	1,000
TORPEDO	1,000

Marca	Coefficiente
TOWN LIFE	1,000
TOYOTA	0,960
TVR	1,000
UAZ	1,000
UMM	1,000
VALENTINI	1,000
VENTURI	1,000
VOLGA	1,000
VOLKSWAGEN	1,000
VOLKSWAGEN MESSICO	1,000
VOLVO	0,980
YUGO	1,000
ZAGATO	1,000
ZAZ	1,000
ZK	1,000

### Personalizzazione per Tipo carrozzeria

I premi previsti dalla tariffa sono soggetti all'applicazione dei coefficienti sotto indicati:

TIPCAR (**)	Coefficiente
A - SPIDER	1,050
AT - TORPEDO	1,050
B2V - BERLINA 2 VOLUMI	1,000
B3V - BERLINA 3 VOLUMI	1,040
C2V - COUPÈ 2 VOLUMI	1,050
C3V - COUPÈ 3 VOLUMI	1,050
M - FURGONE	1,050

(\*\*) INFOCAR

TIPCAR (**)	Coefficiente
MPW - MULTISPAZIO	0,980
P - AUTOTELAIO COMBINATO	1,000
PC - PIANALE CABINATO	1,000
PS - SCUDAIO	1,000
S - PICK UP	1,050
SH - TORPEDO CON HARD TOP	1,050
SW - STATION WAGON	0,980

### Personalizzazione per Età del veicolo

I premi previsti dalla tariffa sono soggetti all'applicazione dei coefficienti sotto indicati:

Età del veicolo	Coefficiente
nuovo	0,960
1 anno	0,980
2 anni	1,000
3 anni	1,000
4 anni	1,000

Età del veicolo	Coefficiente
5 anni	1,000
6-10 anni	1,020
11-15 anni	1,060
16-20 anni	1,020
oltre 20 anni	0,980

## Personalizzazione per Età e sesso intestatario al P.R.A.

I premi previsti dalla tariffa sono soggetti all'applicazione dei coefficienti sotto indicati:

Sesso / Età	Coefficiente	Sesso / Età	Coefficiente
Maschi fino a 19	1,60	Femmine 20-21	1,25
Maschi 20-21	1,75	Femmine 22-25	1,07
Maschi 22-25	1,46	Femmine 26-30	1,00
Maschi 26-30	1,15	Femmine 31-35	0,98
Maschi 31-35	1,02	Femmine 36-40	0,96
Maschi 36-40	1,00	Femmine 41-45	1,00
Maschi 41-45	1,00	Femmine 46-50	1,05
Maschi 46-55	1,02	Femmine 51-55	1,03
Maschi 56-60	1,00	Femmine 56-60	0,98
Maschi oltre 60	0,98	Femmine oltre 60	0,96
Femmine fino a 19	1,15	Aziende	1,00

N.B. Per la corretta applicazione della personalizzazione di cui sopra l'età si considera non superata fino a quando non sia pienamente compiuta quella successiva.

Esempio: si considera ancora appartenente alla fascia di età 26-30 una persona con età di 30 anni, 11 mesi e 29 giorni.

I coefficienti sopraindicati andranno necessariamente applicati ogni qual volta che, in corso di annualità, venga effettuata una variazione che comporti una modifica nei dati relativi all'Intestatario al P.R.A. di polizza.

## Personalizzazione per Massimale assicurato

I premi previsti dalla tariffa sono soggetti all'applicazione dei coefficienti sotto indicati:

Massimali di garanzia in euro			
per sinistro	per danni a persone	per danni a cose	Coefficienti di premio
3.000.000	2.500.000	500.000	1,000
3.650.000	3.650.000	3.650.000	1,027
5.200.000	5.200.000	5.200.000	1,054
10.000.000	10.000.000	10.000.000	1,082
20.000.000	20.000.000	20.000.000	1,100
30.000.000	30.000.000	30.000.000	1,110

## Personalizzazione per Tipo Guida

(valida solo per il settore I)

I premi previsti dalla tariffa sono soggetti all'applicazione dei coefficienti sotto indicati:

Tipo Guida	Coefficiente
Guida libera	1,00
Guida esperta (età intestatario al PRA =>26, in possesso di patente di guida da almeno 2 anni)	0,96
Guida 50+ (età intestatario al PRA =>50 anni)	0,85

## Personalizzazione per Anzianità della patente di guida (Italiana od equiparata\*)

I premi previsti dalla tariffa sono soggetti all'applicazione dei coefficienti sotto indicati:

Anzianità della patente	Coefficiente
0 = no patente italiana	1,300
da 1 giorno ad 1 anno	1,300
da 1 anno e 1 giorno a 2 anni	1,200
da 2 anni e 1 giorno a 5 anni	1,100
oltre 5 anni	1,000
aziende	1,000

\* è equiparata alla patente italiana quella Europea rilasciata ai sensi della Direttiva 91/439/CEE e successive modifiche.

## Settore III

### Personalizzazione per Provincia di Residenza dell'intestatario al P.R.A.

I premi previsti dalla tariffa sono soggetti all'applicazione dei coefficienti riportati nella tabella a pag. 43 e S.S.

## Settore IV

### Personalizzazione per Provincia di Residenza dell'intestatario al P.R.A.

I premi previsti dalla tariffa sono soggetti all'applicazione dei coefficienti riportati nella tabella a pag. 43 e S.S.

### Personalizzazione per Anzianità della patente di guida (Italiana od equiparata\*)

I premi previsti dalla tariffa sono soggetti all'applicazione dei coefficienti sotto indicati:

Anzianità della patente	Coefficiente
0 = no patente italiana	1,300
da 1 giorno ad 1 anno	1,300
da 1 anno e 1 giorno a 2 anni	1,200
da 2 anni e 1 giorno a 5 anni	1,100
oltre 5 anni	1,000
aziende	1,000

## Settore V

### Personalizzazione per Provincia di Residenza dell'intestatario al P.R.A.

I premi previsti dalla tariffa sono soggetti all'applicazione dei coefficienti riportati nella tabella a pag. 43 e S.S.

### Personalizzazione per Marca

I premi previsti dalla tariffa sono soggetti all'applicazione dei coefficienti sotto indicati:

Marca Motocicli	Coefficiente	Marca Motocicli	Coefficiente
AEON	1,00	JONWAY	1,00
AIXAM	1,00	KAWASAKI	1,05
APRILIA	1,05	KEEWAY	1,00
BELGARDA	1,00	KTM	1,00
BENELLI	1,00	KYMCO	0,95
BETA	1,00	LAVERDA	1,00
BMW	1,00	LIGIER	1,00
BOMBARDIER	1,00	LINHAI	1,00
BUELL	1,00	MALAGUTI	0,95
CAGIVA	1,00	MBK	0,95
CHATENET	1,00	MINARELLI	1,00
CHUNFENG	1,00	MOTO GUZZI	1,00
DAELIM	1,00	MOTO MORINI	1,00
DERBI	1,00	MV AGUSTA	1,00
DUCATI	1,00	PEUGEOT	0,95
EGIMOTORS	1,00	PIAGGIO	0,95
FANTIC MOTOR	1,00	POLARIS	1,00
GARELLI	1,00	SYM	0,95
GAS GAS	1,00	SHERCO	1,00
GILERA	1,00	STEED	1,00
HARLEY DAVIDSON	1,00	SUZUKI	1,05
HONDA	1,05	TRIUMPH	1,00
HUSQVARNA	1,00	YAMAHA	1,05
HYOSUNG	1,00	ZHEJIANG	1,00
ITALJET	1,00	Altre marche	1,00
JIANGSU	1,00		

\* è equiparata alla patente italiana quella Europea rilasciata ai sensi della Direttiva 91/439/CEE e successive modifiche.

Marca Ciclomotori	Coefficiente
AEON	1,00
AIXAM	1,40
APRILIA	1,05
ATALA	1,00
BELLIER	1,00
BENELLI	1,00
BETA	1,00
CAGIVA	1,00
CASALINI	1,00
CHATENET	1,40
DAELIM	1,00
DERBI	1,00
FANTIC MOTOR	1,00
GARELLI	1,00
GILERA	1,00
GRECAV	1,00
HONDA	0,95
HYOSUNG	1,00
ITALJET	1,00

### Personalizzazione per Età intestatario al P.R.A.

Già valorizzata nelle TABELLE PREMI

#### Motocicli

Età	Coefficiente
fino a 19 anni	1,15
20-21	1,20
22-25	1,30
26-30	1,05
31-55 + SOC	1,00
oltre 55 anni	0,95

### Personalizzazione per Cilindrata

Già valorizzata nelle TABELLE PREMI

#### Motocicli

Età	Coefficiente
51-150 cc	1,00
151-250 cc	0,87
251-400 cc	0,90
oltre 400 cc	1,52

### Personalizzazione per Anzianità della patente di guida (Italiana od equiparata\*)

I premi previsti dalla tariffa sono soggetti all'applicazione dei coefficienti sotto indicati:

#### Motocicli

Anzianità della patente	Coefficiente
0 = no patente italiana	1,300
da 1 giorno ad 1 anno	1,300
da 1 anno e 1 giorno a 2 anni	1,200
da 2 anni e 1 giorno a 5 anni	1,100
oltre 5 anni	1,000
aziende	1,000

Marca Ciclomotori	Coefficiente
JDM	1,40
KEEWAY	1,00
KYMCO	0,95
LAMBRETTA	1,00
LAVERDA	1,00
LIGIER	1,40
MALAGUTI	1,05
MBK	1,00
MICROCAR	1,40
MINARELLI	1,00
MONTESA	1,00
MORINI	1,00
PERIPOLI	1,00
PEUGEOT	1,00
PIAGGIO	0,97
SUZUKI	1,00
SYM	1,00
YAMAHA	1,00
Altre marche	1,00

#### Ciclomotori

Età	Coefficiente
fino a 25 anni	1,25
26-30	1,05
31-55 + SOC	1,00
oltre 55 anni	0,95

\* è equiparata alla patente italiana quella Europea rilasciata ai sensi della Direttiva 91/439/CEE e successive modifiche.

### Come utilizzare le Tabelle di personalizzazione

Al fine di ottenere il premio imponibile RCA è necessario applicare, ove appropriato, all'**importo del premio base indicato in tabella** - che è **già comprensivo di alcuni parametri/coefficienti**, gli ulteriori parametri di personalizzazione propri del settore tariffario per cui si sta calcolando il premio.

Prendendo ad esempio il Settore I di Tariffa, sono già contenuti nelle tabelle dei premi i coefficienti relativi al tipo di **alimentazione** e classe di Bonus/Malus.

Devono essere applicati in sequenza i coefficienti di personalizzazione per:

- Età e sesso dell'intestatario al P.R.A.
- Provincia di residenza dell'intestatario al P.R.A.
- Marca autovettura
- Tipo Carrozzeria
- Età del veicolo
- Massimale
- Tipo Guida
- Anzianità della patente

Sul premio così ottenuto andranno eventualmente applicati i sovrappremi o e/o gli sconti, per settore, di cui alle Norme tariffarie.

N.B. Gli assicurati RSA che rinnovano il contratto in classe 1F (classe di provenienza 1F e classe di assegnazione 1F) usufruiranno di uno sconto extra del 3% (coefficiente 0,97)  
Coloro che hanno già usufruito dello sconto extra del 3% e che rinnovano per la terza volta in classe 1F usufruiranno di un ulteriore sconto extra del 3% (coefficiente 0,94)  
Coloro che hanno già usufruito dello sconto extra del 3% e che rinnovano per la quarta volta in classe 1F usufruiranno di un ulteriore sconto extra del 3% (coefficiente 0,91)

# TABELLE PREMI

(valori in euro)

escluso il contributo al S.S.N. (10,5%) escluse le imposte (12,5%)  
con validità dal 1/04/2011

## Settori I e II - Tariffa Bonus-Malus

AUTOVETTURE IN SERVIZIO PRIVATO

Massimale € 3.000.000 / € 2.500.000 / € 500.000

B/M	Benzina (*) fino a 24 kW	Benzina (*) 25 - 29 kW	Benzina (*) 30 - 34 kW	Benzina (*) 35 - 39 kW	Diesel fino a 39 kW	Benzina (*) 40 - 49 kW	Benzina (*) 50 - 54 kW	Benzina (*) 55 - 64 kW	Diesel 40 - 54 kW	Benzina (*) 65 - 69 kW	Diesel 55 - 59 kW
IF	409	483	552	568	577	605	628	667	691	753	761
IE	420	495	567	584	592	621	645	684	710	773	781
ID	442	521	596	614	623	654	678	720	746	813	822
IC	463	547	626	644	654	686	711	755	783	853	862
IB	491	579	663	682	692	726	753	800	829	903	913
IA	518	611	699	720	730	767	795	844	875	953	964
I	545	643	736	758	769	807	837	889	922	1.003	1.014
2	578	682	780	803	815	855	887	942	977	1.064	1.075
3	616	727	832	856	869	912	946	1.004	1.041	1.134	1.146
4	643	759	869	894	907	952	988	1.049	1.087	1.184	1.197
5	687	811	928	955	969	1.017	1.055	1.120	1.161	1.264	1.278
6	731	862	986	1.016	1.030	1.081	1.122	1.191	1.235	1.344	1.359
7	747	882	1.009	1.038	1.053	1.106	1.147	1.218	1.263	1.375	1.390
8	812	959	1.097	1.129	1.146	1.202	1.247	1.324	1.373	1.495	1.511
9	867	1.023	1.170	1.205	1.222	1.283	1.331	1.413	1.465	1.595	1.613
10	905	1.068	1.222	1.258	1.276	1.340	1.389	1.475	1.530	1.666	1.684
11	949	1.120	1.281	1.319	1.338	1.404	1.456	1.547	1.603	1.746	1.765
12	1.036	1.223	1.399	1.440	1.461	1.533	1.590	1.689	1.751	1.906	1.927
13	1.091	1.287	1.472	1.516	1.538	1.614	1.674	1.778	1.843	2.007	2.028
14	1.320	1.557	1.781	1.834	1.861	1.953	2.026	2.151	2.230	2.428	2.454
15	1.532	1.808	2.069	2.130	2.160	2.268	2.352	2.498	2.590	2.819	2.850
16	1.799	2.123	2.429	2.501	2.537	2.663	2.762	2.933	3.041	3.311	3.347
17	2.099	2.477	2.834	2.918	2.960	3.107	3.223	3.422	3.548	3.863	3.905
18	2.508	2.960	3.386	3.487	3.537	3.712	3.850	4.089	4.239	4.615	4.666

(\*) Altre alimentazioni: GPL - Metano - Ibrida +5% / Elettrica -50%  
Per personalizzazioni vedi tabelle dei coefficienti di personalizzazione tariffaria pubblicate a pag. 43 e ss.

**Settori I e II - Tariffa Bonus-Malus**

AUTOVETTURE IN SERVIZIO PRIVATO

Massimale € 3.000.000 / € 2.500.000 / € 500.000

B/M	Benzina (*) 70 - 79 kW	Diesel 60 - 64 kW	Benzina (*) 80 - 94 kW	Benzina (*) 95-109 kW Diesel 65 - 69 kW	Benzina (*) 110 - 119 kW	Diesel 70 - 79 kW	Diesel 80 - 84 kW	Benzina (*) 120 - 149 kW	Benzina (*) oltre 149 kW	Diesel 85 - 89 kW	Diesel oltre 89 kW
IF	765	793	806	855	875	896	937	941	957	965	1.002
IE	785	815	827	878	899	920	962	966	983	991	1.029
ID	826	857	870	923	945	967	1.011	1.016	1.034	1.042	1.082
IC	867	899	913	969	992	1.015	1.061	1.066	1.085	1.094	1.136
IB	918	952	967	1.026	1.050	1.075	1.124	1.129	1.148	1.158	1.202
IA	969	1.005	1.021	1.083	1.109	1.134	1.186	1.191	1.212	1.223	1.269
I	1.020	1.058	1.074	1.140	1.167	1.194	1.249	1.254	1.276	1.287	1.336
2	1.081	1.121	1.139	1.208	1.237	1.266	1.324	1.329	1.353	1.364	1.416
3	1.152	1.195	1.214	1.288	1.319	1.349	1.411	1.417	1.442	1.454	1.510
4	1.203	1.248	1.268	1.345	1.377	1.409	1.473	1.480	1.506	1.519	1.576
5	1.285	1.333	1.354	1.436	1.470	1.505	1.573	1.580	1.608	1.621	1.683
6	1.366	1.418	1.439	1.527	1.564	1.600	1.673	1.681	1.710	1.724	1.790
7	1.397	1.449	1.472	1.561	1.599	1.636	1.711	1.718	1.748	1.763	1.830
8	1.519	1.576	1.601	1.698	1.739	1.779	1.861	1.869	1.901	1.917	1.991
9	1.621	1.682	1.708	1.812	1.855	1.899	1.985	1.994	2.029	2.046	2.124
10	1.693	1.756	1.783	1.892	1.937	1.982	2.073	2.082	2.118	2.136	2.218
11	1.774	1.841	1.869	1.983	2.030	2.078	2.173	2.182	2.220	2.239	2.325
12	1.937	2.010	2.041	2.165	2.217	2.269	2.373	2.383	2.424	2.445	2.538
13	2.039	2.116	2.148	2.279	2.334	2.388	2.497	2.508	2.552	2.574	2.672
14	2.468	2.560	2.600	2.758	2.824	2.890	3.022	3.035	3.088	3.114	3.233
15	2.865	2.973	3.019	3.202	3.279	3.356	3.509	3.524	3.585	3.616	3.754
16	3.365	3.491	3.545	3.761	3.851	3.941	4.121	4.139	4.211	4.247	4.409
17	3.926	4.073	4.136	4.388	4.493	4.598	4.808	4.829	4.913	4.955	5.143
18	4.691	4.866	4.941	5.242	5.368	5.493	5.744	5.769	5.870	5.920	6.145

(\*) Altre alimentazioni: GPL - Metano - Ibrida +5% / Elettrica -50%

Per personalizzazioni vedi tabelle dei coefficienti di personalizzazione tariffaria pubblicate a pag. 43 e ss.

**Settori I e II - Tariffa con Franchigia Fissa ed Assoluta (R.D.)**

€ 60 Benzina (\*) fino a 49 kW / Diesel fino a 39 kW - € 120 Benzina (\*) 50-109 kW / Diesel 40-69 kW

€ 180 Benzina (\*) oltre 109 kW / Diesel oltre 69 kW

AUTOVETTURE IN SERVIZIO PRIVATO

Alimentazione / kW	€ 3.000.000 € 2.500.000 € 500.000	€ 3.650.000	€ 5.200.000	€ 10.000.000	€ 20.000.000	€ 30.000.000
Benzina (*) fino a 24 kW	948	973	999	1.025	1.042	1.052
Benzina (*) 25 - 29 kW	1.118	1.149	1.179	1.210	1.230	1.241
Benzina (*) 30 - 34 kW	1.279	1.314	1.349	1.384	1.407	1.420
Benzina (*) 35 - 39 kW	1.317	1.353	1.388	1.425	1.449	1.462
Diesel fino a 39 kW	1.336	1.372	1.408	1.446	1.470	1.483
Benzina (*) 40 - 49 kW	1.403	1.440	1.478	1.518	1.543	1.557
Benzina (*) 50 - 54 kW	1.455	1.494	1.533	1.574	1.600	1.615
Benzina (*) 55 - 64 kW	1.545	1.586	1.628	1.671	1.699	1.715
Diesel 40 - 54 kW	1.602	1.645	1.688	1.733	1.762	1.778
Benzina (*) 65 - 69 kW	1.744	1.791	1.838	1.887	1.918	1.936
Diesel 55 - 59 kW	1.763	1.810	1.858	1.907	1.939	1.957
Benzina (*) 70 - 79 kW	1.772	1.820	1.868	1.918	1.949	1.967
Diesel 60 - 64 kW	1.839	1.888	1.938	1.989	2.022	2.041
Benzina (*) 80 - 94 kW	1.867	1.917	1.968	2.020	2.054	2.072
Benzina (*) 95 - 109 kW - Diesel 65 - 69 kW	1.981	2.034	2.088	2.143	2.179	2.199
Benzina (*) 110 - 119 kW	2.028	2.083	2.138	2.194	2.231	2.251
Diesel 70 - 79 kW	2.076	2.132	2.188	2.246	2.283	2.304
Diesel 80 - 84 kW	2.170	2.229	2.287	2.348	2.387	2.409
Benzina (*) 120 - 149 kW	2.180	2.239	2.297	2.358	2.398	2.420
Benzina (*) oltre 149 kW	2.218	2.278	2.337	2.400	2.439	2.462
Diesel 85 - 89 kW	2.237	2.297	2.357	2.420	2.460	2.483
Diesel oltre 89 kW	2.322	2.385	2.447	2.512	2.554	2.577

(\*) Altre alimentazioni: GPL - Metano - Ibrida +5% / Elettrica -50%

Per personalizzazioni vedi tabelle dei coefficienti di personalizzazione tariffaria pubblicate a pag. 43 e ss.

**Settore III - Tariffa Fissa**

AUTOBUS IN SERVIZIO DI LINEA EXTRA-URBANO, DA TURISMO E DA NOLEGGIO O AD USO PRIVATO

Zona*	Massimali	€ 3.000.000	€ 3.650.000	€ 5.200.000
		€ 2.500.000		
1	x POSTO	2.863	2.892	3.032
		43	43	46
2	x POSTO	2.290	2.313	2.426
		34	35	36

**Settore III - Tariffa con Franchigia fissa ed assoluta di € 130**

AUTOBUS IN SERVIZIO DI LINEA EXTRA-URBANO, DA TURISMO E DA NOLEGGIO O AD USO PRIVATO

Zona*	Massimali	€ 3.000.000	€ 3.650.000	€ 5.200.000
		€ 2.500.000		
1	x POSTO	2.577	2.602	2.729
		39	39	41
2	x POSTO	2.061	2.082	2.183
		31	31	33

**Settore III - Tariffa con Franchigia fissa ed assoluta di € 260**

AUTOBUS IN SERVIZIO DI LINEA EXTRA-URBANO, DA TURISMO E DA NOLEGGIO O AD USO PRIVATO

Zona*	Massimali	€ 3.000.000	€ 3.650.000	€ 5.200.000
		€ 2.500.000		
1	x POSTO	2.376	2.400	2.517
		36	36	38
2	x POSTO	1.901	1.920	2.013
		29	29	30

**Settore III - Tariffa con Franchigia fissa ed assoluta di € 520**

AUTOBUS IN SERVIZIO DI LINEA EXTRA-URBANO, DA TURISMO E DA NOLEGGIO O AD USO PRIVATO

Zona*	Massimali	€ 3.000.000	€ 3.650.000	€ 5.200.000
		€ 2.500.000		
1	x POSTO	2.033	2.053	2.153
		31	31	32
2	x POSTO	1.626	1.642	1.722
		24	25	26

(\*) per la determinazione della zona vedi tabelle dei coefficienti di personalizzazione tariffaria pubblicate a pag. 43 e s.s.

**Settore III - Tariffa Fissa**

AUTOBUS IN SERVIZIO PUBBLICO URBANO PER COMUNI FINO A 300.000 AB.

Gruppo	Massimali	€ 3.000.000	€ 3.650.000	€ 5.200.000
		€ 2.500.000		
1	FINO A 80.000 AB.	4.128	4.169	4.371
2	OLTRE 80.000 AB.	5.746	5.803	6.085

## Settore IV - Tariffa Bonus/Malus

### Autocarri fino a 6 t di peso complessivo

#### AUTOCARRI, AUTOBOTTI, AUTOCISTERNE, AUTOARTICOLATI, AUTOTRENI PER TRASPORTO COSE

B / M	Tonnellate	Massimale	€ 3.000.000	€ 2.500.000	€ 3.650.000	€ 5.200.000	€ 10.000.000	€ 20.000.000	€ 30.000.000
			€ 500.000						
1	fino a 1,5		686	704	723	742	754	761	
	1,6 - 2,5		864	888	911	935	951	959	
	2,6 - 6		1.070	1.099	1.128	1.158	1.177	1.188	
2	fino a 1,5		718	737	757	777	790	797	
	1,6 - 2,5		905	929	954	979	995	1.004	
	2,6 - 6		1.120	1.150	1.181	1.212	1.232	1.243	
3	fino a 1,5		750	770	791	812	825	833	
	1,6 - 2,5		945	971	996	1.023	1.040	1.049	
	2,6 - 6		1.170	1.202	1.234	1.266	1.287	1.299	
4	fino a 1,5		793	814	836	858	872	880	
	1,6 - 2,5		999	1.026	1.053	1.081	1.099	1.109	
	2,6 - 6		1.237	1.271	1.304	1.339	1.361	1.373	
5	fino a 1,5		836	859	881	904	920	928	
	1,6 - 2,5		1.053	1.082	1.110	1.140	1.159	1.169	
	2,6 - 6		1.304	1.339	1.374	1.411	1.434	1.448	
6	fino a 1,5		879	903	926	951	967	975	
	1,6 - 2,5		1.107	1.137	1.167	1.198	1.218	1.229	
	2,6 - 6		1.371	1.408	1.445	1.483	1.508	1.522	
7	fino a 1,5		922	947	971	997	1.014	1.023	
	1,6 - 2,5		1.161	1.193	1.224	1.257	1.277	1.289	
	2,6 - 6		1.438	1.477	1.515	1.556	1.582	1.596	
8	fino a 1,5		965	991	1.017	1.044	1.061	1.071	
	1,6 - 2,5		1.215	1.248	1.281	1.315	1.337	1.349	
	2,6 - 6		1.505	1.545	1.586	1.628	1.655	1.670	
9	fino a 1,5		1.018	1.046	1.073	1.102	1.120	1.130	
	1,6 - 2,5		1.283	1.317	1.352	1.388	1.411	1.424	
	2,6 - 6		1.588	1.631	1.674	1.719	1.747	1.763	
10	fino a 1,5		1.072	1.101	1.130	1.160	1.179	1.190	
	1,6 - 2,5		1.350	1.387	1.423	1.461	1.485	1.499	
	2,6 - 6		1.672	1.717	1.762	1.809	1.839	1.856	
11	fino a 1,5		1.125	1.156	1.186	1.218	1.238	1.249	
	1,6 - 2,5		1.418	1.456	1.494	1.534	1.560	1.574	
	2,6 - 6		1.755	1.803	1.850	1.899	1.931	1.949	
12	fino a 1,5		1.200	1.233	1.265	1.299	1.320	1.332	
	1,6 - 2,5		1.512	1.553	1.594	1.636	1.664	1.679	
	2,6 - 6		1.872	1.923	1.974	2.026	2.060	2.078	
13	fino a 1,5		1.286	1.321	1.355	1.392	1.415	1.428	
	1,6 - 2,5		1.620	1.664	1.708	1.753	1.782	1.799	
	2,6 - 6		2.006	2.060	2.115	2.171	2.207	2.227	
14	fino a 1,5		1.393	1.431	1.468	1.507	1.533	1.546	
	1,6 - 2,5		1.755	1.803	1.850	1.899	1.931	1.949	
	2,6 - 6		2.173	2.232	2.291	2.352	2.391	2.413	
15	fino a 1,5		1.608	1.651	1.694	1.739	1.768	1.784	
	1,6 - 2,5		2.026	2.080	2.135	2.192	2.228	2.248	
	2,6 - 6		2.508	2.576	2.643	2.713	2.759	2.784	
16	fino a 1,5		1.768	1.816	1.864	1.913	1.945	1.963	
	1,6 - 2,5		2.228	2.288	2.348	2.411	2.451	2.473	
	2,6 - 6		2.759	2.833	2.908	2.985	3.034	3.062	
17	fino a 1,5		1.929	1.981	2.033	2.087	2.122	2.141	
	1,6 - 2,5		2.431	2.496	2.562	2.630	2.674	2.698	
	2,6 - 6		3.009	3.091	3.172	3.256	3.310	3.340	
18	fino a 1,5		2.143	2.201	2.259	2.319	2.358	2.379	
	1,6 - 2,5		2.701	2.774	2.847	2.922	2.971	2.998	
	2,6 - 6		3.344	3.434	3.524	3.618	3.678	3.712	

Per personalizzazioni vedi tabelle dei coefficienti di personalizzazione tariffaria pubblicate a pag. 43 e ss.

### Settore IV - Tariffa con Franchigia fissa ed assoluta di € 130 Autocarri fino a 6 t di peso complessivo

AUTOCARRI, AUTOBOTTI, AUTOCISTERNE, AUTOARTICOLATI, AUTOTRENI PER TRASPORTO COSE

Tonnellate	Massimale	€ 3.000.000	€ 3.650.000	€ 5.200.000	€ 10.000.000	€ 20.000.000	€ 30.000.000
		€ 2.500.000					
	€ 500.000						
fino a 1,5		1.050	1.079	1.107	1.136	1.155	1.166
1,6 - 2,5		1.323	1.359	1.395	1.432	1.456	1.469
2,6 - 6		1.638	1.683	1.727	1.773	1.802	1.819

Per personalizzazioni vedi tabelle dei coefficienti di personalizzazione tariffaria pubblicate a pag. 43 e ss.

### Settore IV - Tariffa con Franchigia fissa ed assoluta di € 260 Autocarri fino a 6 t di peso complessivo

AUTOCARRI, AUTOBOTTI, AUTOCISTERNE, AUTOARTICOLATI, AUTOTRENI PER TRASPORTO COSE

Tonnellate	Massimale	€ 3.000.000	€ 3.650.000	€ 5.200.000	€ 10.000.000	€ 20.000.000	€ 30.000.000
		€ 2.500.000					
	€ 500.000						
fino a 1,5		975	1.002	1.028	1.055	1.073	1.083
1,6 - 2,5		1.229	1.262	1.295	1.330	1.352	1.364
2,6 - 6		1.521	1.562	1.604	1.646	1.674	1.689

Per personalizzazioni vedi tabelle dei coefficienti di personalizzazione tariffaria pubblicate a pag. 43 e ss.

### Settore IV - Tariffa con Franchigia fissa ed assoluta di € 520 Autocarri fino a 6 t di peso complessivo

AUTOCARRI, AUTOBOTTI, AUTOCISTERNE, AUTOARTICOLATI, AUTOTRENI PER TRASPORTO COSE

Tonnellate	Massimale	€ 3.000.000	€ 3.650.000	€ 5.200.000	€ 10.000.000	€ 20.000.000	€ 30.000.000
		€ 2.500.000					
	€ 500.000						
fino a 1,5		911	936	960	986	1.002	1.011
1,6 - 2,5		1.148	1.179	1.210	1.242	1.263	1.274
2,6 - 6		1.421	1.459	1.498	1.538	1.563	1.577

Per personalizzazioni vedi tabelle dei coefficienti di personalizzazione tariffaria pubblicate a pag. 43 e ss.

## Settore IV - Tariffa Bonus/Malus

### Autocarri oltre 6 t di peso complessivo - C/Proprio

#### AUTOCARRI, AUTOBOTTI, AUTOCISTERNE, AUTOARTICOLATI, AUTOTRENI PER TRASPORTO COSE

B / M	Tonnellate	Massimale					
		€ 3.000.000	€ 2.500.000	€ 3.650.000	€ 5.200.000	€ 10.000.000	€ 20.000.000
1	6,1 - 7	753	774	794	815	829	836
	7,1 - 12	1.055	1.083	1.111	1.141	1.160	1.171
	12,1 - 36	1.243	1.276	1.310	1.345	1.367	1.38
	oltre 36	2.335	2.398	2.461	2.527	2.569	2.592
2	6,1 - 7	789	810	831	853	867	875
	7,1 - 12	1.104	1.134	1.164	1.194	1.214	1.225
	12,1 - 36	1.301	1.336	1.371	1.408	1.431	1.444
	oltre 36	2.445	2.511	2.577	2.645	2.689	2.713
3	6,1 - 7	824	846	868	891	906	914
	7,1 - 12	1.153	1.185	1.216	1.248	1.269	1.280
	12,1 - 36	1.359	1.396	1.433	1.471	1.495	1.509
	oltre 36	2.554	2.623	2.692	2.763	2.809	2.835
4	6,1 - 7	871	894	918	942	958	967
	7,1 - 12	1.219	1.252	1.285	1.319	1.341	1.353
	12,1 - 36	1.437	1.476	1.515	1.555	1.581	1.595
	oltre 36	2.700	2.773	2.846	2.921	2.970	2.997
5	6,1 - 7	918	943	968	993	1.010	1.019
	7,1 - 12	1.285	1.320	1.355	1.391	1.414	1.427
	12,1 - 36	1.515	1.556	1.597	1.639	1.666	1.681
	oltre 36	2.846	2.923	3.000	3.079	3.130	3.159
6	6,1 - 7	965	991	1.017	1.044	1.062	1.071
	7,1 - 12	1.351	1.388	1.424	1.462	1.486	1.500
	12,1 - 36	1.592	1.635	1.678	1.723	1.752	1.768
	oltre 36	2.992	3.073	3.153	3.237	3.291	3.321
7	6,1 - 7	1.012	1.039	1.067	1.095	1.113	1.124
	7,1 - 12	1.417	1.455	1.494	1.533	1.559	1.573
	12,1 - 36	1.670	1.715	1.760	1.807	1.837	1.854
	oltre 36	3.138	3.222	3.307	3.395	3.451	3.483
8	6,1 - 7	1.059	1.088	1.116	1.146	1.165	1.176
	7,1 - 12	1.483	1.523	1.563	1.605	1.631	1.646
	12,1 - 36	1.748	1.795	1.842	1.891	1.923	1.940
	oltre 36	3.284	3.372	3.461	3.553	3.612	3.645
9	6,1 - 7	1.118	1.148	1.178	1.210	1.230	1.241
	7,1 - 12	1.565	1.608	1.650	1.694	1.722	1.738
	12,1 - 36	1.845	1.895	1.944	1.996	2.029	2.048
	oltre 36	3.466	3.560	3.653	3.750	3.813	3.847
10	6,1 - 7	1.177	1.209	1.240	1.273	1.295	1.306
	7,1 - 12	1.648	1.692	1.737	1.783	1.812	1.829
	12,1 - 36	1.942	1.994	2.047	2.101	2.136	2.156
	oltre 36	3.649	3.747	3.846	3.948	4.013	4.050
11	6,1 - 7	1.236	1.269	1.303	1.337	1.359	1.372
	7,1 - 12	1.730	1.777	1.824	1.872	1.903	1.920
	12,1 - 36	2.039	2.094	2.149	2.206	2.243	2.263
	oltre 36	3.831	3.934	4.038	4.145	4.214	4.252
12	6,1 - 7	1.318	1.354	1.389	1.426	1.450	1.463
	7,1 - 12	1.845	1.895	1.945	1.997	2.030	2.048
	12,1 - 36	2.175	2.234	2.292	2.353	2.392	2.414
	oltre 36	4.086	4.197	4.307	4.421	4.495	4.536
13	6,1 - 7	1.412	1.450	1.489	1.528	1.554	1.568
	7,1 - 12	1.977	2.031	2.084	2.139	2.175	2.195
	12,1 - 36	2.330	2.393	2.456	2.521	2.563	2.587
	oltre 36	4.378	4.496	4.615	4.737	4.816	4.860
14	6,1 - 7	1.530	1.571	1.613	1.655	1.683	1.698
	7,1 - 12	2.142	2.200	2.258	2.318	2.356	2.378
	12,1 - 36	2.525	2.593	2.661	2.732	2.777	2.802
	oltre 36	4.743	4.871	4.999	5.132	5.217	5.265
15	6,1 - 7	1.765	1.813	1.861	1.910	1.942	1.960
	7,1 - 12	2.472	2.538	2.605	2.674	2.719	2.743
	12,1 - 36	2.913	2.992	3.070	3.152	3.204	3.233
	oltre 36	5.473	5.621	5.768	5.922	6.020	6.075
16	6,1 - 7	1.942	1.994	2.047	2.101	2.136	2.156
	7,1 - 12	2.719	2.792	2.866	2.942	2.991	3.018
	12,1 - 36	3.204	3.291	3.377	3.467	3.525	3.557
	oltre 36	6.020	6.183	6.345	6.514	6.622	6.682
17	6,1 - 7	2.118	2.176	2.233	2.292	2.330	2.352
	7,1 - 12	2.966	3.046	3.126	3.209	3.262	3.292
	12,1 - 36	3.496	3.590	3.684	3.782	3.845	3.880
	oltre 36	6.567	6.745	6.922	7.106	7.224	7.290
18	6,1 - 7	2.354	2.417	2.481	2.547	2.589	2.613
	7,1 - 12	3.295	3.384	3.473	3.566	3.625	3.658
	12,1 - 36	3.884	3.989	4.094	4.202	4.272	4.311
	oltre 36	7.297	7.494	7.691	7.895	8.027	8.100

Per personalizzazioni vedi tabelle dei coefficienti di personalizzazione tariffaria pubblicate a pag. 43 e ss.

## Settore IV - Tariffa con Franchigia fissa ed assoluta di € 130 Autocarri oltre 6 t di peso complessivo - C/Proprio

AUTOCARRI, AUTOBOTTI, AUTOCISTERNE, AUTOARTICOLATI, AUTOTRENI PER TRASPORTO COSE

Tonnellate	Massimale	€ 3.000.000	€ 3.650.000	€ 5.200.000	€ 10.000.000	€ 20.000.000	€ 30.000.000
		€ 2.500.000					
	€ 500.000						
6,1 - 7		1.153	1.185	1.216	1.248	1.269	1.28
7,1 - 12		1.615	1.658	1.702	1.747	1.776	1.792
12,1 - 36		1.903	1.954	2.006	2.059	2.093	2.112
oltre 36		3.576	3.672	3.769	3.869	3.933	3.969

Per personalizzazioni vedi tabelle dei coefficienti di personalizzazione tariffaria pubblicate a pag. 43 e ss.

## Settore IV - Tariffa con Franchigia fissa ed assoluta di € 260 Autocarri oltre 6 t di peso complessivo - C/Proprio

AUTOCARRI, AUTOBOTTI, AUTOCISTERNE, AUTOARTICOLATI, AUTOTRENI PER TRASPORTO COSE

Tonnellate	Massimale	€ 3.000.000	€ 3.650.000	€ 5.200.000	€ 10.000.000	€ 20.000.000	€ 30.000.000
		€ 2.500.000					
	€ 500.000						
6,1 - 7		1.071	1.100	1.129	1.159	1.178	1.189
7,1 - 12		1.499	1.540	1.580	1.622	1.649	1.664
12,1 - 36		1.767	1.815	1.863	1.912	1.944	1.962
oltre 36		3.320	3.410	3.499	3.592	3.652	3.685

Per personalizzazioni vedi tabelle dei coefficienti di personalizzazione tariffaria pubblicate a pag. 43 e ss.

## Settore IV - Tariffa con Franchigia fissa ed assoluta di € 520 Autocarri oltre 6 t di peso complessivo - C/Proprio

AUTOCARRI, AUTOBOTTI, AUTOCISTERNE, AUTOARTICOLATI, AUTOTRENI PER TRASPORTO COSE

Tonnellate	Massimale	€ 3.000.000	€ 3.650.000	€ 5.200.000	€ 10.000.000	€ 20.000.000	€ 30.000.000
		€ 2.500.000					
	€ 500.000						
6,1 - 7		1.000	1.027	1.054	1.082	1.100	1.110
7,1 - 12		1.401	1.438	1.476	1.515	1.541	1.555
12,1 - 36		1.651	1.695	1.740	1.786	1.816	1.832
oltre 36		3.101	3.185	3.269	3.356	3.411	3.442

Per personalizzazioni vedi tabelle dei coefficienti di personalizzazione tariffaria pubblicate a pag. 43 e ss.

## Settore IV - Tariffa Bonus/Malus

### Autocarri oltre 6 t di peso complessivo - C/Terzi

#### AUTOCARRI, AUTOBOTTI, AUTOCISTERNE, AUTOARTICOLATI, AUTOTRENI PER TRASPORTO COSE

B / M	Tonnellate	Massimale					
		€ 3.000.000	€ 2.500.000	€ 3.650.000	€ 5.200.000	€ 10.000.000	€ 20.000.000
1	6,1 - 7	1.405	1.443	1.481	1.520	1.546	1.560
	7,1 - 12	1.967	2.020	2.074	2.129	2.164	2.184
	12,1 - 36	2.319	2.381	2.444	2.509	2.550	2.574
	oltre 36	4.356	4.474	4.591	4.713	4.792	4.835
2	6,1 - 7	1.471	1.511	1.551	1.592	1.618	1.633
	7,1 - 12	2.059	2.115	2.171	2.228	2.265	2.286
	12,1 - 36	2.427	2.493	2.558	2.626	2.670	2.694
	oltre 36	4.560	4.683	4.807	4.934	5.016	5.062
3	6,1 - 7	1.537	1.578	1.620	1.663	1.691	1.706
	7,1 - 12	2.152	2.210	2.268	2.328	2.367	2.388
	12,1 - 36	2.536	2.604	2.673	2.744	2.790	2.815
	oltre 36	4.764	4.893	5.022	5.155	5.241	5.289
4	6,1 - 7	1.625	1.669	1.712	1.758	1.787	1.803
	7,1 - 12	2.275	2.336	2.397	2.461	2.502	2.525
	12,1 - 36	2.681	2.753	2.826	2.901	2.949	2.976
	oltre 36	5.037	5.173	5.309	5.450	5.540	5.591
5	6,1 - 7	1.713	1.759	1.805	1.853	1.884	1.901
	7,1 - 12	2.398	2.462	2.527	2.594	2.637	2.661
	12,1 - 36	2.826	2.902	2.978	3.057	3.108	3.137
	oltre 36	5.309	5.452	5.596	5.744	5.840	5.893
6	6,1 - 7	1.800	1.849	1.898	1.948	1.980	1.998
	7,1 - 12	2.521	2.589	2.657	2.727	2.773	2.798
	12,1 - 36	2.971	3.051	3.131	3.214	3.268	3.297
	oltre 360	5.581	5.732	5.883	6.039	6.139	6.195
7	6,1 - 7	1.888	1.939	1.990	2.043	2.077	2.096
	7,1 - 12	2.644	2.715	2.786	2.860	2.908	2.934
	12,1 - 36	3.116	3.200	3.284	3.371	3.427	3.458
	oltre 36	5.854	6.012	6.170	6.334	6.439	6.497
8	6,1 - 7	1.976	2.029	2.083	2.138	2.174	2.193
	7,1-120	2.766	2.841	2.916	2.993	3.043	3.071
	12,1 - 36	3.260	3.349	3.437	3.528	3.587	3.619
	oltre 36	6.126	6.291	6.457	6.628	6.738	6.800
9	6,1 - 7	2.086	2.142	2.198	2.257	2.294	2.315
	7,1 - 12	2.920	2.999	3.078	3.160	3.212	3.241
	12,1 - 36	3.442	3.535	3.627	3.724	3.786	3.820
	oltre 36	6.466	6.641	6.815	6.996	7.113	7.177
10	6,1 - 7	2.196	2.255	2.314	2.376	2.415	2.437
	7,1 - 12	3.074	3.157	3.240	3.326	3.381	3.412
	12,1 - 36	3.623	3.721	3.818	3.920	3.985	4.021
	oltre 36	6.806	6.990	7.174	7.365	7.487	7.555
11	6,1 - 7	2.305	2.368	2.430	2.494	2.536	2.559
	7,1 - 12	3.228	3.315	3.402	3.492	3.550	3.583
	12,1 - 36	3.804	3.907	4.009	4.116	4.184	4.222
	oltre 36	7.147	7.340	7.533	7.733	7.861	7.933
12	6,1 - 7	2.459	2.525	2.592	2.661	2.705	2.730
	7,1 - 12	3.443	3.536	3.629	3.725	3.787	3.821
	12,1 - 36	4.058	4.167	4.277	4.390	4.463	4.504
	oltre 36	7.623	7.829	8.035	8.248	8.386	8.462
13	6,1 - 7	2.635	2.706	2.777	2.851	2.898	2.925
	7,1 - 12	3.689	3.788	3.888	3.991	4.058	4.094
	12,1 - 36	4.347	4.465	4.582	4.704	4.782	4.826
	oltre 36	8.168	8.388	8.609	8.837	8.984	9.066
14	6,1 - 7	2.854	2.931	3.008	3.088	3.140	3.168
	7,1 - 12	3.996	4.104	4.212	4.324	4.396	4.436
	12,1 - 36	4.710	4.837	4.964	5.096	5.181	5.228
	oltre 36	8.848	9.087	9.326	9.574	9.733	9.822
15	6,1 - 7	3.293	3.382	3.471	3.563	3.623	3.656
	7,1 - 12	4.611	4.735	4.860	4.989	5.072	5.118
	12,1 - 36	5.434	5.581	5.728	5.880	5.978	6.032
	oltre 36	10.210	10.485	10.761	11.047	11.231	11.333
16	6,1-70	3.623	3.721	3.818	3.920	3.985	4.021
	7,1 - 12	5.072	5.209	5.346	5.488	5.579	5.630
	12,1 - 36	5.978	6.139	6.300	6.468	6.575	6.635
	oltre 36	11.231	11.534	11.837	12.152	12.354	12.466
17	6,1 - 7	3.952	4.059	4.166	4.276	4.347	4.387
	7,1 - 12	5.533	5.682	5.832	5.987	6.086	6.142
	12,1 - 36	6.521	6.697	6.873	7.056	7.173	7.238
	oltre 36	12.252	12.582	12.913	13.256	13.477	13.599
18	6,1 - 7	4.391	4.510	4.628	4.751	4.830	4.874
	7,1 - 12	6.148	6.314	6.480	6.652	6.763	6.824
	12,1 - 36	7.246	7.441	7.637	7.840	7.970	8.043
	oltre 36	13.613	13.980	14.348	14.729	14.974	15.110

Per personalizzazioni vedi tabelle dei coefficienti di personalizzazione tariffaria pubblicate a pag. 43 e ss.

### Settore IV - Tariffa con Franchigia fissa ed assoluta di € 130 Autocarri oltre 6 t di peso complessivo - C/Terzi

AUTOCARRI, AUTOBOTTI, AUTOCISTERNE, AUTOARTICOLATI, AUTOTRENI PER TRASPORTO COSE

Tonnellate	Massimale	€ 3.000.000	€ 3.650.000	€ 5.200.000	€ 10.000.000	€ 20.000.000	€ 30.000.000
		€ 2.500.000					
	€ 500.000						
6,1 - 7		2.152	2.210	2.268	2.328	2.367	2.388
7,1 - 12		3.012	3.094	3.175	3.259	3.314	3.344
12,1 - 36		3.550	3.646	3.742	3.841	3.905	3.941
oltre 36		6.670	6.850	7.030	7.217	7.337	7.404

Per personalizzazioni vedi tabelle dei coefficienti di personalizzazione tariffaria pubblicate a pag. 43 e ss.

### Settore IV - Tariffa con Franchigia fissa ed assoluta di € 260 Autocarri oltre 6 t di peso complessivo - C/Terzi

AUTOCARRI, AUTOBOTTI, AUTOCISTERNE, AUTOARTICOLATI, AUTOTRENI PER TRASPORTO COSE

Tonnellate	Massimale	€ 3.000.000	€ 3.650.000	€ 5.200.000	€ 10.000.000	€ 20.000.000	€ 30.000.000
		€ 2.500.000					
	€ 500.000						
6,1 - 7		1.998	2.052	2.106	2.162	2.198	2.218
7,1 - 12		2.797	2.873	2.948	3.027	3.077	3.105
12,1 - 36		3.297	3.386	3.475	3.567	3.626	3.659
oltre 36		6.194	6.361	6.528	6.702	6.813	6.875

Per personalizzazioni vedi tabelle dei coefficienti di personalizzazione tariffaria pubblicate a pag. 43 e ss.

### Settore IV - Tariffa con Franchigia fissa ed assoluta di € 520 Autocarri oltre 6 t di peso complessivo - C/Terzi

AUTOCARRI, AUTOBOTTI, AUTOCISTERNE, AUTOARTICOLATI, AUTOTRENI PER TRASPORTO COSE

Tonnellate	Massimale	€ 3.000.000	€ 3.650.000	€ 5.200.000	€ 10.000.000	€ 20.000.000	€ 30.000.000
		€ 2.500.000					
	€ 500.000						
6,1 - 7		1.866	1.917	1.967	2.019	2.053	2.072
7,1 - 12		2.613	2.683	2.754	2.827	2.874	2.900
12,1 - 36		3.079	3.163	3.246	3.332	3.387	3.418
oltre 36		5.785	5.942	6.098	6.260	6.364	6.422

Per personalizzazioni vedi tabelle dei coefficienti di personalizzazione tariffaria pubblicate a pag. 43 e ss.

## Settore IV - Tariffa Bonus/Malus

## CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI PER TRASPORTO COSE

B / M	Cilindrata	Massimale	€ 3.000.000	€ 3.650.000	€ 5.200.000	€ 10.000.000	€ 20.000.000	€ 30.000.000
			€ 2.500.000	€ 500.000				
1	F50		221	228	232	238	242	244
	fino a 50 cc		427	439	447	459	467	471
	51-150 cc		654	674	686	705	716	722
	151-250 cc		736	758	772	793	806	813
	251-750 cc		818	842	858	881	895	903
	oltre 750 cc		900	927	944	969	985	993
2	F50		231	238	243	249	253	255
	fino a 50 cc		447	460	468	481	489	493
	51-150 cc		685	705	718	738	750	756
	151-250 cc		770	794	808	830	844	851
	251-750 cc		856	882	898	922	937	945
	oltre 750 cc		942	970	988	1.014	1.031	1.040
3	F50		242	249	254	260	265	267
	fino a 50 cc		467	481	489	502	511	515
	51-150 cc		716	737	751	771	783	790
	151-250 cc		805	829	844	867	881	889
	251-750 cc		894	921	938	963	979	987
	oltre 750 cc		984	1.013	1.032	1.060	1.077	1.086
4	F50		256	263	268	275	280	282
	fino a 50 cc		493	508	517	531	540	544
	51-150 cc		756	779	793	815	828	835
	151-250 cc		851	876	893	916	932	939
	251-750 cc		946	974	992	1.018	1.035	1.044
	oltre 750 cc		1.040	1.071	1.091	1.120	1.139	1.148
5	F50		269	277	283	290	295	297
	fino a 50 cc		520	535	545	560	569	574
	51-150 cc		797	821	836	859	873	880
	151-250 cc		897	924	941	966	982	990
	251-750 cc		997	1.027	1.045	1.073	1.091	1.100
	oltre 750 cc		1.096	1.129	1.150	1.181	1.200	1.210
6	F50		283	292	297	305	310	313
	fino a 50 cc		547	563	573	589	598	603
	51-150 cc		838	863	879	903	918	925
	151-250 cc		943	971	989	1.016	1.033	1.041
	251-750 cc		1.048	1.079	1.099	1.128	1.147	1.157
	oltre 750 cc		1.153	1.187	1.209	1.241	1.262	1.272
7	F50		297	306	312	320	325	328
	fino a 50 cc		573	590	601	617	628	633
	51-150 cc		879	905	922	947	963	970
	151-250 cc		989	1.019	1.037	1.065	1.083	1.092
	251-750 cc		1.099	1.132	1.153	1.183	1.203	1.213
	oltre 750 cc		1.209	1.245	1.268	1.302	1.324	1.334
8	F50		311	320	326	335	340	343
	fino a 50 cc		600	618	629	646	657	662
	51-150 cc		920	948	965	991	1.007	1.016
	151-250 cc		1.035	1.066	1.086	1.115	1.133	1.143
	251-750 cc		1.150	1.184	1.206	1.238	1.259	1.270
	oltre 750 cc		1.265	1.303	1.327	1.362	1.385	1.396
9	F50		328	338	344	353	359	362
	fino a 50 cc		633	652	664	682	693	699
	51-150 cc		971	1.000	1.019	1.046	1.063	1.072
	151-250 cc		1.092	1.125	1.146	1.177	1.196	1.206
	251-750 cc		1.214	1.250	1.273	1.307	1.329	1.340
	oltre 750 cc		1.335	1.375	1.401	1.438	1.462	1.474

Per personalizzazioni vedi tabelle dei coefficienti di personalizzazione tariffaria pubblicate a pag. 43 e ss.

## Settore IV - Tariffa Bonus/Malus

## CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI PER TRASPORTO COSE

B / M	Cilindrata	Massimale					
		€ 3.000.000 € 2.500.000 € 500.000	€ 3.650.000	€ 5.200.000	€ 10.000.000	€ 20.000.000	€ 30.000.000
10	F50	345	356	362	372	378	381
	fino a 50 cc	666	686	699	718	730	736
	51-150 cc	1.022	1.053	1.072	1.101	1.119	1.128
	151-250 cc	1.150	1.184	1.206	1.238	1.259	1.270
	251-750 cc	1.278	1.316	1.340	1.376	1.399	1.411
	oltre 750 cc	1.405	1.448	1.474	1.514	1.539	1.552
11	F50	363	373	380	391	397	400
	fino a 50 cc	700	721	734	754	766	773
	51-150 cc	1.073	1.105	1.126	1.156	1.175	1.185
	151-250 cc	1.207	1.244	1.267	1.300	1.322	1.333
	251-750 cc	1.342	1.382	1.407	1.445	1.469	1.481
	oltre 750 cc	1.476	1.520	1.548	1.589	1.616	1.629
12	F50	387	398	406	417	424	427
	fino a 50 cc	746	769	783	804	817	824
	51-150 cc	1.145	1.179	1.201	1.233	1.254	1.264
	151-250 cc	1.288	1.327	1.351	1.387	1.410	1.422
	251-750 cc	1.431	1.474	1.501	1.541	1.567	1.580
	oltre 750 cc	1.574	1.621	1.651	1.695	1.724	1.738
13	F50	414	427	435	446	454	457
	fino a 50 cc	800	824	839	861	876	883
	51-150 cc	1.227	1.263	1.287	1.321	1.343	1.354
	151-250 cc	1.380	1.421	1.448	1.486	1.511	1.523
	251-750 cc	1.533	1.579	1.608	1.651	1.679	1.693
	oltre 750 cc	1.687	1.737	1.769	1.816	1.847	1.862
14	F50	449	462	471	483	492	496
	fino a 50 cc	866	892	909	933	949	957
	51-150 cc	1.329	1.369	1.394	1.431	1.455	1.467
	151-250 cc	1.495	1.540	1.568	1.610	1.637	1.650
	251-750 cc	1.661	1.711	1.742	1.789	1.819	1.834
	oltre 750 cc	1.827	1.882	1.917	1.968	2.001	2.017
15	F50	518	534	543	558	567	572
	fino a 50 cc	1.000	1.030	1.049	1.077	1.095	1.104
	51-150 cc	1.533	1.579	1.608	1.651	1.679	1.693
	151-250 cc	1.725	1.777	1.809	1.858	1.889	1.904
	251-750 cc	1.917	1.974	2.010	2.064	2.099	2.116
	oltre 750 cc	2.108	2.171	2.212	2.271	2.309	2.327
16	F50	570	587	598	614	624	629
	fino a 50 cc	1.100	1.133	1.154	1.184	1.204	1.214
	51-150 cc	1.687	1.737	1.769	1.816	1.847	1.862
	151-250 cc	1.897	1.954	1.990	2.044	2.078	2.095
	251-750 cc	2.108	2.171	2.212	2.271	2.309	2.327
	oltre 750 cc	2.319	2.389	2.433	2.498	2.539	2.560
17	F50	622	640	652	669	681	686
	fino a 50 cc	1.200	1.236	1.258	1.292	1.314	1.324
	51-150 cc	1.840	1.895	1.930	1.982	2.015	2.031
	151-250 cc	2.070	2.132	2.171	2.229	2.267	2.285
	251-750 cc	2.300	2.369	2.413	2.477	2.518	2.539
	oltre 750 cc	2.530	2.606	2.654	2.725	2.770	2.793
18	F50	691	711	725	744	756	762
	fino a 50 cc	1.333	1.373	1.398	1.436	1.460	1.472
	51-150 cc	2.044	2.106	2.145	2.202	2.239	2.257
	151-250 cc	2.300	2.369	2.413	2.477	2.518	2.539
	251-750 cc	2.555	2.632	2.681	2.752	2.798	2.821
	oltre 750 cc	2.811	2.895	2.949	3.027	3.078	3.103

Per personalizzazioni vedi tabelle dei coefficienti di personalizzazione tariffaria pubblicate a pag. 43 e ss.

## Settore IV - Tariffa con Franchigia fissa ed assoluta di € 80

### CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI PER TRASPORTO COSE

Cilindrata	Massimale	€ 3.000.000	€ 3.650.000	€ 5.200.000	€ 10.000.000	€ 20.000.000	€ 30.000.000
	€ 2.500.000 € 500.000						
F50		307	317	322	331	337	339
fino a 50 cc		593	611	622	639	650	655
51-150 cc		910	937	954	980	996	1.004
151-250 cc		1.023	1.054	1.074	1.102	1.121	1.130
251-750 cc		1.137	1.171	1.193	1.225	1.245	1.255
oltre 750 cc		1.251	1.288	1.312	1.347	1.370	1.381

Per personalizzazioni vedi tabelle dei coefficienti di personalizzazione tariffaria pubblicate a pag. 43 e ss.

## Settore V - Tariffa Bonus-Malus

MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE AD USO PRIVATO (Esclusi il noleggio, la locazione e il trasporto cose)

## CILINDRATA da 51 a 150 cc

Età	Bonus/Malus	Massimale	€ 3.000.000	€ 3.650.000	€ 5.200.000	€ 10.000.000	€ 20.000.000	€ 30.000.000
		€ 2.500.000	€ 500.000					
Fino a 19 anni	1	709	730	744	764	777	783	
	2	774	797	812	833	847	854	
	3	851	877	893	917	932	940	
	4	941	970	987	1.014	1.031	1.039	
	5	1.044	1.076	1.096	1.125	1.144	1.153	
	6	1.161	1.195	1.217	1.250	1.271	1.281	
	7	1.289	1.328	1.353	1.389	1.412	1.424	
	8	1.483	1.527	1.556	1.597	1.624	1.637	
	9	1.934	1.992	2.029	2.083	2.118	2.135	
	10	2.579	2.656	2.705	2.778	2.824	2.847	
Da 20 a 21 anni	1	740	762	776	797	810	817	
	2	807	832	847	869	884	891	
	3	888	915	932	956	972	980	
	4	982	1.012	1.030	1.058	1.076	1.084	
	5	1.090	1.123	1.143	1.174	1.193	1.203	
	6	1.211	1.247	1.270	1.304	1.326	1.337	
	7	1.346	1.386	1.411	1.449	1.473	1.485	
	8	1.547	1.594	1.623	1.667	1.694	1.708	
	9	2.018	2.079	2.117	2.174	2.210	2.228	
	10	2.691	2.772	2.823	2.898	2.947	2.971	
Da 22 a 25 anni	1	802	826	841	863	878	885	
	2	875	901	917	942	958	966	
	3	962	991	1.009	1.036	1.053	1.062	
	4	1.064	1.096	1.116	1.146	1.165	1.175	
	5	1.181	1.216	1.239	1.272	1.293	1.304	
	6	1.312	1.351	1.376	1.413	1.437	1.448	
	7	1.458	1.501	1.529	1.570	1.596	1.609	
	8	1.676	1.727	1.758	1.805	1.836	1.851	
	9	2.187	2.252	2.294	2.355	2.394	2.414	
	10	2.915	3.003	3.058	3.140	3.192	3.219	
Da 26 a 30 anni	1	648	667	679	697	709	715	
	2	706	728	741	761	774	780	
	3	777	800	815	837	851	858	
	4	859	885	902	926	941	949	
	5	954	982	1.000	1.027	1.044	1.053	
	6	1.060	1.091	1.112	1.141	1.160	1.170	
	7	1.177	1.213	1.235	1.268	1.289	1.300	
	8	1.354	1.395	1.420	1.458	1.483	1.495	
	9	1.766	1.819	1.853	1.902	1.934	1.950	
	10	2.355	2.425	2.470	2.536	2.578	2.600	
Da 31 a 55 anni	1	617	635	647	664	675	681	
	2	673	693	706	725	737	743	
	3	740	762	776	797	810	817	
	4	819	843	859	882	896	904	
	5	908	935	953	978	995	1.003	
	6	1.009	1.039	1.059	1.087	1.105	1.114	
	7	1.121	1.155	1.176	1.208	1.228	1.238	
	8	1.289	1.328	1.353	1.389	1.412	1.424	
	9	1.682	1.732	1.764	1.811	1.842	1.857	
	10	2.243	2.310	2.352	2.415	2.456	2.476	
Oltre 55 anni	1	586	603	615	631	642	647	
	2	639	658	670	688	700	706	
	3	703	724	737	757	770	776	
	4	778	801	816	837	851	858	
	5	863	889	905	929	945	953	
	6	959	987	1.006	1.033	1.050	1.058	
	7	1.065	1.097	1.117	1.147	1.166	1.176	
	8	1.225	1.262	1.285	1.319	1.341	1.352	
	9	1.598	1.646	1.676	1.721	1.750	1.764	
	10	2.130	2.194	2.235	2.294	2.333	2.352	

Per personalizzazioni vedi tabelle dei coefficienti di personalizzazione tariffaria pubblicate a pag. 43 e ss.

## Settore V - Tariffa Bonus-Malus

MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE AD USO PRIVATO (Esclusi il noleggio, la locazione e il trasporto cose)

## CILINDRATA da 151 a 250 cc

Età	Bonus/Malus	Massimale					
		€ 3.000.000	€ 2.500.000	€ 3.650.000	€ 5.200.000	€ 10.000.000	€ 20.000.000
Fino a 19 anni	1	617	636	647	665	676	681
	2	673	693	706	725	737	743
	3	740	763	777	797	811	817
	4	819	844	859	882	897	904
	5	909	936	953	979	995	1.003
	6	1.010	1.040	1.059	1.087	1.106	1.115
	7	1.122	1.156	1.177	1.208	1.228	1.239
	8	1.290	1.329	1.353	1.389	1.413	1.424
	9	1.683	1.733	1.765	1.812	1.843	1.858
	10	2.244	2.311	2.354	2.416	2.457	2.477
Da 20 a 21 anni	1	644	663	675	693	705	711
	2	702	723	737	756	769	775
	3	773	796	810	832	846	853
	4	855	880	896	920	936	943
	5	948	977	995	1.021	1.038	1.047
	6	1.054	1.085	1.105	1.135	1.154	1.163
	7	1.171	1.206	1.228	1.261	1.282	1.292
	8	1.346	1.387	1.412	1.450	1.474	1.486
	9	1.756	1.809	1.842	1.891	1.923	1.939
	10	2.341	2.411	2.456	2.522	2.564	2.585
Da 22 a 25 anni	1	697	718	732	751	764	770
	2	761	784	798	819	833	840
	3	837	862	878	901	917	924
	4	926	954	971	997	1.014	1.022
	5	1.027	1.058	1.078	1.106	1.125	1.134
	6	1.141	1.176	1.197	1.229	1.250	1.260
	7	1.268	1.306	1.330	1.366	1.389	1.400
	8	1.458	1.502	1.530	1.571	1.597	1.610
	9	1.902	1.959	1.995	2.049	2.083	2.100
	10	2.536	2.612	2.661	2.732	2.777	2.800
Da 26 a 30 anni	1	563	580	591	607	617	622
	2	615	633	645	662	673	678
	3	676	696	709	728	740	746
	4	748	770	784	805	819	826
	5	830	855	870	894	909	916
	6	922	950	967	993	1.009	1.018
	7	1.024	1.055	1.074	1.103	1.122	1.131
	8	1.178	1.213	1.236	1.269	1.290	1.300
	9	1.536	1.583	1.612	1.655	1.682	1.696
	10	2.049	2.110	2.149	2.206	2.243	2.262
Da 31 a 55 anni	1	537	553	563	578	588	592
	2	585	603	614	630	641	646
	3	644	663	675	693	705	711
	4	712	733	747	767	780	786
	5	790	814	829	851	865	872
	6	878	904	921	946	961	969
	7	976	1.005	1.023	1.051	1.068	1.077
	8	1.122	1.156	1.177	1.208	1.228	1.239
	9	1.463	1.507	1.535	1.576	1.602	1.615
	10	1.951	2.010	2.047	2.101	2.136	2.154
Società	1	510	525	535	549	558	563
	2	556	573	583	599	609	614
	3	612	630	642	659	670	675
	4	677	697	710	729	741	747
	5	751	773	787	808	822	829
	6	834	859	875	898	913	921
	7	927	955	972	998	1.015	1.023
	8	1.066	1.098	1.118	1.148	1.167	1.177
	9	1.390	1.432	1.458	1.497	1.522	1.535
	10	1.853	1.909	1.944	1.996	2.030	2.046

Per personalizzazioni vedi tabelle dei coefficienti di personalizzazione tariffaria pubblicate a pag. 43 e ss.

## Settore V - Tariffa Bonus-Malus

MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE AD USO PRIVATO (Esclusi il noleggio, la locazione e il trasporto cose)

## CILINDRATA da 251 a 400 cc

Età	Bonus/Malus	Massimale	€ 3.000.000	€ 2.500.000	€ 3.650.000	€ 5.200.000	€ 10.000.000	€ 20.000.000	€ 30.000.000
		€ 500.000							
Fino a 19 anni	1	638	657	670	687	699	705		
	2	696	717	730	750	762	769		
	3	766	789	803	825	839	846		
	4	847	873	889	912	928	935		
	5	940	968	986	1.012	1.029	1.038		
	6	1.044	1.076	1.096	1.125	1.144	1.153		
	7	1.161	1.195	1.217	1.250	1.271	1.281		
	8	1.335	1.375	1.400	1.437	1.461	1.473		
	9	1.741	1.793	1.826	1.875	1.906	1.922		
	10	2.321	2.391	2.435	2.500	2.542	2.562		
Da 20 a 21 anni	1	666	686	699	717	729	735		
	2	727	748	762	783	796	802		
	3	799	823	838	861	875	882		
	4	884	911	927	952	968	976		
	5	981	1.010	1.029	1.056	1.074	1.083		
	6	1.090	1.123	1.143	1.174	1.193	1.203		
	7	1.211	1.247	1.270	1.304	1.326	1.337		
	8	1.393	1.434	1.461	1.500	1.525	1.537		
	9	1.816	1.871	1.905	1.956	1.989	2.005		
	10	2.422	2.495	2.541	2.608	2.652	2.674		
Da 22 a 25 anni	1	722	743	757	777	790	797		
	2	787	811	826	848	862	869		
	3	866	892	908	933	948	956		
	4	958	986	1.005	1.031	1.049	1.057		
	5	1.063	1.095	1.115	1.144	1.164	1.173		
	6	1.181	1.216	1.239	1.272	1.293	1.304		
	7	1.312	1.351	1.376	1.413	1.437	1.448		
	8	1.509	1.554	1.583	1.625	1.652	1.666		
	9	1.968	2.027	2.064	2.119	2.155	2.173		
	10	2.624	2.703	2.752	2.826	2.873	2.897		
Da 26 a 30 anni	1	583	600	611	628	638	643		
	2	636	655	667	685	696	702		
	3	699	720	734	753	766	772		
	4	774	797	811	833	847	854		
	5	858	884	900	924	940	948		
	6	954	982	1.000	1.027	1.044	1.053		
	7	1.060	1.091	1.112	1.141	1.160	1.170		
	8	1.219	1.255	1.278	1.312	1.334	1.345		
	9	1.589	1.637	1.667	1.712	1.740	1.755		
	10	2.119	2.183	2.223	2.282	2.321	2.340		
Da 31 a 55 anni	1	555	572	582	598	608	613		
	2	605	624	635	652	663	668		
	3	666	686	699	717	729	735		
	4	737	759	773	793	807	813		
	5	817	842	857	880	895	902		
	6	908	935	953	978	995	1.003		
	7	1.009	1.039	1.059	1.087	1.105	1.114		
	8	1.161	1.195	1.217	1.250	1.271	1.281		
	9	1.514	1.559	1.588	1.630	1.658	1.671		
	10	2.018	2.079	2.117	2.174	2.210	2.228		
Società	1	527	543	553	568	577	582		
	2	575	592	603	620	630	635		
	3	633	652	664	681	693	699		
	4	700	721	734	754	766	773		
	5	777	800	815	836	850	857		
	6	863	889	905	929	945	953		
	7	959	987	1.006	1.033	1.050	1.058		
	8	1.103	1.136	1.157	1.187	1.207	1.217		
	9	1.438	1.481	1.509	1.549	1.575	1.588		
	10	1.917	1.975	2.011	2.065	2.100	2.117		
Oltre 55 anni	1	527	543	553	568	577	582		
	2	575	592	603	620	630	635		
	3	633	652	664	681	693	699		
	4	700	721	734	754	766	773		
	5	777	800	815	836	850	857		
	6	863	889	905	929	945	953		
	7	959	987	1.006	1.033	1.050	1.058		
	8	1.103	1.136	1.157	1.187	1.207	1.217		
	9	1.438	1.481	1.509	1.549	1.575	1.588		
	10	1.917	1.975	2.011	2.065	2.100	2.117		

Per personalizzazioni vedi tabelle dei coefficienti di personalizzazione tariffaria pubblicate a pag. 43 e ss.

## Settore V - Tariffa Bonus-Malus

MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE AD USO PRIVATO (Esclusi il noleggio, la locazione e il trasporto cose)

## CILINDRATA oltre 400 cc

Età	Bonus/Malus	Massimale					
		€ 3.000.000	€ 2.500.000	€ 3.650.000	€ 5.200.000	€ 10.000.000	€ 20.000.000
Fino a 19 anni	1	1.078	1.110	1.131	1.161	1.180	1.190
	2	1.176	1.211	1.234	1.267	1.288	1.298
	3	1.294	1.332	1.357	1.393	1.417	1.428
	4	1.431	1.474	1.501	1.541	1.567	1.580
	5	1.588	1.635	1.665	1.710	1.738	1.753
	6	1.764	1.817	1.850	1.900	1.932	1.947
	7	1.960	2.019	2.056	2.111	2.146	2.164
	8	2.254	2.322	2.364	2.428	2.468	2.488
	9	2.940	3.028	3.084	3.166	3.219	3.246
	10	3.920	4.038	4.112	4.222	4.292	4.328
Da 20 a 21 anni	1	1.125	1.159	1.180	1.211	1.232	1.242
	2	1.227	1.264	1.287	1.322	1.344	1.355
	3	1.350	1.390	1.416	1.454	1.478	1.490
	4	1.493	1.538	1.566	1.608	1.635	1.648
	5	1.657	1.706	1.738	1.784	1.814	1.829
	6	1.841	1.896	1.931	1.982	2.016	2.032
	7	2.045	2.107	2.145	2.203	2.240	2.258
	8	2.352	2.423	2.467	2.533	2.575	2.597
	9	3.068	3.160	3.218	3.304	3.359	3.387
	10	4.090	4.213	4.291	4.405	4.479	4.516
Da 22 a 25 anni	1	1.219	1.255	1.278	1.312	1.334	1.345
	2	1.329	1.369	1.395	1.432	1.456	1.468
	3	1.462	1.506	1.534	1.575	1.601	1.614
	4	1.617	1.666	1.697	1.742	1.771	1.786
	5	1.795	1.849	1.883	1.933	1.965	1.981
	6	1.994	2.054	2.092	2.148	2.184	2.201
	7	2.216	2.282	2.324	2.386	2.426	2.446
	8	2.548	2.624	2.673	2.744	2.790	2.813
	9	3.324	3.423	3.486	3.579	3.639	3.669
	10	4.431	4.564	4.648	4.773	4.852	4.892
Da 26 a 30 anni	1	984	1.014	1.032	1.060	1.078	1.087
	2	1.074	1.106	1.126	1.156	1.176	1.185
	3	1.181	1.217	1.239	1.272	1.293	1.304
	4	1.306	1.346	1.370	1.407	1.430	1.442
	5	1.450	1.493	1.521	1.561	1.587	1.600
	6	1.611	1.659	1.690	1.735	1.764	1.778
	7	1.790	1.843	1.877	1.927	1.960	1.976
	8	2.058	2.120	2.159	2.216	2.254	2.272
	9	2.684	2.765	2.816	2.891	2.939	2.964
	10	3.579	3.687	3.755	3.855	3.919	3.951
Da 31 a 55 anni	1	937	966	983	1.010	1.026	1.035
	2	1.023	1.053	1.073	1.101	1.120	1.129
	3	1.125	1.159	1.180	1.211	1.232	1.242
	4	1.244	1.282	1.305	1.340	1.362	1.374
	5	1.381	1.422	1.448	1.487	1.512	1.524
	6	1.534	1.580	1.609	1.652	1.680	1.693
	7	1.704	1.755	1.788	1.836	1.866	1.882
	8	1.960	2.019	2.056	2.111	2.146	2.164
	9	2.557	2.633	2.682	2.753	2.799	2.822
	10	3.409	3.511	3.576	3.671	3.733	3.763
Società	1	891	917	934	959	975	983
	2	971	1.001	1.019	1.046	1.064	1.073
	3	1.069	1.101	1.121	1.151	1.170	1.180
	4	1.182	1.217	1.240	1.273	1.294	1.305
	5	1.312	1.351	1.376	1.412	1.436	1.448
	6	1.457	1.501	1.529	1.569	1.596	1.609
	7	1.619	1.668	1.698	1.744	1.773	1.788
	8	1.862	1.918	1.953	2.005	2.039	2.056
	9	2.429	2.502	2.548	2.616	2.659	2.681
	10	3.238	3.335	3.397	3.488	3.546	3.575

Per personalizzazioni vedi tabelle dei coefficienti di personalizzazione tariffaria pubblicate a pag. 43 e ss.

## Settore V - Tariffa Bonus-Malus

CICLOMOTORI AD USO PRIVATO (Esclusi il noleggio, la locazione e il trasporto cose)

Età	Bonus/Malus	Massimale	€ 3.000.000	€ 3.650.000	€ 5.200.000	€ 10.000.000	€ 20.000.000	€ 30.000.000
		€ 2.500.000	€ 500.000					
Fino a 25 anni	1	665	685	697	716	728	734	
	2	770	793	808	829	843	850	
	3	910	937	954	980	996	1.004	
	4	1.067	1.099	1.119	1.149	1.169	1.178	
	5	1.260	1.297	1.321	1.357	1.379	1.391	
	6	1.487	1.532	1.560	1.602	1.628	1.642	
	7	1.750	1.802	1.835	1.884	1.916	1.931	
	8	2.012	2.072	2.111	2.167	2.203	2.221	
	9	2.624	2.703	2.753	2.826	2.874	2.897	
	10	3.849	3.964	4.038	4.145	4.215	4.249	
Da 26 a 30 anni	1	558	575	586	601	611	617	
	2	647	666	678	696	708	714	
	3	764	787	802	823	837	844	
	4	896	923	940	965	982	990	
	5	1.058	1.090	1.110	1.140	1.159	1.168	
	6	1.249	1.287	1.310	1.345	1.368	1.379	
	7	1.470	1.514	1.542	1.583	1.609	1.622	
	8	1.690	1.741	1.773	1.820	1.851	1.866	
	9	2.204	2.271	2.312	2.374	2.414	2.434	
	10	3.233	3.330	3.392	3.482	3.540	3.569	
Da 31 a 55 anni	1	532	548	558	573	582	587	
	2	616	634	646	663	674	680	
	3	728	750	763	784	797	803	
	4	854	879	896	920	935	943	
	5	1.008	1.038	1.057	1.085	1.103	1.113	
	6	1.190	1.225	1.248	1.281	1.303	1.313	
	7	1.400	1.442	1.468	1.507	1.533	1.545	
	8	1.610	1.658	1.688	1.733	1.762	1.777	
	9	2.099	2.162	2.202	2.261	2.299	2.318	
	10	3.079	3.172	3.230	3.316	3.372	3.399	
Società	1	505	520	530	544	553	558	
	2	585	603	614	630	641	646	
	3	691	712	725	745	757	763	
	4	811	835	851	874	888	895	
	5	957	986	1.004	1.031	1.048	1.057	
	6	1.130	1.164	1.186	1.217	1.238	1.248	
	7	1.330	1.370	1.395	1.432	1.456	1.468	
	8	1.529	1.575	1.604	1.647	1.674	1.688	
	9	1.994	2.054	2.092	2.148	2.184	2.202	
	10	2.925	3.013	3.069	3.150	3.203	3.229	

Per personalizzazioni vedi tabelle dei coefficienti di personalizzazione tariffaria pubblicate a pag. 43 e ss.

## Settore VI - Tariffa Fissa

### MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI (Art. 58 lett. A, B e C del Codice della Strada)

Gruppo	Peso	Massimale	€ 3.000.000	€ 3.650.000	€ 5.200.000	€ 10.000.000	€ 20.000.000	€ 30.000.000
			€ 2.500.000					
			€ 500.000					
A)	fino a 2,5 t.		222	228	234	240	244	246
A)	2,6 - 5 t.		288	296	304	312	317	320
A)	5,1 - 15 t.		444	456	468	480	488	492
A)	oltre 15 t.		665	683	701	720	732	739
B)	Rulli		111	114	117	120	122	123

## Settore VII - Tariffa Fissa

### MACCHINE AGRICOLE ASSICURATE CON POLIZZA SPECIFICA (Solo rischio della circolazione)

	€ 3.000.000	€ 3.650.000	€ 5.200.000	€ 10.000.000	€ 20.000.000	€ 30.000.000
	€ 2.500.000					
	€ 500.000					
CONTO PROPRIO						
Semovente	102	106	107	110	112	113
CONTO TERZI						
Semovente	206	212	216	222	225	227

## NATANTI - Tariffa Fissa

IMBARCAZIONI FINO A 24 M. DI LUNGHEZZA F.T. AD USO PRIVATO OD ADIBITI ALLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Potenza Fiscale	Massimale	€ 3.000.000	€ 3.650.000	€ 5.200.000
		€ 2.500.000		
		€ 500.000		
fino a 5 cv		53	55	56
<hr/>				
Potenza Fiscale	Massimale	€ 3.000.000	€ 3.650.000	€ 5.200.000
		€ 2.500.000		
		€ 500.000		
6-19 cv		80	83	85
20-50 cv		95	100	102
51-90 cv		131	137	141
91-150 cv		158	166	170
151-200 cv		207	216	222
201-300 cv		266	279	285
301-500 cv		303	317	325
oltre 500 cv		328	343	351
Premio per traino sciatore paracadutista e simili		23	24	25



### Genova

via Martin Piaggio, 1  
16122 Genova  
tel. 010.8330.1  
fax 010.884989

### Milano

via del Bosco Rinnovato, 6  
Edificio U7  
20090 Assago - Milanofiori Nord  
tel. 02.76294.1 r.a.  
fax 02.76294321 - 02.76294322

### Roma

via dei Redentoristi, 9  
00186 Roma  
tel. 06.68401471 r.a.  
fax 06.68892314

### Padova

via San Crispino, 82  
35129 Padova  
tel. 049.8698411 r.a.  
fax 049.8071784

### Torino

corso Re Umberto, 31  
10128 Torino  
tel. 011.5617047 - 011.5617057  
fax 011.545940

### RSA

Sun Insurance Office Ltd.

Rappresentanza Generale e  
Direzione per l'Italia

### Genova

via Martin Piaggio, 1  
16122 Genova  
tel. 010.8330.1  
fax 010.884989  
www.rsagroup.it



RSA marchio di Sun Insurance Office Ltd. - Società di Assicurazioni fondata nel 1710  
Sede Legale nel Regno Unito: St. Mark's Court, Chart Way, Horsham, West Sussex  
RH12 1XL - Capitale sociale: Lst. 44.400.000 interamente versato  
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia 16122 Genova - Via Martin Piaggio, 1  
Tel. 010 83301 - Fax 010 884989 - C.P. 234 GE  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 22 giugno 1925  
(G.U. del 3-7-1925 n. 152) ed iscritta all'albo delle imprese di assicurazione ISVAP  
al n° 1.00002, operante in Italia in regime di stabilimento  
R.E.A. di Genova n. 74665  
Codice Fiscale e Partita IVA 00627150105 - Compagnia di RSA Insurance Group Plc.  
Capitale Sociale: Lst. 926.000.000 Interamente versato